

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 147° — Numero 32

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 agosto 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 74. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 giugno 2006 (della Regione Liguria).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Ministro dell'ambiente - Funzioni di programmazione, finanziamento e controllo di tutti gli interventi in materia di difesa del suolo - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato accentramento allo Stato di compiti già attribuiti alle Regioni (o svolti con la partecipazione regionale) in base al d.lgs. 112/1998 - Eccesso di delega - Mancato coinvolgimento regionale nelle funzioni di programmazione e finanziamento - Violazione del principio di leale collaborazione - Difetto di esigenze di esercizio unitario della funzione di controllo

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 58 (comma 3, lett. a).
- Costituzione, artt. 76, (117) e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1 e 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, comma 3, 88, commi 1 e 2, 89, commi 1, lett. h), e 5.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Ministro dell'ambiente - Previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato accentramento allo Stato di funzioni amministrative in assenza di esigenze di esercizio unitario e comunque senza previsione dell'intesa con la Regione interessata - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega - Lesione di competenze regionali (in materia di difesa del suolo, governo del territorio e protezione civile).

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 58 (comma 3, lett. b).
- Costituzione, artt. 76, 117 (comma secondo, lett. s), e 118, primo comma; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lett. a); direttiva del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2004, modificata dalla direttiva 25 febbraio 2005.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze della Conferenza Stato-Regioni - Formulazione di pareri, proposte e osservazioni anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato depotenziamento delle funzioni della Conferenza, ridotta ad organismo meramente consultivo - Contrasto con criterio direttivo della delega.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 59.
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. c).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Accorpamento dei bacini idrografici in otto macrodistretti ed istituzione di nuove Autorità di bacino distrettuale in sostituzione di quelle previste dalla legge 183/1989 - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Irrazionale delimitazione dei nuovi Distretti e mancato coinvolgimento delle Regioni nella relativa decisione - Insufficienza della partecipazione (minoritaria) regionale a garantire codecisioni paritarie in seno agli organi delle nuove Autorità (Conferenza istituzionale permanente e Conferenza operativa) - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto e inosservanza di principi e criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, 8 e 9, lett. c).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Soppressione dal 30 aprile 2006 delle Autorità di bacino previste dalla legge 183/1989 - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di definire, «sentita» la Conferenza permanente Stato-Regioni, criteri e modalità per il trasferimento di personale e risorse alle nuove Autorità di distretto, di disciplinare il trasferimento di funzioni e di regolamentare il periodo transitorio - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata specifica illegittimità del potere normativo del Presidente del Consiglio per mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Specifica illegittimità della data di soppressione delle vecchie Autorità di bacino per impossibilità che la normativa transitoria venga emanata entro lo stesso termine - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo e tutela delle acque - Disciplina del piano di bacino distrettuale, dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, delle misure di prevenzione per le aree a rischio, dei programmi di misure e dei piani di gestione - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata parziale sovrapposizione dei diversi piani di tutela, in violazione dei criteri direttivi della delega - Incompleta attuazione della normativa comunitaria.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 65, 67, 69, 116 e 117.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 8, lett. g), e 9, lett. c); direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, art. 14.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizione di «scarico» - Mancato riferimento alla «immissione diretta tramite condotta» su cui era imperniata la normativa precedente - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata sostanziale assimilazione dei rifiuti liquidi agli scarichi idrici, con esenzione dalla normativa sui rifiuti - Irragionevolezza - Contrasto con la legge delega (per il carattere innovativo della disposizione e per inosservanza di criteri direttivi) - Lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione e degli enti locali - Incidenza sulle prerogative regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. ff).
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. a), b), f); decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 2, comma 1, lett. bb); decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizione di «acque reflue industriali» - Riferimento al criterio «qualitativo» in sostituzione di quello della «provenienza» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato regresso, con difficoltà applicative, rispetto alla normativa previgente - Discordanza dalla normativa comunitaria - Contrasto con il principio di ragionevolezza e con la legge delega - Incidenza sulle prerogative regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. h).
- Costituzione, artt. 76 e 117, primo comma; direttiva 91/271/CEE, art. 2; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 2, comma 1, lett. h).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizione di «agglomerato» - Riferimento alle attività produttive (invece che alle attività economiche) ed all'imprecisato concetto di «fognatura dinamica» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciate difficoltà applicative - Contrasto con la normativa comunitaria - Lesione delle prerogative regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. n).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, commi primo e terzo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizione di «valore limite di emissione» - Difformità dalla definizione (conforme a quella comunitaria) di «valori limite di emissione» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciate incertezze e difficoltà applicative - Irragionevolezza - Contrasto con la normativa comunitaria e con la legge delega - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. *oo*), in raffronto al comma 2, lett. *qq*).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, primo comma; direttiva 2000/60/CE, art. 2, n. 40.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizione di «sostanze pericolose» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata genericità e inutilità sul piano applicativo - Contrasto con la legge delega - Pregiudizio per l'attività regionale in materia ambientale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 2, lett. *ee*).
- Costituzione, artt. 3 e 76; direttiva 2000/60/CE, art. 2, n. 29.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Qualificazione come tali delle aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del Comune di Pesaro e dei corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Sottrazione di parte dei corsi d'acqua alla categoria delle aree sensibili - Incertezza normativa - Lesione della posizione regionale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, comma 1, lett. *d*).
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 91/271/CE, allegato 2, lett. *a*); legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. *a*), *b*), *f*).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di individuare ulteriori aree sensibili - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata riappropriazione di funzioni già decentrate alle Regioni - Difetto di esigenze di esercizio unitario - Violazione del principio autonomistico - Contrasto con criterio direttivo della delega - In subordine: mancata previsione dell'intesa, in luogo del parere della Conferenza.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, comma 2.
- Costituzione, artt. 5, 76, 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 80.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale (a prevalente composizione statale) del parere vincolante sulle domande di piccole e grandi derivazioni, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela approvato dalla Regione - Esclusione del silenzio assenso e nomina di un commissario *ad acta* in mancanza di parere nei termini stabiliti - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata menomazione delle competenze regionali mediante disciplina di dettaglio - Alterazione del riparto di competenze fissato dal d.lgs. 112/1998 - Inosservanza di criterio direttivo della delega - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1 (modificativo dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
- Costituzione, artt. 76, 117, commi terzo e quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. *b*); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, 87, 88 e 89, comma 1, lett. *i*).

- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Disciplina dettagliata ed analitica - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata menomazione delle competenze regionali - Violazione del principio di sussidiarietà, nonché del divieto di atti di indirizzo e del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto ed inosservanza di principi direttivi - Richiamo alla sentenza n. 31/2006 della Corte costituzionale.**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96 nella sua interezza.
 - Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia - Compito delle Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente, di disciplinare e attuare forme di controllo degli scarichi provenienti da fogne separate nonché i casi in cui per le immissioni possono essere richieste particolari prescrizioni - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata subordinazione dell'autonomia normativa regionale all'ingerenza (non meramente tecnica) di organo statale politico-amministrativo - Contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze e con i limiti posti dalla legge delega.**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 113, comma 1.
 - Costituzione, artt. 117 e 118.

- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Dighe - Compito delle Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente, di adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata subordinazione dell'autonomia normativa regionale all'ingerenza di organo statale politico-amministrativo - Contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze e con i limiti posti dalla legge delega.**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 114, comma 1.
 - Costituzione, artt. 117 e 118.

- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Piani di tutela delle acque - Sottoposizione del piano adottato dalla Regione a verifica del Ministero dell'ambiente - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata lesione delle prerogative costituzionali regionali - Esorbitanza dai limiti della delega - Contrasto con il divieto di riduzione delle competenze assegnate alle Regioni prima della riforma costituzionale del titolo V.**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121 (comma 2).
 - Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 44.

- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedura di autorizzazione agli scarichi - Disciplina statale cedevole - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata insussistenza delle condizioni per l'adozione di norme cedevoli da parte dello Stato - Violazione della competenza legislativa regionale.**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 124, comma 7.

- Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Possibilità per i Comuni con meno di mille abitanti inclusi nel territorio delle Comunità montane di non partecipare alla gestione unica del servizio - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata esorbitanza dalle clausole di competenza «trasversale» (ambiente, concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane) evocate dal legislatore statale - Compressione delle potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali - Eccesso di delega per il carattere innovativo della disposizione.**
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5 (in connessione con il comma 4).
 - Costituzione, artt. (76 e) 117, commi secondo, lett. e), s), m), p), e quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Piano d'ambito - Potere dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (a prevalente composizione statale) di notificare all'Autorità d'ambito rilievi e osservazioni e di dettare prescrizioni in relazione ai livelli minimi di servizio e al piano finanziario - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata esorbitanza dai titoli di competenza "trasversale" evocati dal legislatore statale - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in assenza di esigenze di esercizio unitario - Lesione delle potestà di controllo regionale - Eccesso di delega - Contrasto con il d.lgs. 112/1998.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, commi secondo e quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Tariffa per il servizio idrico - Istituzione, fissazione dei parametri di determinazione ed attribuzione di competenze normative di attuazione ai Ministri dell'ambiente e dell'economia - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Eccesso di delega per inosservanza di criteri direttivi ed esorbitanza dall'oggetto.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119, commi primo e secondo; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8 [primo periodo] e comma 8, lett. d).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Recupero dei rifiuti - Metodi di recupero destinati ad ottenere materie prime secondarie, combustibili o prodotti - Possibilità di definizione mediante appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti economici (o le associazioni di categoria) e il Ministro dell'ambiente - Disciplina delle relative modalità procedurali - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata introduzione di definizioni di smaltimento, recupero, sottoprodotto e materia prima secondaria (MPS) non conformi o non coerenti con la normativa e la giurisprudenza comunitarie - Sostanziale deregolamentazione della disciplina del recupero dei rifiuti, sostituita da procedure «contrattate» e «privatizzate» - Lesione dei principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme - Eccesso di delega per inosservanza di principi e criteri direttivi - Diretta violazione delle competenze regionali in materia di ambiente, tutela della salute e governo del territorio.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, e 183, comma 1, in particolare lett. g), h), m), n), q), u).
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. e) ed f), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Terre e rocce da scavo - Esclusione dall'ambito e dal regime dei rifiuti - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Diretta violazione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.
- [Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. e) ed f), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22].

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Catasto dei rifiuti - Obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (c.d. MUD) - Esenzione per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata perdita di informazioni per le strutture chiamate a svolgere i controlli ambientali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 3.
- [Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. e) ed f), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22].

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Misure per incrementare la raccolta differenziata - Computabilità della frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata previsione di norma di dettaglio in materia di competenza regionale - Difficoltà nell'applicazione della disciplina fiscale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 205, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Definizione di «concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)» - Prevista coincidenza della soglia di contaminazione con il valore di fondo per tutti i siti ubicati in aree interessate da fenomeni di inquinamento di origine umana - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata irragionevolezza e carattere innovativo della disposizione - Riduzione della tutela dell'ambiente e della salute - Eccesso di delega - Lesione della potestà regionale concorrente in materia di governo del territorio e tutela della salute.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 240, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, commi primo e secondo, lett. s), e terzo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Definizione di «concentrazioni soglia di rischio (CSR)» - Riferimento a livelli di contaminazione da determinare caso per caso, senza previsione di parametri certi - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata incertezza normativa - Irragionevole pregiudizio per la tutela dell'ambiente e della salute.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 240, comma 1, lett. c).
- Costituzione, artt. 3 e 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Definizione di «sito con attività in esercizio» - Inclusione delle aree adibite a mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata irragionevole ed arbitraria estensione del concetto di attività in esercizio - Incidenza sulla protezione dell'ambiente e della salute - Eccesso di delega per inosservanza di criteri direttivi - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 240, comma 1, lett. g).
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. a).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Procedure operative e amministrative - Disciplina detagliata, con assegnazione alle Regioni di funzioni amministrative suscettibili di svolgimento a livello locale - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato contrasto con il principio di sussidiarietà - Esorbitanza dalle materie di competenza statale esclusiva - Incidenza sulla potestà di allocare funzioni amministrative in materie di spettanza regionale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 242 (in particolare commi 3, 6 e 7).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17, comma 4.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Acque di falda emunte nel corso di una bonifica - Possibilità di scarico in acque superficiali nel rispetto dei valori limite di emissione previsti per i reflui industriali - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato mancato riferimento ai parametri più restrittivi previsti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999 - Riduzione del livello di protezione dell'ambiente e della salute - Irragionevolezza - Eccesso di delega - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 243, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Reimmissione di acque di falda nell'unità geologica da cui sono state estratte - Possibilità ai soli fini di bonifica dell'acquifero e previo trattamento - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata mancanza di precisi parametri da rispettare (non valendo quelli previsti dall'abrogato allegato 1, tabella 3, del d.m. 471/1999) - Irragionevolezza - Eccesso di delega - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 243, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Attribuzione alle Province del potere di emettere ordinanze di diffida - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata allocazione di funzione amministrativa in materia di competenza regionale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 244, comma 2.
- Costituzione, art. 118, comma secondo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Accordi di programma - Possibile stipulazione fra gli interessati e le Amministrazioni competenti per la definizione di modalità e tempi di esecuzione degli interventi - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata introduzione di disciplina dettagliata in materia di spettanza regionale - Lesione della potestà legislativa regionale - Stravolgimento della *ratio* degli accordi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 246 (commi 1 e 2).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Accordi di programma relativi a siti di interesse nazionale - Mancata previsione dell'intesa con le Regioni interessate - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa regionale e del principio di leale collaborazione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 246, comma 3.
- Costituzione, art. 118, comma primo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Procedura ed interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale - Competenza del Ministero dell'ambiente - Mancata previsione dell'intesa con la Regione interessata - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione [dell'autonomia amministrativa regionale e] del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega con lesione delle prerogative regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 252, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 76 e 118, comma primo; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1 e 8; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17, comma 14.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Sanzioni per il responsabile dell'inquinamento che non provveda alla bonifica - Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata innovazione irragionevole rispetto alla legislazione previgente (che cumulava arresto e ammenda) - Eccesso di delega, con pregiudizio per la tutela dell'ambiente e della salute - Lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 257, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. i); decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51-bis, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Disposizioni in tema di difesa del suolo, tutela delle acque dall'inquinamento, servizio idrico integrato, recupero dei rifiuti, gestione dei rifiuti, catasto dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata sussistenza di vizi procedurali inficianti l'intero decreto legislativo - Mancato rispetto della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali (di fatto impossibilitata a disporre di un termine adeguato per esprimere formalmente il proprio parere) - Violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione - Incidenza sulle competenze e prerogative costituzionali delle Regioni.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lett. d), 96, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, commi 4 e 5, 149, comma 6, 154, 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 205, comma 2, 240, comma 1, lett. b), c), g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257.
- Costituzione, artt. 76, 117, 118 e 119.....

Pag. 21

- N. 75. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2006 (della Regione Abruzzo).

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata adozione attraverso un procedimento gravemente lesivo del principio di leale collaborazione, in relazione all'acquisizione e alla valutazione del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, in contrasto con le prescrizioni della legge di delega e con diretta lesione delle competenze e prerogative costituzionali delle Regioni - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero atto per vizi procedurali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Soppressione delle Autorità di bacino e istituzione delle nuove Autorità di bacino distrettuale in corrispondenza di otto distretti idrografici - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata adozione della normativa senza alcuna partecipazione delle Regioni - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali nella materia concorrente «governo del territorio», con adozione di normativa di dettaglio - Lamentato accentramento di funzioni amministrative in capo allo Stato e attribuzione alle Regioni di un ruolo secondario e debole negli organi decisionali, in violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, di leale collaborazione, di ragionevolezza - Denunciata violazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63, comma 3, e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Autorità di bacino distrettuale - Definizione delle risorse e delle funzioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata mancata previsione dello strumento dell'intesa - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali nella materia concorrente «governo del territorio» con adozione di normativa di dettaglio, accentramento di funzioni amministrative in capo allo Stato, violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, di leale collaborazione, di ragionevolezza - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Soppressione delle Autorità di bacino a far data dal 30 aprile 2006 - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con impossibilità di dettare preventivamente la prevista disciplina transitoria - Denunciata certezza di paralisi amministrativa con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentato carattere innovativo della normativa in contrasto con l'oggetto della delega finalizzata al mantenimento e al miglioramento della funzionalità degli organismi esistenti, violazione del criterio del rispetto delle attribuzioni regionali esistenti e in genere dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla delega - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Rifiuti - Definizioni di smaltimento, recupero, deposito temporaneo, sottoprodotto, materia prima secondaria, materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata deregolamentazione mascherata del settore, sottrazione dei sottoprodotti e delle materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti, in pieno contrasto con le normative europee (direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione alle norme comunitarie - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. g), h), m), n), q) e u).
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Recupero dei rifiuti - Accordi di programma tra soggetti economici o associazioni di categoria e il Ministro dell'ambiente, per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata sostituzione della vigente disciplina normativa con una fonte contrattata, deregolamentazione e privatizzazione della disciplina dei rifiuti, alterazione della gerarchia delle fonti del diritto, lesione dei principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme, contrasto con le normative europee (direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Rifiuti - Procedure semplificate per lo smaltimento dei rifiuti - Previsione dello strumento dell'accordo «deregolatorio», nonché richiamo al d.m. 5 febbraio 1988 per la fase transitoria - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata sostituzione della vigente disciplina normativa con una fonte contrattata, deregolamentazione e privatizzazione della disciplina dei rifiuti, alterazione della gerarchia delle fonti del diritto, lesione dei principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme, contrasto con le normative europee (direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Rifiuti - Terre e rocce da scavo, residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentato contrasto con la disciplina comunitaria - Denunciato vizio di eccesso di delega, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Catasto dei rifiuti - Obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti - Esenzione per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentato danno e perdita di informazioni per i controlli ambientali - Denunciato vizio di eccesso di delega, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie, contrasto con la disciplina comunitaria - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 3.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Disciplina degli scarichi - Assimilazione alle acque reflue domestiche degli scarichi derivanti dalle imprese agricole - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata riduzione del livello di tutela delle acque con incidenza sulle attribuzioni regionali e in contrasto con i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega, nonché lesione delle competenze regionali in materia di tutela del territorio e della salute umana - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di fognatura e depurazione - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata previsione di poteri normativi ministeriali sovraordinati a quello delle Regioni in violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali, lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni, contrasto con la delega legislativa in relazione al rispetto delle esistenti attribuzioni regionali, e ai criteri fissati per l'adozione di misure e strumenti economici, finanziari e fiscali - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119

Pag. 49

- N. 76. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 giugno 2006 (della Regione Puglia).

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Commissione tecnico-consulativa per le valutazioni ambientali - Composizione - Partecipazione degli esperti regionali solo in via eventuale e con ruolo marginale - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancanza di una forma di intesa o di collaborazione con le Regioni interessate, lesione delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali in contrasto con i principi e i criteri della legge di delega, attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative in contrasto con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, proporzione, ragionevolezza e leale collaborazione - Denunciata lesione del principio dell'autonomia, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6.
- Costituzione, artt. 5, 76 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Piani e programmi sottoposti a VAS in sede statale - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancanza di un intervento regionale nel procedimento, malgrado gli effetti sul territorio dei piani e programmi, lesione delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali in contrasto con i principi e i criteri della legge di delega, attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative in contrasto con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, proporzione, ragionevolezza e leale collaborazione - Denunciata lesione del principio dell'autonomia, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 15, comma 1.
- Costituzione, artt. 5, 76 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - VAS in sede statale - Procedura di verifica preventiva - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancanza di qualsivoglia intervento regionale nel procedimento, lesione delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali in contrasto con i principi e i criteri della legge di delega, attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative in contrasto con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, proporzione, ragionevolezza e leale collaborazione - Denunciata lesione del principio dell'autonomia, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 19, comma 2.
- Costituzione, artt. 5, 76 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale - Attribuzione alla competenza del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancanza di qualsivoglia intervento regionale nel procedimento, lesione delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali in contrasto con i principi e i criteri della legge di delega, attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative in contrasto con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, proporzione, ragionevolezza e leale collaborazione - Denunciata lesione del principio dell'autonomia, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 25, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Fase introduttiva del procedimento - Obbligo del committente o del proponente l'opera di informare gli enti locali direttamente coinvolti dal progetto - Possibilità di esonero in considerazione delle «dimensioni» del progetto o del numero degli enti - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancata previsione di partecipazione delle Regioni, mancata valorizzazione del ruolo delle Regioni in contrasto con i principi direttivi della legge di delega, disciplina di dettaglio in ambito riconducibile alla materia di legislazione concorrente «governo del territorio», violazione dei principi di ragionevolezza, di sussidiarietà e di leale collaborazione - Denunciata lesione del principio dell'autonomia, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, comma 3.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale - Obbligo di rimessione degli atti alla Commissione ministeriale qualora l'opera o intervento possa avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre regioni o di altri Stati dell'Unione europea - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancata previsione di partecipazione delle Regioni, mancata valorizzazione del ruolo delle Regioni in contrasto con i principi direttivi della legge di delega, disciplina di dettaglio in ambito riconducibile alla materia di legislazione concorrente «governo del territorio», violazione dei principi di ragionevolezza, di sussidiarietà e di leale collaborazione - Denunciata lesione del principio di valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 42, comma 3.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Funzioni di programmazione, finanziamento e controllo degli interventi, previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni ed altri fenomeni di dissesto idrogeologico - Attribuzione alla competenza del Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata concentrazione di funzioni in capo al Ministero e marcata riduzione del ruolo delle Regioni - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. a) e b).
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze della Regione - Mera formulazione di pareri, proposte ed osservazioni, da esercitarsi esclusivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata concentrazione di funzioni in capo al Ministero e marcata riduzione del ruolo delle Regioni - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 59.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di piani o programmi e rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni - Necessità di un'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, allo scopo di fissare limiti più restrittivi alle emissioni - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata concentrazione di funzioni in capo al Ministero e marcata riduzione del ruolo delle Regioni - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 10.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Soppressione delle Autorità di bacino a partire dal 30 aprile 2006, ovvero prima che potessero essere istituite le nuove Autorità di bacino distrettuale - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata assenza di disciplina transitoria determinante vuoto di potere e paralisi amministrativa con grave rischio per gli interessi pubblici ambientali, mancanza di criteri per la nomina degli organi e omessa previsione di modalità per la partecipazione delle Regioni - Denunciata violazione della legge di delega per completa revisione delle competenze in materia e compressione delle attribuzioni regionali in materia ambientale, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», accentramento amministrativo con lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Divisione dell'intero territorio nazionale in otto distretti idrografici - Ricorso della Regione Puglia - Lamentato accorpamento di zone con notevoli differenze morfologiche, con aggravio delle necessità organizzative e di coordinamento - Denunciata arbitrarietà in assenza del contributo delle Regioni e in contrasto con la direttiva 2000/60/CE - Denunciata violazione della legge di delega per completa revisione delle competenze in materia e compressione delle attribuzioni regionali in materia ambientale, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», accentramento amministrativo con lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela delle acque dall'inquinamento - Piani di tutela delle acque - Obbligo di trasmissione al Ministero dell'ambiente nonché alle competenti Autorità di bacino per le verifiche di competenza - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata lesione delle competenze esclusive delle Regioni in materia di pianificazione e programmazione - Denunciata violazione della legge di delega per completa revisione delle competenze in materia e compressione delle attribuzioni regionali in materia ambientale, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 121, comma 2.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento - Individuazione di ulteriori aree sensibili rispetto a quelle indicate dal legislatore, attraverso decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancanza di effettiva concertazione, per di più in presenza di disciplina regionale in materia - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nelle materie di legislazione concorrente «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni ambientali», contrasto con i principi di valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, leale collaborazione e sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Disciplina degli scarichi - Assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue provenienti da imprese zootecniche ed agricole - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata nocività per l'ambiente - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nelle materie di legislazione concorrente «governo del territorio» e «tutela della salute», contrasto con i principi di valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, comma terzo, e 118, primo comma.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Disciplina degli scarichi - Divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo - Possibilità di deroga con autorizzazione ministeriale anche senza il consenso o il parere della Regione - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nelle materie di legislazione concorrente «governo del territorio» e «tutela della salute», contrasto con i principi di valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 104.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, comma terzo, e 118, primo comma.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Servizio idrico integrato - Tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di fognatura e depurazione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata eccessiva ingerenza dello Stato, attraverso il rinvio a determinazioni ministeriali o disposizioni di estremo dettaglio in materia di tributi locali, riconducibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative residue e dell'autonomia finanziaria delle Regioni, nonché con i principi direttivi della legge di delega - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti - Recupero dei rifiuti - Accordi di programma tra soggetti economici o associazioni di categoria e il Ministro dell'ambiente, approvati con decreto dello stesso Ministro, per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata deregolamentazione della materia, sostanziale riduzione delle garanzie nel settore già imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento - Denunciata violazione dei principi direttivi fissati dalla legge delega, lesione delle attribuzioni legislative e amministrative già riconosciute alle Regioni - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti - Procedure semplificate in materia di smaltimento dei rifiuti non pericolosi - Previsione dello strumento dell'accordo di programma nonché rinvio in via transitoria al d.m. 5 febbraio 1998 - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata riduzione delle prerogative già spettanti alle Regioni in base alla previgente legislazione statale, in assenza di partecipazione o consenso regionale alla stipulazione degli accordi, sostanziale riduzione delle garanzie nel settore già imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento, violazione dei principi direttivi fissati dalla legge delega - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 214, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Sottoprodotti delle imprese comprese le ceneri di pirite e le polveri di ossido di ferro - sottrazione al regime di autorizzazioni e controlli previsto dalla legislazione precedente - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata sostanziale riduzione delle garanzie nel settore già imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento - Denunciata violazione dei principi direttivi fissati dalla legge delega, lesione delle attribuzioni legislative e amministrative già riconosciute alle Regioni - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo nonché residui della lavorazione della pietra - Esclusione dal regime dei rifiuti, anche se contaminati, purché non contenenti una concentrazione di inquinanti superiore determinati limiti massimi - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata sostanziale riduzione delle garanzie nel settore già imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento - Denunciata violazione dei principi direttivi fissati dalla legge delega, lesione delle attribuzioni legislative e amministrative già riconosciute alle Regioni - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Catasto dei rifiuti - Obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti - Esenzione per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi e per gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo fino a ottomila euro - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata sostanziale riduzione delle garanzie nel settore già imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento - Denunciata violazione dei principi direttivi fissati dalla legge delega, lesione delle attribuzioni legislative e amministrative già riconosciute alle Regioni - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attività ministeriale con sola collaborazione non obbligatoria delle regioni e altri soggetti - Determinazione dei criteri per l'istruttoria con decreto ministeriale senza alcuna intesa con le Regioni - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato accentramento di funzioni in capo allo Stato non giustificato dall'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, in un ambito in cui concorrono la competenza statale in materia ambientale con la competenza legislativa regionale in tema di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali - Denunciata compressione delle attribuzioni delle Regioni, violazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione, richiamati dalla legge di delega - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 299, comma 5.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Nozione di danno ambientale definito quale «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima» - Ricorso della Regione Puglia - Lamentato riferimento a sole situazioni già definitivamente compromesse - Denunciato accentramento di funzioni in capo allo Stato non giustificato dall'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, in un ambito in cui concorrono la competenza statale in materia ambientale con la competenza legislativa regionale in tema di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali - Denunciata compressione delle attribuzioni delle Regioni, violazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione, richiamati dalla legge di delega - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 300, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Determinazione delle misure per il ripristino ambientale - Riserva al Ministro di tutte le funzioni, inclusa l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato accentramento di funzioni in capo allo Stato non giustificato dall'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, in un ambito in cui concorrono la competenza statale in materia ambientale con la competenza legislativa regionale in tema di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali - Denunciata compressione delle attribuzioni delle Regioni, violazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione, richiamati dalla legge di delega - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

– D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 306, commi 1, 2 e 5.

– Costituzione, artt. 76, 117 e 118

Pag. 63

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 74

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 giugno 2006
(della Regione Liguria)*

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Ministro dell'ambiente - Funzioni di programmazione, finanziamento e controllo di tutti gli interventi in materia di difesa del suolo - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato accentramento allo Stato di compiti già attribuiti alle Regioni (o svolti con la partecipazione regionale) in base al d.lgs. 112/1998 - Eccesso di delega - Mancato coinvolgimento regionale nelle funzioni di programmazione e finanziamento - Violazione del principio di leale collaborazione - Difetto di esigenze di esercizio unitario della funzione di controllo

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 58 (comma 3, lett. a).
- Costituzione, artt. 76, (117) e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1 e 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, comma 3, 88, commi 1 e 2, 89, commi 1, lett. h), e 5.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze del Ministro dell'ambiente - Previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato accentramento allo Stato di funzioni amministrative in assenza di esigenze di esercizio unitario e comunque senza previsione dell'intesa con la Regione interessata - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega - Lesione di competenze regionali (in materia di difesa del suolo, governo del territorio e protezione civile).

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 58 (comma 3, lett. b).
- Costituzione, artt. 76, 117 (comma secondo, lett. s), e 118, primo comma; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lett. a); direttiva del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2004, modificata dalla direttiva 25 febbraio 2005.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Competenze della Conferenza Stato-Regioni - Formulazione di pareri, proposte e osservazioni anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato depotenziamento delle funzioni della Conferenza, ridotta ad organismo meramente consultivo - Contrasto con criterio direttivo della delega.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 59.
- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. c).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Accorpamento dei bacini idrografici in otto macrodistretti ed istituzione di nuove Autorità di bacino distrettuale in sostituzione di quelle previste dalla legge 183/1989 - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio - Violazione del principio di sussidiarietà - Irrazionale delimitazione dei nuovi Distretti e mancato coinvolgimento delle Regioni nella relativa decisione - Insufficienza della partecipazione (minoritaria) regionale a garantire codecisioni paritarie in seno agli organi delle nuove Autorità (Conferenza istituzionale permanente e Conferenza operativa) - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto e inosservanza di principi e criteri direttivi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1, 8 e 9, lett. c).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo - Soppressione dal 30 aprile 2006 delle Autorità di bacino previste dalla legge 183/1989 - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di definire, «sentita» la Conferenza permanente Stato-Regioni, criteri e modalità per il trasferimento di personale e risorse alle nuove Autorità di distretto, di disciplinare il trasferimento di funzioni e di regolamentare il periodo transitorio - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata specifica illegittimità del potere normativo del Presidente del Consiglio per mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Specifica illegittimità della data di soppressione delle vecchie Autorità di bacino per impossibilità che la normativa transitoria venga emanata entro lo stesso termine - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Difesa del suolo e tutela delle acque - Disciplina del piano di bacino distrettuale, dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, delle misure di prevenzione per le aree a rischio, dei programmi di misure e dei piani di gestione - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata parziale sovrapposizione dei diversi piani di tutela, in violazione dei criteri direttivi della delega - Incompleta attuazione della normativa comunitaria.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 65, 67, 69, 116 e 117.
- Costituzione, art. 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 8, lett. g), e 9, lett. c); direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, art. 14.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizione di «scarico» - Mancato riferimento alla «immissione diretta tramite condotta» su cui era imperniata la normativa precedente - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata sostanziale assimilazione dei rifiuti liquidi agli scarichi idrici, con esenzione dalla normativa sui rifiuti - Irragionevolezza - Contrasto con la legge delega (per il carattere innovativo della disposizione e per inosservanza di criteri direttivi) - Lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione e degli enti locali - Incidenza sulle prerogative regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. ff).
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. a), b), f); decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 2, comma 1, lett. bb); decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 8.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizione di «acque reflue industriali» - Riferimento al criterio «qualitativo» in sostituzione di quello della «provenienza» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato regresso, con difficoltà applicative, rispetto alla normativa previgente - Discordanza dalla normativa comunitaria - Contrasto con il principio di ragionevolezza e con la legge delega - Incidenza sulle prerogative regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. h).
- Costituzione, artt. 76 e 117, primo comma; direttiva 91/271/CEE, art. 2; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 2, comma 1, lett. h).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizione di «agglomerato» - Riferimento alle attività produttive (invece che alle attività economiche) ed all'imprecisato concetto di «fognatura dinamica» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciate difficoltà applicative - Contrasto con la normativa comunitaria - Lesione delle prerogative regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. n).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, commi primo e terzo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizione di «valore limite di emissione» - Diformità dalla definizione (conforme a quella comunitaria) di «valori limite di emissione» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciate incertezze e difficoltà applicative - Irragionevolezza - Contrasto con la normativa comunitaria e con la legge delega - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. oo), in raffronto al comma 2, lett. qq).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, primo comma; direttiva 2000/60/CE, art. 2, n. 40.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Definizione di «sostanze pericolose» - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata genericità e inutilità sul piano applicativo - Contrasto con la legge delega - Pregiudizio per l'attività regionale in materia ambientale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 2, lett. ee).
- Costituzione, artt. 3 e 76; direttiva 2000/60/CE, art. 2, n. 29.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Qualificazione come tali delle aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del Comune di Pesaro e dei corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Sottrazione di parte dei corsi d'acqua alla categoria delle aree sensibili - Incertezza normativa - Lesione della posizione regionale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, comma 1, lett. d).
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 91/271/CE, allegato 2, lett. a); legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. a), b), f).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di individuare ulteriori aree sensibili - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata riappropriazione di funzioni già decentrate alle Regioni - Difetto di esigenze di esercizio unitario - Violazione del principio autonomistico - Contrasto con criterio direttivo della delega - In subordine: mancata previsione dell'intesa, in luogo del parere della Conferenza.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 91, comma 2.
- Costituzione, artt. 5, 76, 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 80.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale (a prevalente composizione statale) del parere vincolante sulle domande di piccole e grandi derivazioni, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela approvato dalla Regione - Esclusione del silenzio assenso e nomina di un commissario *ad acta* in mancanza di parere nei termini stabiliti - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata menomazione delle competenze regionali mediante disciplina di dettaglio - Alterazione del riparto di competenze fissato dal d.lgs. 112/1998 - Inosservanza di criterio direttivo della delega - Violazione del principio di sussidiarietà.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1 (modificativo dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
- Costituzione, artt. 76, 117, commi terzo e quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. b); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 86, 87, 88 e 89, comma 1, lett. i).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Disciplina dettagliata ed analitica - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata menomazione delle competenze regionali - Violazione del principio di sussidiarietà, nonché del divieto di atti di indirizzo e del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega per esorbitanza dall'oggetto ed inosservanza di principi direttivi - Richiamo alla sentenza n. 31/2006 della Corte costituzionale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96 nella sua interezza.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia - Compito delle Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente, di disciplinare e attuare forme di controllo degli scarichi provenienti da fogne separate nonché i casi in cui per le immissioni possono essere richieste particolari prescrizioni - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata subordinazione dell'autonomia normativa regionale all'ingerenza (non meramente tecnica) di organo statale politico-amministrativo - Contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze e con i limiti posti dalla legge delega.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 113, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Dighe - Compito delle Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente, di adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata subordinazione dell'autonomia normativa regionale all'ingerenza di organo statale politico-amministrativo - Contrasto con l'assetto costituzionale delle competenze e con i limiti posti dalla legge delega.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 114, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Piani di tutela delle acque - Sottoposizione del piano adottato dalla Regione a verifica del Ministero dell'ambiente - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata lesione delle prerogative costituzionali regionali - Esorbitanza dai limiti della delega - Contrasto con il divieto di riduzione delle competenze assegnate alle Regioni prima della riforma costituzionale del titolo V.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 121 (comma 2).
- Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 44.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedura di autorizzazione agli scarichi - Disciplina statale cedevole - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata insussistenza delle condizioni per l'adozione di norme cedevoli da parte dello Stato - Violazione della competenza legislativa regionale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 124, comma 7.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Possibilità per i Comuni con meno di mille abitanti inclusi nel territorio delle Comunità montane di non partecipare alla gestione unica del servizio - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata esorbitanza dalle clausole di competenza «trasversale» (ambiente, concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane) evocate dal legislatore statale - Compressione delle potestà legislative regionale in materia di servizi pubblici locali - Eccesso di delega per il carattere innovativo della disposizione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5 (in connessione con il comma 4).
- Costituzione, artt. (76 e) 117, commi secondo, lett. e), s), m), p), e quarto; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Piano d'ambito - Potere dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (a prevalente composizione statale) di notificare all'Autorità d'ambito rilievi e osservazioni e di dettare prescrizioni in relazione ai livelli minimi di servizio e al piano finanziario - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata esorbitanza dai titoli di competenza «trasversale» evocati dal legislatore statale - Attrazione allo Stato di funzioni amministrative in assenza di esigenze di esercizio unitario - Lesione delle potestà di controllo regionale - Eccesso di delega - Contrasto con il d.lgs. 112/1998.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, commi secondo e quarto, e 118, primo comma; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 88.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Servizio idrico integrato - Tariffa per il servizio idrico - Istituzione, fissazione dei parametri di determinazione ed attribuzione di competenze normative di attuazione ai Ministri dell'ambiente e dell'economia - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Eccesso di delega per inosservanza di criteri direttivi ed esorbitanza dall'oggetto.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119, commi primo e secondo; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8 [primo periodo] e comma 8, lett. d).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Recupero dei rifiuti - Metodi di recupero destinati ad ottenere materie prime secondarie, combustibili o prodotti - Possibilità di definizione mediante appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti economici (o le associazioni di categoria) e il Ministro dell'ambiente - Disciplina delle relative modalità procedurali - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata introduzione di definizioni di smaltimento, recupero, sottoprodotto e materia prima secondaria (MPS) non conformi o non coerenti con la normativa e la giurisprudenza comunitarie - Sostanziale deregolamentazione della disciplina del recupero dei rifiuti, sostituita da procedure «contrattate» e «privatizzate» - Lesione dei principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme - Eccesso di delega per inosservanza di principi e criteri direttivi - Diretta violazione delle competenze regionali in materia di ambiente, tutela della salute e governo del territorio.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, e 183, comma 1, in particolare lett. g), h), m), n), q), u).
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. e) ed f), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. e) ed f); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Terre e rocce da scavo - Esclusione dall'ambito e dal regime dei rifiuti - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Diretta violazione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.
- [Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. *e*) ed *f*), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. *e*) ed *f*); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22].

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Catasto dei rifiuti - Obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (c.d. MUD) - Esenzione per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata perdita di informazioni per le strutture chiamate a svolgere i controlli ambientali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 3.
- [Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, artt. 1, lett. *e*) ed *f*), 10 e 11, n. 1; direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991; sentenze della Corte di giustizia europea C-418/97 e C-419/97 - «Arco», C-9/00 - «Palin Granit», C-114/01 - «AvestaPolarit Chrome», C-457/02 - «Niselli»; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. *e*) ed *f*); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 85; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22].

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Gestione dei rifiuti - Misure per incrementare la raccolta differenziata - Computabilità della frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata previsione di norma di dettaglio in materia di competenza regionale - Difficoltà nell'applicazione della disciplina fiscale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 205, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Definizione di «concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)» - Prevista coincidenza della soglia di contaminazione con il valore di fondo per tutti i siti ubicati in aree interessate da fenomeni di inquinamento di origine umana - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata irragionevolezza e carattere innovativo della disposizione - Riduzione della tutela dell'ambiente e della salute - Eccesso di delega - Lesione della potestà regionale concorrente in materia di governo del territorio e tutela della salute.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 240, comma 1, lett. *b*).
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, commi primo e secondo, lett. *s*), e terzo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Definizione di «concentrazioni soglia di rischio (CSR)» - Riferimento a livelli di contaminazione da determinare caso per caso, senza previsione di parametri certi - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata incertezza normativa - Irragionevole pregiudizio per la tutela dell'ambiente e della salute.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 240, comma 1, lett. *c*).
- Costituzione, artt. 3 e 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Definizione di «sito con attività in esercizio» - Inclusione delle aree adibite a mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata irragionevole ed arbitraria estensione del concetto di attività in esercizio - Incidenza sulla protezione dell'ambiente e della salute - Eccesso di delega per inosservanza di criteri direttivi - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 240, comma 1, lett. *g*).
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 9, lett. *a*).

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Procedure operative e amministrative - Disciplina dettagliata, con assegnazione alle Regioni di funzioni amministrative suscettibili di svolgimento a livello locale - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato contrasto con il principio di sussidiarietà - Esorbitanza dalle materie di competenza statale esclusiva - Incidenza sulla potestà di allocare funzioni amministrative in materie di spettanza regionale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 242 (in particolare commi 3, 6 e 7).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi primo e secondo; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17, comma 4.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Acque di falda emunte nel corso di una bonifica - Possibilità di scarico in acque superficiali nel rispetto dei valori limite di emissione previsti per i reflui industriali - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato mancato riferimento ai parametri più restrittivi previsti dall'allegato 1 del d.m. 471/1999 - Riduzione del livello di protezione dell'ambiente e della salute - Irragionevolezza - Eccesso di delega - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 243, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Reimmissione di acque di falda nell'unità geologica da cui sono state estratte - Possibilità ai soli fini di bonifica dell'acquifero e previo trattamento - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata mancanza di precisi parametri da rispettare (non valendo quelli previsti dall'abrogato allegato 1, tabella 3, del d.m. 471/1999) - Irragionevolezza - Eccesso di delega - Lesione di competenze regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 243, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Attribuzione alle Province del potere di emettere ordinanze di diffida - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata allocazione di funzione amministrativa in materia di competenza regionale.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 244, comma 2.
- Costituzione, art. 118, comma secondo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Accordi di programma - Possibile stipulazione fra gli interessati e le Amministrazioni competenti per la definizione di modalità e tempi di esecuzione degli interventi - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata introduzione di disciplina dettagliata in materia di spettanza regionale - Lesione della potestà legislativa regionale - Stravolgimento della *ratio* degli accordi.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 246 (commi 1 e 2).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Accordi di programma relativi a siti di interesse nazionale - Mancata previsione dell'intesa con le Regioni interessate - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa regionale e del principio di leale collaborazione.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 246, comma 3.
- Costituzione, art. 118, comma primo.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Procedura ed interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale - Competenza del Ministero dell'ambiente - Mancata previsione dell'intesa con la Regione interessata - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione [dell'autonomia amministrativa regionale e] del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega con lesione delle prerogative regionali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 252, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 76 e 118, comma primo; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 1 e 8; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17, comma 14.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Bonifica dei siti contaminati - Sanzioni per il responsabile dell'inquinamento che non provveda alla bonifica - Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata innovazione irragionevole rispetto alla legislazione previgente (che cumulava arresto e ammenda) - Eccesso di delega, con pregiudizio per la tutela dell'ambiente e della salute - Lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 257, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 76; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 8, lett. i); decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51-*bis*, comma 1.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 308/2004 - Disposizioni in tema di difesa del suolo, tutela delle acque dall'inquinamento, servizio idrico integrato, recupero dei rifiuti, gestione dei rifiuti, catasto dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata sussistenza di vizi procedurali inficianti l'intero decreto legislativo - Mancato rispetto della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali (di fatto impossibilitata a disporre di un termine adeguato per esprimere formalmente il proprio parere) - Violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione - Incidenza sulle competenze e prerogative costituzionali delle Regioni.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lett. d), 96, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, commi 4 e 5, 149, comma 6, 154, 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 205, comma 2, 240, comma 1, lett. b), c), g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257.
- Costituzione, artt. 76, 117, 118 e 119.

Ricorso della Regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 541 del 30 maggio 2006 (doc. 1) rappresentata e difesa — come da procura a margine del presente atto — dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Barbara Baroli dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato sul Suppl. ord. n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, in relazione ai seguenti articoli:

58, 59; 63; 64; 65; 67; 69; 74; 91, comma 1, lett. d); 96; 113; 114; 116; 117; 121; 124, comma 7; 148, commi 4 e 5; 154; 149, comma 6, 181, commi da 7 a 11; 183, comma 1; 186; 189, comma 3; 205, comma 2; 240, comma 1, lett. b), c) e g); 242; 243; 244; 246; 252; 253; 257; per violazione degli artt. 76, 117, 118 della Costituzione e del principio costituzionale di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza nonché dei principi e delle norme del diritto comunitario, nei modi e per i profili di seguito indicati.

F A T T O

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «norme in materia ambientale», costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004 — Supplemento ordinario n. 187. Questa autorizzava il Governo ad emanare entro 18 mesi — quindi entro l'11 luglio 2006 — uno o più decreti «di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici».

A norma dell'art. 1, comma 4 della legge, i decreti legislativi avrebbero dovuto essere adottati «sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Il comma 8 dello stesso art. richiede ai decreti legislativi il «rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ... e del principio di sussidiarietà».

Lo schema di decreto è stato approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005. Nel corso della seduta della Conferenza unificata del 24 novembre 2005, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali chiedevano di essere informati sullo stato di attuazione della delega legislativa: ed in risposta il Ministro La Loggia comunicava che, data la lunghezza, la Relazione al decreto non sarebbe stata illustrata oralmente ma depositata agli atti, «in modo che possa essere visionata e vi sia tutto il tempo necessario a fare eventuali osservazioni».

Il testo del decreto legislativo è stato trasmesso alle regioni con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2005, cui ha fatto seguito una nota del successivo 7 dicembre che avvertiva che gli allegati tecnici, «a causa della loro voluminosità», venivano resi disponibili soltanto in rete (ed anche ciò su personale richiesta al Ministro da parte del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni).

Nonostante la mole del testo e degli allegati, il parere sul decreto legislativo è stato iscritto nell'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005: ma già in vista della riunione in sede tecnica del 12 dicembre dello stesso anno il Presidente della Conferenza delle regioni ne chiedeva la sospensione, in ragione dell'estrema complessità della materia e dell'esiguità del tempo concesso per l'esame, chiedendo il rinvio del termine per l'espressione del parere.

Con telegramma del 13 dicembre il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio comunicava che «il Governo non intende concedere deroghe al termine fissato dalla legge per l'esame delle commissioni competenti, considerata la durata dei termini previsti dalla legge 308 del 2004 e valutato altresì il periodo di attività residua del Parlamento».

Nella seduta della Conferenza Unificata del 15 dicembre 2005 il rinvio del punto all'ordine del giorno è oggetto di un «appello accorato» del Presidente Errani, a nome della Conferenza dei Presidenti delle regioni, al quale si associano i rappresentanti degli altri enti locali: l'appello è motivato dall'estrema complessità della materia, «che non attiene solo alle questioni ambientali, ma anche alla difesa del suolo, ed altro» e che «tratta di una serie di politiche fondamentali che incrociano in modo forte, tutta l'articolazione legislativa delle regioni e le politiche amministrative degli Enti locali» (punto 25 del verbale 13/05: doc. 3).

Ma il viceministro Nucara è rigido nel rifiuto della proroga argomentando, da un lato, che la «tutela dell'ambiente» è materia di competenza esclusiva dello Stato, dall'altro che la delega sarebbe scaduta — come dichiara esplicitamente — il giorno stesso, il 15 dicembre 2005, «desumendo ciò da quanto di sua conoscenza»: dimostrando, in tal modo, che non solo le regioni e gli enti locali ma lui stesso non aveva fatto in tempo ad informarsi correttamente del punto all'ordine del giorno.

Da un lato il viceministro ignora — come gli viene fatto osservare — quanto la giurisprudenza costituzionale aveva già ampiamente osservato attorno alla natura «trasversale» della materia e all'intreccio di competenze che su di essa si concentra; dall'altro ignora i termini stessi della delega, la cui scadenza era fissata nel giorno 11 luglio 2006, come del resto emergeva dalla stessa scheda elaborata dalla Presidenza del Consiglio, come gli faceva notare il Presidente Errani.

Ma il viceministro ribatte a questo punto che l'urgenza di adottare definitivamente il decreto non cambia, in ragione delle elezioni politiche previste per il 9 aprile 2006. Il Ministro La Loggia, che presiede la riunione, propone di rimandare il punto alla successiva seduta della Conferenza, prevista per il 20 gennaio 2006; ma il viceministro si oppone. Il Presidente Errani fa presente che, sulla base di quanto affermato quel giorno stesso dalla Commissione parlamentare, senza il parere della Conferenza unificata il procedimento di emanazione non può essere proseguito, ma il viceministro Nucara ribatte che la Conferenza era stata «sentita», e che non si trattava di un parere vincolante. Il Ministro La Loggia conclude «prendendo atto del mancato parere» e annunciando che il viceministro «farà le opportune valutazioni e continuerà la discussione con le regioni e le autonomie locali»: «laddove si verificasse l'indispensabilità di questo passaggio, sarà nuovamente iscritto il punto in argomento all'o.d.g. della prossima Conferenza» (tutto ciò emerge vividamente dal citato verbale: v. sempre doc. 3).

Nella divergenza delle posizioni, il varere non poté essere espresso. Ciononostante il Consiglio dei ministri, il 19 gennaio 2006 (n. 40), approvava «in via definitiva» il testo del decreto legislativo, dopo che le Commissioni parlamentari avevano espresso il proprio parere (in data 12 gennaio 2006).

Nella successiva riunione della Conferenza Unificata del 26 gennaio 2006, i presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM presentavano un ordine del giorno recante il parere negativo sullo schema di decreto (doc. 4), motivandolo sia nel merito che nel metodo, parere del quale il rappresentante del Governo si limitava a dichiarare di «prendere atto». Dopo che le Commissioni parlamentari avevano espresso un secondo parere (in data 31 gennaio 2006), il 10 febbraio il Consiglio dei ministri riapprovava di nuovo «in via definitiva» il decreto legislativo (Consiglio dei ministri n. 43): evidentemente senza alcun riesame di merito alla luce del parere negativo degli enti territoriali, stante l'asserita (ma inesistente) urgenza.

Il 15 marzo 2006 il Presidente della Repubblica chiedeva al Governo alcuni chiarimenti nel merito e in relazione al procedimento di formazione del decreto legislativo, sospendendo l'emanazione del provvedimento; a seguito di questa richiesta di chiarimenti, il decreto legislativo è stato ulteriormente riapprovato con alcune modifiche dal Consiglio dei ministri il 29 marzo 2006 (anche se non se ne fa menzione nell'ordine del giorno della seduta n. 51 di quella data, né nel comunicato pubblicato nel sito del Governo a seguito della riunione). È stato dunque approvato in un testo formalmente (sia pure parzialmente) diverso da quello sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata. Esso è stato poi emanato il 3 aprile e pubblicato il 14 aprile.

Con il presente ricorso la regione Liguria contesta la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate per ragioni che attengono da un lato al decreto legislativo nel suo complesso, dall'altro alle singole norme.

Nel suo complesso il decreto appare viziato da gravi difetti di procedimento, attinenti in particolare alla violazione della procedura di «leale collaborazione». Come meglio si dirà, il Governo non ha rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, rendendo consapevolmente impossibile un

informato esame del nuovo testo normativo. La Conferenza unificata non ha avuto modo di esprimere formalmente il proprio parere, e sulle posizioni da essa assunte in merito al decreto legislativo il Governo non ha aperto alcuna discussione, violando quanto disposto dalla legge di delega e ribadito dalla Commissione parlamentare.

Inoltre — benché questo profilo non incida direttamente nelle attribuzioni regionali non può essere sotto-
ciuto — anche formalmente il procedimento appare gravemente carente, essendo il testo emanato diverso da quello precedentemente adottato sulla base del parere della Commissione parlamentare.

Nel merito, il decreto legislativo n. 152 del 2006 appare in molte parti eccedere la delega legislativa e porsi in contrasto con la disciplina comunitaria, con grave ricaduta sulle attribuzioni costituzionali delle regioni; inoltre è direttamente lesivo delle competenze regionali in molte sue disposizioni.

Come è stato osservato nell'ordine del giorno presentato dalle regioni in sede di Conferenza unificata, il decreto «contrasta con diverse direttive comunitarie, viola, per eccesso di delega, la stessa legge delega n. 308/2004, stravolge l'assetto delle competenze definite dall'art. 117 e 118 della Costituzione e dal decreto legislativo n. 112/1998 consolidate da numerose pronunce della Corte costituzionale» (v. sempre doc. 4).

L'opposizione che le regioni hanno manifestato nei confronti del decreto è quindi motivata da ragioni assai gravi, sia in ordine al rispetto della normativa comunitaria, sia in ordine al mantenimento degli attuali presidi legislativi, anche regionali, posti a tutela dell'ambiente. Le disposizioni del decreto producono infatti — ad avviso delle regioni — il risultato «di indebolire le politiche ambientali nel nostro Paese e la loro coerenza con le direttive dell'Unione europea, nonché quelle di determinare l'abbassamento dei livelli di tutela dell'ambiente e della salute a danno di tutti i cittadini senza, peraltro, che a questo possa corrispondere l'auspicata semplificazione delle procedure e dei processi attuativi per gli operatori e le imprese». Inoltre le nuove norme determinano «la totale paralisi dell'azione delle regioni e degli enti locali in campo ambientale data l'incompatibilità delle norme regionali vigenti con quelle dello schema di decreto».

Per fare un esempio degli effetti del decreto, si può rilevare che l'art. 63 sopprime «a far data dal 30 aprile 2006» le Autorità di bacino istituite dalla legge n. 183/1989, trasferendone le funzioni alle istituende Autorità di bacino distrettuale, senza precisare quale sia il regime transitorio, rinviato ad un atto amministrativo del Governo che ha un solo giorno per essere emanato, come poi si dirà. Come si vede, la fretteolosità di preparazione del testo normativo e la volontà di ottenerne comunque l'immediata entrata in vigore comportano conseguenze paradossali in ordine alla possibilità di dare, in sole 24 ore, un'attuazione ragionevole e congrua al decreto in presenza della notevolissima complessità dei temi trattati.

In altri casi — in particolare in materia di rifiuti — il decreto legislativo introduce una disciplina innovativa che ha l'effetto immediato di smantellare l'attuale normativa ambientale, rendendo meno rigorosa la normativa vigente e favorendo comportamenti che attualmente, anche per precisa richiesta delle norme comunitarie, costituirebbero un illecito amministrativo o penale.

D I R I T T O

1) *Illegittimità degli artt. 58 e 59.*

L'art. 58 definisce le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di difesa del suolo. Il comma 3 stabilisce che, «ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge le seguenti funzioni: a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo».

La lett. a) accentra in capo al Ministero dell'ambiente funzioni che erano attribuite alle regioni o alle autorità di bacino o che, comunque, erano svolte con la partecipazione regionale. In particolare, la lett. a) viene ad escludere l'operatività degli schemi revisionali e programmatici, che finora erano stati lo strumento, a partecipazione regionale, di finanziamento della difesa del suolo e delle autorità di bacino. Si può anche ricordare che l'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 112/1998 prevedeva l'intesa con la Conferenza Stato-regioni per la programmazione dei finanziamenti statali in materia di difesa del suolo.

Inoltre, l'art. 88, comma 1, d.lgs. n. 112/1998 dichiara compiti di rilievo nazionale la programmazione ed il finanziamento degli interventi di difesa del suolo, ma il comma 2 richiede il parere della Conferenza unificata. Ancora, l'art. 89, comma 1, lett. h) conferisce in via esclusiva alle regioni e agli enti locali la programmazione e pianificazione degli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri. Infine, l'art. 89, comma 5, stabilisce che «per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione».

L'art. 58, comma 3, lett. *a*), in relazione alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo, comprime la posizione delle regioni, violando in questo modo l'art. 76 della Costituzione, sia per il carattere innovativo delle norme sia perché si peggiora la posizione regionale (v. art. 1, comma 1 e comma 8, legge n. 308/2004, che richiede specificamente il rispetto delle attribuzioni conferite alle regioni dal d.lgs. n. 112/1998). La regione è legittimata a far valere vizi di costituzionalità di leggi che, in materie regionali, implicano una meno-mazione della posizione regionale (v., ad es., le sentt. n. 503/2000, 206/2001, 110/2001, 303/2003 — in relazione al d.lgs. n. 198/2002, 280/2004). Poiché tale lesione si produce proprio attraverso la violazione del 76 della Costituzione, l'illegittimità denunciata si traduce in lesione di competenza regionale, che le regioni sono legittimate a denunciare.

Peraltro, la lett. *a*) viola anche direttamente, in relazione alla programmazione ed al finanziamento, l'art. 118 della Costituzione ed il principio di leale collaborazione, perché accentra allo Stato funzioni amministrative in materie regionali senza alcun coinvolgimento delle regioni, violando così i principi fissati da codesta Corte a partire dalla sent. n. 303/2003.

In relazione alla funzione di controllo, poi, la lett. *a*) oltre ad essere illegittima per tutte le ragioni appena indicate, lo è anche perché accentra una funzione allo Stato in mancanza di esigenze di esercizio unitario, dato che il controllo sugli interventi di difesa del suolo può essere adeguatamente svolta a livello locale (anzi, il controllo su un intervento viene svolto in modo senz'altro più adeguato a livello locale e da parte dell'ente che conosce meglio le particolarità del territorio).

L'art. 58, comma 3, lett. *b*) attribuisce al Ministero dell'ambiente la «previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza».

Anche questa norma viola l'art. 118, primo comma, della Costituzione, ed il principio di leale collaborazione in quanto accentra allo Stato una funzione amministrativa in assenza di esigenze di esercizio unitario e, comunque, senza prevedere l'intesa della regione interessata. La lett. *b*) innova nell'ordinamento, alterando il riparto di funzioni previsto in relazione al rischio idrogeologico (v. l'art. 108, comma 1, lett. *a*), d.lgs. n. 112/1998 e la direttiva del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2004, modificata dalla direttiva 25 febbraio 2005) e peggiorando la posizione regionale. Dunque, la lett. *b*) viola l'art. 76 della Costituzione e la sfera di competenza regionale in materia di difesa del suolo, per le ragioni esposte in relazione alla lett. *a*). La competenza regionale nella materia *de qua* è pacifica e discende dalla competenza in materia di governo del territorio, di protezione civile e dal modo in cui la giurisprudenza costituzionale intende l'art. 117, secondo comma, lett. *s*).

L'art. 59 disciplina le Competenze della conferenza Stato-regioni.

Secondo tale disposizione, la Conferenza formula «pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 57, in ordine alle attività ed alle finalità di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

Le successive lettere da *a*) ad *e*) dettagliano tale funzione generale in relazione a singoli ambiti, senza mutare la qualità del ruolo così individuato. È di tutta evidenza che nell'intero art. la parola intesa, che dovrebbe identificare il centro delle funzioni della Conferenza, non figura neppure una volta. Al contrario, essa appare formulare «proposte» (lett. *a* e *b*), «osservazioni» (lett. *c*), sui piani di bacino, ai fini della loro conformità ad indirizzi e i criteri che non hanno condiviso!), esprimere «pareri» (lett. *d*) e lett. *e*).

È chiaro che la Conferenza, ben al contrario che essere valorizzata, subisce un netto depotenziamento delle proprie funzioni, e viene persino caratterizzata in termini generali come un organismo meramente consultivo.

Risulta paradossale, e costituzionalmente illegittimo, che dopo la riforma del Titolo V operata nel 2001 il legislatore statale pretenda di ridurre la Conferenza Stato-regioni ad un mero ruolo consultivo. Tra l'altro, questa riduzione viola in modo palese la lettera e lo spirito della legge di delega, che, accanto ad altri criteri di garanzia per le regioni già ricordati, tra l'altro poneva il vincolo della valorizzazione del ruolo e delle competenze degli organismi a composizione mista statale e regionale (lettera *c*) del comma 9 dell'art. 1 della legge delega n. 308 del 2004).

2) Illegittimità degli artt. 63 e 64.

A) Illegittimità costituzionale dell'accorpamento delle funzioni in macrodistretti e della sostituzione delle Autorità di bacino con le nuove Autorità di distretto.

L'art. 63, comma 3, dispone: «Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di Bacino Distrettuale

di cui alla parte terza del presente decreto». Il riferimento generico alla «(terza parte)» (alla quale in realtà la disposizione appartiene) è in effetti curioso, dato che le autorità distrettuali sono istituite dal comma 1 dello stesso articolo, in corrispondenza degli otto distretti idrografici individuati nel successivo art. 64.

Tale norma riaccorpa in otto distretti i numerosi bacini che la legge n. 183/1989 istituiva, suddividendoli in bacini nazionali, interregionali e regionali. Tra gli otto distretti figurano il distretto della Sardegna, quello della Sicilia, ed il distretto idrografico pilota del Serchio, di ridottissime dimensioni.

L'intero territorio nazionale è dunque suddiviso grossolanamente nei rimanenti cinque distretti, vagamente corrispondenti a delle macro-regioni. Questa suddivisione è decisa «dall'alto» senza alcuna partecipazione alla decisione da parte delle regioni. La suddivisione è artificiale e priva di senso: ad es., la divisione dell'Italia appenninica in tre fasce (nord, centro e sud) imporrà addirittura di valutare congiuntamente problematiche inerenti a versanti diversi (tirrenico e adriatico).

Gli organi dei nuovi distretti sono individuati dall'art. 63, comma 2, nella Conferenza istituzionale permanente, nel segretario generale, nella segreteria tecnico-operativa e nella Conferenza operativa di servizi. La stessa disposizione rinvia la definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica «sentita la Conferenza Permanente Stato — regioni», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Ancora, lo stesso d.P.C.m. «disciplina il trasferimento di funzioni e regola il periodo transitorio».

Le disposizioni impugnate appaiono da un lato gravemente lesive delle attribuzioni regionali, dall'altro — e proprio perciò — lesive dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega.

Sotto il primo profilo va osservato che la sezione in cui trovano collocazione le disposizioni impugnate evoca con chiarezza sin dal titolo — «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione» — che la disciplina contenuta insiste sulla materia «governo del territorio», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, assegna alla competenza concorrente.

Come codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato, nelle materie concorrenti lo Stato può intervenire esclusivamente con norme legislative di principio, e non può riservare a sé e alle proprie strutture decentrate funzioni amministrative che non siano giustificate dalla «chiamata in sussidiarietà»; e che, anche qualora l'attrazione al centro di funzioni «unitarie» possa essere giustificato in nome del principio di sussidiarietà o qualora il particolare intreccio di competenze (coinvolgente anche competenze esclusive dello Stato, ex art. 117, secondo comma, della Costituzione) consentisse allo Stato di esercitare determinate funzioni amministrative incidenti in materie di competenza regionale, tuttavia ciò non può avvenire che nel rispetto del principio di leale collaborazione, inteso in senso «forte» (e quindi attraverso procedure di codecisione, non semplicemente «sentendo» la Conferenza Stato-regioni), e del principio di proporzionalità.

Commisurate a tali parametri, le norme che sopprimono le Autorità di bacino e istituiscono le nuove Autorità distrettuali si rivelano affette da illegittimità costituzionale sotto diversi profili.

In primo luogo, l'unificazione sotto un'unica autorità di bacini che non hanno in realtà alcuna correlazione realizza un accentramento privo di qualunque giustificazione ed espropria le regioni delle proprie naturali competenze, in violazione sia della competenza legislativa di cui all'art. 117 della Costituzione che del principio di sussidiarietà.

In secondo luogo, i distretti stessi sono configurati come enti amministrativi sovraregionali, distorcendo completamente la fisionomia delle Autorità di bacino, così come impostate dalla legge 183/1989. Queste infatti erano modellate con riferimento a dimensioni idrogeografiche «naturali», che ne giustificavano la competenza pianificatoria e decisionale, mentre la Autorità distrettuali istituite dalle disposizioni impugnate rappresentano delle semplici articolazioni burocratico-amministrative, che costituiscono in realtà una sorta di amministrazione decentrata dello Stato in cui la centralizzazione amministrativa è appena temperata da elementi di partecipazione minoritaria delle regioni.

Si consideri che, ai sensi della legge n. 183/1989, le regioni erano contitolari del governo dei bacini nazionali (configurati come organismi a partecipazione mista Stato-regioni) e titolari esclusive delle funzioni relative ai bacini regionali e interregionali. Oggi, all'opposto, rappresentanti delle regioni sono presenti in netta minoranza nel fondamentale organo decisionale, la Conferenza istituzionale permanente (che nomina anche il Segretario generale), nonché nella Conferenza operativa, le cui competenze sono peraltro piuttosto oscure.

La regola secondo la quale si decide a maggioranza, espressamente enunciata al comma 4, data la composizione sperequata dell'organo (in cui il numero dei rappresentanti dello Stato è sempre sette, mentre quello dei rappresentanti delle regioni dipende da quante regioni sono concretamente coinvolte, ma queste non sono mai pari a sette), appare espropriare le regioni da qualsiasi garanzia giuridica delle loro prerogative.

Infine, se pure fosse giustificata secondo il principio di sussidiarietà la suddivisione del territorio in distretti privi di corrispondenza con precisi bacini fluviali interconnessi, le regioni non sono state chiamate ad esercitare alcun ruolo nella determinazione dell'ambito dei distretti. Va considerato che, sotto questo profilo, il decreto legislativo non contiene norme generali ed astratte, ma opera come legge provvedimento, in materia di competenza regionale. Secondo la stessa giurisprudenza di codesta Corte, l'assunzione in legge di decisioni concrete non può privare delle garanzie previste dalla Costituzione: il che vale ugualmente, ed a maggiore ragione, per le competenze delle regioni, alle quali viene così sottratta ogni possibilità di codecisione.

B) Specifica illegittimità del potere normativo attribuito al decreto del Presidente del Consiglio dall'art. 63, commi 2 e 3.

Si deve poi specificamente evidenziare che, come detto, che al d.P.C.m. è attribuita anche una funzione regolamentare (v. art. 63, commi 2 e 3).

Innanzitutto, si tratta di un'attribuzione connessa all'accorpamento dei distretti, illegittima per le stesse ragioni sopra esposte.

Se essa potesse essere giustificata in nome del principio di sussidiarietà, il corrispondente potere andrebbe comunque esercitato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la quale non può semplicemente essere «sentita».

C) Specifica illegittimità della soppressione delle Autorità di bacino a partire dal 30 aprile, in relazione all'impossibilità di dettare entro tale termine la disciplina transitoria.

Inoltre, tale potere normativo risulta dover essere esercitato ... in un solo giorno: non prima del 29 aprile 2006, perché la norma autorizzativa del decreto legislativo non sarebbe ancora in vigore, ma neppure dopo il 30 aprile, perché le norme transitorie interverrebbero ... ad Autorità di bacino già venute meno ai sensi del comma 3. Dietro tale assurdità, tuttavia, si cela la ben più sostanziale illegittimità della norma che prevede la soppressione delle Autorità di bacino a partire dal 30 aprile, prima che possano essere definite le fasi di transizione, se pure il nuovo sistema fosse legittimo.

La soppressione delle Autorità di bacino decorre dallo stesso 30 aprile, per cui è evidente che l'emanazione di una normativa transitoria diviene pressoché impossibile, dato che l'emanazione del d.P.C.m. è soggetta ad una procedura complessa, descritta dall'art. 63, comma 2, nel corso della quale deve essere sentita la Conferenza Permanente Stato-regioni.

A prescindere dalla già lamentata insufficienza di una forma così tenue di «cooperazione», vi è il rischio, ma si dovrebbe dire la certezza — che la soppressione immediata delle Autorità di bacino, in assenza di una regolazione transitoria — apra un periodo di incertezza sulle competenze ad emanare gli atti e a svolgere le funzioni di gestione, vigilanza e controllo che le Autorità svolgono da tempo a tutela degli interessi pubblici fondamentali che hanno in cura.

D) Illegittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 sotto il profilo della violazione della legge di delega.

Va altresì evidenziata l'eccesso di delega in relazione sia all'oggetto di essa che ai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega.

Infatti, quanto all'oggetto, va sottolineato che la dizione «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative ...», anche mediante la redazione di testi unici» (art. 1, comma 1, legge n. 308/2004) fa riferimento alle classifiche funzioni di coordinamento normativo, preordinate ad una mera razionalizzazione della legislazione vigente. Come codesta ecc.ma Corte ha sistematicamente ripetuto (*cfr.* da ultimo le sent. 303/2005, 66/2005, 280/2004), «la revisione e il riordino, ove comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, necessitano della indicazione di principi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti» (sent. 66/2005, che cita il precedente della sent. 354/1998). Nel presente caso l'oggetto della delega prevede solo il «riordino», neppure la «revisione», per cui la massima espressa dalla giurisprudenza costituzionale va applicata con ancora maggiore rigore.

Accanto a ciò, nel definire i contorni del potere legislativo delegato, la legge n. 308 (art. 1, comma 8) indica innanzi ad ogni altro criterio «il rispetto... delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge

15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»: è perciò evidente che il legislatore delegato era tenuto a non modificare il quadro delle attribuzioni regionali — quadro che invece, come si è visto, risulta gravemente compromesso dalle scelte compiute dalle disposizioni censurate.

D'altro canto, nessuno dei «principi e criteri direttivi» poi elencati dall'art. 1, comma 8, autorizza un'innovazione legislativa e amministrativa come quella apportata dalla sovversione del sistema delle Autorità di bacino. Tra i principi e criteri direttivi più specifici dettati dal comma 9 si trova invece questa indicazione:

c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa, semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale».

Come si vede, la legge di delega presuppone piuttosto il mantenimento ed il miglioramento della funzionalità degli organismi esistenti, fondati sull'unità dei bacini idrografici, senza prevederne o consentirne affatto la soppressione e la sostituzione con un sistema radicalmente diverso, ispirato a principi divergenti, che avrebbero dovuto in ogni caso essere enunciati.

La legge di delega, dunque, non consente una legislazione delegata che sovverte l'ordinamento amministrativo introdotto dalla legge n. 189/1989 e lo sostituisce con un sistema centralistico di gestione delle politiche di tutela idrogeologica del territorio, per lo più causando un periodo di grave incertezza nella fase transitoria e esautorando le regioni, sostituendo il sistema della Autorità di bacino con una «zonizzazione» del territorio nazionale dominata da un sistema di gestione affidato ad un complesso di organi collegiali inediti e sperequanti.

Si consideri che la violazione della legge di delega si identifica in questo caso con la lesione delle prerogative regionali, e che il motivo è dunque perfettamente ammissibile.

3) *Illegittimità degli artt. 65, 67, 69, 116 e 117.*

L'art. 65 prevede e disciplina il piano di bacino distrettuale. L'art. 67 prevede e disciplina i piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio. L'art. 116 prevede e disciplina i programmi di misure, che a loro volta integrano i piani di tutela di cui all'art. 121. L'art. 117 prevede e disciplina i piani di gestione, che rappresentano una «sottoarticolazione interna del Piano di bacino distrettuale».

I diversi piani di tutela risultano così intrecciati e parzialmente sovrapposti, in violazione della lett. *g)* del comma 8 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, che enuncia quale criterio direttivo quello di prevedere misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale. Inoltre, risulta così non rispettata la lettera *c)* del comma 9 dell'art. 1 della stessa legge, che pone il criterio del superamento della sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale.

Quanto ai piani di gestione dei bacini idrografici va infine lamentata, in relazione all'art. 116, l'incompleta attuazione dell'art. 14 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, concernente l'obbligatoria fase di informazione e consultazione pubblica. L'art. 116, infatti, si limita a richiamare le procedure di cui all'art. 66, ed a disporre, in termini del tutto generici, che le Autorità di bacino debbano «garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»: mentre la direttiva doveva essere attuata mediante la previsione normativa delle specifiche regole volte ad assicurare che per ciascun distretto idrografico «siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti» (non solo dunque per i soggetti istituzionali competenti) i documenti previsti dallo stesso art. 14 della direttiva (calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano, valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, con tutte le ulteriori specificazioni previste dalla direttiva). Risulta così violato il principio di delega relativo alla piena attuazione delle direttive comunitarie.

Le disposizioni impugnate sono dunque illegittime per violazione dell'art. 76 della Costituzione e della normativa comunitaria.

4) *Illegittimità dell'art. 74.*

La sezione II della parte III riguarda la Tutela delle acque dall'inquinamento. L'art. 74 reca le Definizioni rilevanti nella materia.

Il comma 1, lett. *ff*), definisce «scarico» «qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione». In questo modo, viene modificato il concetto di scarico quale risultante dall'art. 2, comma 1, lett. *bb*), d.lgs. n. 152/1999, perché l'immissione non deve più essere «diretta tramite condotta». Tale innovazione incide sul concetto-cardine dell'intera disciplina, sulla base del quale si erano formate una copiosa dottrina e una ormai consolidata giurisprudenza, che avevano risolto il difficile problema della distinzione delle acque di scarico dai rifiuti, al fine di definire l'appropriato trattamento dei rifiuti liquidi. Infatti, il d.lgs. n. 22/1997 esclude dal proprio ambito di applicazione le acque di scarico (v. l'art. 8) ed il criterio per distinguere i rifiuti dalle acque di scarico era dato proprio dall'art. 2, comma 1, lett. *bb*) d.lgs. n. 152/1999. Il riferimento, contenuto in questa disposizione, all'«immissione diretta tramite condotta» implicava una «conduzione», una convogliabilità del reflu, sia tramite canalizzazioni strutturali sia tramite canalizzazioni di fatto. La nozione di scarico introdotta dal d.lgs. n. 152/1999 costituiva il parametro di riferimento per stabilire l'ambito di operatività delle normative in tema di tutela delle acque e dei rifiuti, nel senso che i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto comunque non canalizzato, rientravano nella disciplina dei rifiuti ed il loro smaltimento era disciplinato dal d.lgs. n. 22/1997.

L'art. 74, comma 1, lett. *ff*), dunque, rimette in discussione il difficile rapporto tra normativa sulle acque e normativa sui rifiuti, limitando in sostanza l'applicazione di questa e riducendo i controlli sui casi di introduzione di sostanze nei corpi ricettori in assenza di condotta.

Tale innovazione, oltre ad essere irragionevole (con violazione dell'art. 3 della Costituzione), contrasta con la legge delega, sia per il fatto stesso di essere un'innovazione (il Governo aveva meri compiti di «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie» sia perché diminuisce la tutela dell'ambiente e della salute (mentre l'art. 1, comma 8, lett. *a*) pone come principio direttivo la garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana»; v. anche le lett. *b*) e *f*).

La regione è legittimata a far valere vizi di costituzionalità di leggi che, in materie regionali, implicano una menomazione della posizione regionale (v., ad es., le sentt. n. 503/2000, 206/2001, 110/2001, 303/2003 — in relazione al d.lgs. n. 198/2002, 280/2004). Questa è menomata sotto tre diversi aspetti. In primo luogo, è il territorio stesso della regione che viene danneggiato dal fatto che i rifiuti liquidi sono sottratti alla normativa sui rifiuti e assimilati agli scarichi idrici, con conseguente lesione della posizione regionale di rappresentante generale degli interessi della popolazione stanziata su quel territorio (art. 5 della Costituzione: v. sentt. n. 51/1991 e n. 276/1991). In secondo luogo, l'attività legislativa ed amministrativa che la regione svolge nella materia in questione (di pacifica competenza regionale: v., già prima del 2001, l'art. 101 d.P.R. n. 616/1977, l'art. 81, d.lgs. n. 112/1998 e l'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 152/1999) risente dell'illegittimità delle norme statali di base, perché quell'attività è costretta a svolgersi in un quadro illegittimo, con conseguente rischio di illegittimità derivata: di qui l'evidente pregiudizio per le competenze regionali, sotto il profilo della stabilità degli atti regionali e della certezza del diritto. Infine, la diminuita tutela dell'ambiente aggrava i compiti che la regione e gli enti locali devono svolgere per far fronte ai possibili danni: dunque, la palese violazione dell'art. 76 (e dell'art. 3) si traduce in lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria della regione e degli enti locali (e la giurisprudenza costituzionale ha ormai chiarito che esiste un collegamento fra la finanza locale e la finanza regionale, per cui le regioni possono agire anche a tutela della prima: v. le sentt. n. 417/2005 e n. 533/2002).

La norma impugnata, dunque, da un lato viola norme costituzionali e, dall'altro, lede (sotto più profili) le prerogative costituzionali della poichè tale lesione si produce proprio attraverso la violazione degli artt. 3 e 76, l'illegittimità denunciata si traduce in lesione di competenza regionale, che le regioni sono legittimate a far valere (come risulta dalla giurisprudenza costituzionale sopra citata).

L'art. 74, comma 1, lett. *h*), introduce nelle definizioni di acque reflue industriali il criterio «qualitativo» in sostituzione di quello della «provenienza» [v. art. 2, comma 1, lett. *h*) d.lgs. n. 152/1999]. Ciò costituisce un oggettivo passo indietro nella tutela delle acque dall'inquinamento e determinerà grosse complicazioni applicative. Inoltre, la nuova norma non rispecchia neppure la definizione prevista dall'art. 2 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. L'art. 74, comma 1, lett. *h*), dunque viola l'art. 117, primo comma,

della Costituzione, il principio di ragionevolezza e, per le stesse ragioni esposte in relazione all'art. 74, comma 1, lett. *ff*), l'art. 76 della Costituzione. Attraverso tali violazioni, la norma lede le prerogative regionali, per le ragioni esposte in relazione all'art. 74, comma 1, lett. *ff*).

L'art. 74, comma 1, lett. *n*) innova la definizione di agglomerato di cui all'art. 2, comma 1, lett. *m*) d.lgs. n. 152/1999, facendo riferimento alle attività produttive (invece che alle attività economiche) e all'imprecisato concetto di «fognatura dinamica». Anche tale norma risulta di difficile applicazione, con conseguente pregiudizio per la tutela dell'ambiente, e inoltre è in contrasto con la definizione di agglomerato stabilita dall'art. 2 della direttiva 91/271/CEE. Essa, dunque, viola (per le ragioni viste nel punto precedente) gli artt. 3, 76, e 117, primo comma, della Costituzione, arrecando lesione alle prerogative regionali in materia di competenza regionale.

L'art. 74, comma 1, lett. *oo*) e comma 2, lett. *qq*) forniscono due definizioni di «valore limite di emissione»; la seconda è conforme a quella fornita dall'art. 2, n. 40, direttiva 2000/60, mentre la lett. *oo*) aggiunge, irragionevolmente, una seconda e diversa definizione, che determina incertezza del diritto e difficoltà interpretative ed applicative: tale norma, dunque, risulta in contrasto con gli artt. 117, primo comma, 3 e, in quanto la difficoltà applicativa si può tradurre in una diminuita tutela dell'ambiente, con la legge di delega e con l'art. 76 della Costituzione [v. quanto esposto sulla lett. *ff*)]. Tali violazioni pregiudicano la tutela del territorio regionale e l'efficienza dell'azione regionale di tutela ambientale, per cui, per le ragioni sopra viste, si traducono in lesione della competenza regionale.

L'art. 74, comma 2, lett. *ee*) definisce «sostanze pericolose» le «sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe». Come è evidente, la norma dà una definizione di sostanze pericolose così generica da risultare fuorviante e di nessuna utilità sotto il profilo applicativo. È vero che tale definizione corrisponde a quella di cui all'art. 2, n. 29, della direttiva 2000/60 CE, ma compito del legislatore nazionale è appunto quello di integrare le norme delle direttive e renderle applicabili. Ciò non è avvenuto per il concetto di «sostanze pericolose», e le difficoltà applicative su questo importante punto pregiudicano, come è facilmente intuibile, la migliore tutela dell'ambiente; né tale pregiudizio è interamente superabile in virtù degli elenchi di sostanze nocive che, a vari fini, sono previsti da singoli atti normativi statali perché la tutela dell'ambiente necessita di una precisa definizione generale, al fine, ad esempio, di far fronte alle nuove sostanze pericolose. Anche in questo caso, dunque, sono violati l'art. 3 e, in virtù della diminuita tutela dell'ambiente, l'art. 76 della Costituzione, con pregiudizio sull'attività regionale in materia [v., sia per la violazione della delega sia per la legittimazione regionale, quanto esposto in relazione alla lett. *ff*)].

5) Illegittimità dell'art. 91, comma 1, lett. *d*), e comma 2.

L'art. 91, comma 1, lett. *d*) dichiara «aree sensibili» «le aree costiere dell'Adriatico-Nord occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa».

Tale norma contrasta con la direttiva comunitaria 91/271/CE [v. l'allegato 2, lett. *a*)], che non prevede il limite dei 10 km. In relazione a tale violazione, già operata dal d.lgs. n. 152/1999 l'art. 18, comma 2, lett. *d*), è stata anche avviata una procedura di infrazione comunitaria (n. 2002/2124), che si è conclusa con un provvedimento sanzionatorio. La norma, dunque, viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione e, in quanto sottrae parte dei corsi d'acqua alla categoria delle «aree sensibili» art. 1, comma 8, lett. *a*), *b*) e *f*), legge n. 308/2004. Tali violazioni si traducono in lesione della posizione della regione, sia per quanto esposto in relazione all'art. 74, comma 1, lett. *ff*), sia per la situazione di incertezza del diritto in cui deve continuare ad operare la regione, di fronte al contrasto tra legge italiana e direttiva comunitaria.

L'art. 91, comma 2, stabilisce che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, ... individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto». Tale norma viola l'art. 118, primo comma, della Costituzione perché non sussistono ragioni di esercizio unitario che giustificano la competenza statale. L'applicazione dei criteri fissati dal decreto può e deve avvenire a livello regionale, e ciò è confermato dal fatto che l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 152/1999 attribuiva alle regioni, previo parere dell'autorità di bacino, l'individuazione di ulteriori aree sensibili. Dunque, con l'art. 91, comma 2, lo Stato si riappropria di funzioni amministrative già decentrate a livello regionale e si conferma l'impianto centralistico dell'intero decreto legislativo. Questa «marcia indietro», nel processo autonomistico implica anche violazione dell'art. 5 della Costituzione (che impone di «promuovere» le autonomie locali) e dell'art. 76 della Costituzione, dato che l'art. 1, comma 8, legge n. 308/2004, come già ricordato, richiede il rispetto «delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»: pare chiaro che il

Governo doveva rispettare anche le attribuzioni conferite alla regione dal d.lgs. n. 152/1999, ma, comunque, il potere di individuazione delle aree sensibili era attribuito alle regioni già dal d.lgs. n. 112/1998, dato che l'art. 80 non lo menzionava fra i «compiti di rilievo nazionale».

In subordine, qualora si ritengano insussistenti le violazioni sopra illustrate, l'art. 91, comma 2, dovrebbe comunque essere dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede il parere della Conferenza invece dell'intesa, necessaria in base ai principi fissati dalla Corte costituzionale in relazione ai casi «chiamata in sussidiarietà» contraddice.

6) *Illegittimità dell'art. 96.*

Il comma 1 dell'art. 96 riscrive l'art. 7 del T.U. delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, apportando alcune modificazioni al testo introdotto dal d.lgs. 152/1999 (art. 23, comma 1), che incidono sul procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica. Il nuovo testo dispone che le domande relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni siano trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine rispettivamente di novanta e di quaranta giorni «comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto». La norma dispone ancora che «decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario *ad acta* che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina».

Si deve sottolineare — oltre alla singolarità del fatto che sia l'Autorità di bacino a dare il parere vincolante sul rispetto del Piano di tutela approvato dalla regione — il carattere assai dettagliato della disciplina dettata dallo Stato in materia di competenza regionale, con violazione delle competenze di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, riconosciute anche dall'art. 89, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 112/1998.

Inoltre, la previsione che le nuove Autorità di Bacino, ora connotate da una composizione a predominanza statale, esprimano sulle grandi derivazioni il parere in un termine che passa da 40 giorni a 90 giorni e che esso sia vincolante, e che in caso di mancata espressione del parere non operi più il silenzio assenso, ma si proceda alla nomina di un commissario *ad acta* che ha altri 90 giorni per esprimersi, da un lato sottrae alle regioni competenze già loro spettanti, dall'altro comporta una enorme dilatazione dei tempi, in aperto contrasto quindi con gli obiettivi di semplificazione indicati dalla legge di delega (art. 1, comma 9, lett. b).

Nonostante la materia della gestione di tali procedimenti sia già stata delegata alle regioni (art. 86, 89 del d.lgs. n. 112/1998), le competenze regionali sono completamente ignorate dalla disciplina impugnata, sicché anche sotto questo profilo essa appare lesiva della stessa legge di delega che impone al legislatore delegato il rispetto del riparto di competenze fissato dal decreto n. 112/1998.

L'art. 96, comma 1, dunque, viola l'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, l'art. 118, primo comma, (perché prevede una funzione amministrativa statale in violazione del principio di sussidiarietà), e l'art. 76 della Costituzione, perché viola la legge di delega menomando la posizione regionale.

Quanto osservato in relazione al comma 1 vale ugualmente in relazione agli altri commi dell'art. 96, i quali contengono una disciplina analitica e dettagliata, quasi si trattasse di riscrivere il testo unico del 1933 con la logica di allora: si vedano, ad es., i criteri puntuali di cui al comma 2 ed al comma 9.

Ma, come ha osservato codesta ecc. Corte nella sent. n. 31/2006, a proposito della gestione del demanio idrico, «alla luce del nuovo testo dell'art. 118 della Costituzione, dopo la riforma del Titolo V della Parte II, l'attribuzione alle regioni ed agli enti locali delle funzioni amministrative in materia è sorretta dal principio di sussidiarietà». Non appare perciò legittimo che lo Stato emani in materia norme legislative che entrano analiticamente nel dettaglio, sono autoapplicative sino al punto di svuotare l'ambito di discrezionalità della regione, sottopongono l'uso dei poteri normativi che residuano alla regione a direttive delle quali non si indicano neppure l'autorità competente e le modalità di emanazione (a tacere dell'obbligo di rispettare nella formazione di esse il principio di leale cooperazione: *cfr.* comma 11, che viola il divieto di atti di indirizzo dopo la legge cost. n. 3/2001 ed il principio di leale collaborazione).

Inoltre, la disciplina delle derivazioni d'acqua non è contemplata nell'oggetto della delega, e l'attenuazione del livello di protezione ambientale (si veda la sanatoria degli abusi contemplata dal nuovo art. 17, comma 6, r.d. n. 1775/1933) contraddice uno dei principi direttivi della delega stessa.

Per queste ragioni, e salvi i più specifici rilievi mossi alle sue singole disposizioni, l'art. 96 risulta dunque illegittimo nella sua interezza per violazione degli artt. 117, 118 e 76 della Costituzione.

7) *Illegittimità degli artt. 113 e 114.*

Le disposizioni degli artt. 113 e 114 riguardano diverse misure di tutela delle acque. Esse sono però accomunate da una identica illegittima impostazione dei rapporti tra autonomia legislativa e amministrativa regionale e «direzione» statale, come di seguito specificato.

L'art. 113 (Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) al comma 1, assegna alle regioni i compiti di «disciplinare» e di «attuare» *a)* le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, e *b)* i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni.

Tuttavia, l'esercizio delle funzioni regionali viene subordinato al «previo parere del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio». Si realizza così un'inconsueta quanto illegittima sottoposizione della regione, anche nell'esercizio delle sue funzioni normative, ad ingerenze esercitate dall'autorità amministrativa statale: il che è palesemente contrario all'assetto delle competenze posto dagli artt. 117 e 118, nonché agli stessi limiti prescritti dalla legge di delega. Né si può salvare la disposizione attraverso un'interpretazione adeguatrice che riporti il «previo parere» ad una funzione di ausilio meramente tecnico: se anche non mancano nella legislazione esempi di funzioni amministrative il cui esercizio da parte delle regioni è sottoposto al parere di organismi tecnici, e ciò a protezione degli specifici interessi che essi hanno in cura, nel presente caso ciò non è in alcun modo sostenibile. Il «previo parere» è espresso dal Ministero, senza alcuna ulteriore indicazione soggettiva o oggettiva che possa ridurre l'ingerenza di un organo caratteristicamente dotato di funzioni politico-amministrative alla dimensione della mera discrezionalità tecnica o tecnico-scientifica.

Di qui l'illegittimità costituzionale di tale vincolo posto dal comma 1.

L'art. 114 (Dighe) Si occupa nel primo comma, a cui è circoscritta la presente impugnazione, esclusivamente della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica: anche in questo caso l'autonomia normativa regionale è riconosciuta ma sottoposta al «previo parere» del ministero. Valgono perciò le stesse censure mosse all'articolo precedente.

8) *Illegittimità dell'art. 121.*

L'art. 121 disciplina i piani di tutela delle acque. Il comma 2 dispone che «le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi». Dispone inoltre che «le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza».

In questi termini, il piano adottato dalla regione risulta sottoposto alla «supervisione» del Ministero, a cui il Piano va trasmesso per le «per le verifiche di competenza». La norma appare palesemente lesiva delle prerogative costituzionali delle regioni come stabilite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Inoltre, la previsione eccede i limiti della delega legislativa, essendo in chiara contraddizione con l'assetto delle funzioni amministrative che vigeva prima della riforma costituzionale del Titolo V, e precisamente con l'art. 44 del d.lgs. n. 152/1999, ora abrogato, dato che il Piano deliberato dalle regioni non soggiaceva ad alcun controllo ministeriale.

Non appare consentito allo Stato modificare in senso meno favorevole alle regioni il quadro delle competenze legislative e amministrative vigente prima della riforma costituzionale, come codesta ecc. Corte ha avuto già modo di affermare esplicitamente in relazione ai rapporti finanziari (sent. n. 320/2004): e ciò in particolare modo quando — come nel presente caso è la stessa legge di delega che impone di valorizzare, e non restringere, il ruolo delle regioni.

9) *Illegittimità dell'art. 124, comma 7.*

L'art. 124 disciplina i criteri generali per le autorizzazioni agli scarichi.

Il comma 7 detta una disciplina dettagliata cedevole sulla procedura di autorizzazione. Le norme statali cedevoli nelle materie regionali non sono più ammesse dopo la legge cost. n. 3/2001, a meno che siano necessarie per rendere operative funzioni amministrative «attratte in sussidiarietà» (sent. n. 303/2003) o per attuare direttive comunitarie. Poiché la competenza amministrativa è attribuita all'autorità d'ambito o alla provincia, il comma 7 viola la competenza legislativa regionale.

10) *Illegittimità dell'art. 148, comma 4 e 5, dell'art. 149, comma 6, e dell'art. 154.*

Nell'ambito della Parte Terza del decreto impugnato il legislatore statale disciplina, alla Sezione Terza, la «Gestione delle risorse idriche», ivi compreso, al Titolo II, il «Servizio idrico integrato».

La disciplina di tale servizio, come è noto e come meglio si dirà, spetta alle regioni, secondo il riparto di competenze di cui all'art. 117 della Costituzione. Ed infatti, nel tentativo di individuare il fondamento costituzionale della potestà legislativa così esercitata il legislatore statale precisa subito che la propria disciplina è limitata ai «profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» (art. 141, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).

Senonché, se dall'astratta enunciazione dell'art. 141 cit. si passano ad esaminare in concreto le successive disposizioni dettate dal legislatore statale, ci si avvede immediatamente che esse travalicano di gran lunga i legittimi ambiti di intervento statale.

Appare infatti del tutto evidente come la normativa statale — quando non risulta *ictu oculi* del tutto estranea rispetto agli ambiti indicate all'art. 141, comma 1 — sia stata comunque emanata senza tenere nel dovuto conto il riparto costituzionale, come precisato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale: ciò tanto — in via generale — con riguardo alla ricostruzione delle «materie» di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione (evocate all'art. 141, comma 1, d.lgs. n. 152/2006: ambiente, concorrenza, livelli essenziali delle prestazioni) operata dalla giurisprudenza costituzionale nel corso di questi ultimi anni, quanto — a livello particolare — con riferimento specifico all'inquadramento costituzionale del servizio idrico integrato, del quale la Corte ha avuto recentemente occasione di occuparsi.

Con riferimento al primo dei due profili indicati (la ricostruzione delle materie), va infatti innanzitutto osservato come i titoli di competenza invocati dal legislatore statale consistano non già in «normali materie» di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione (le quali legittimerebbero una competenza statale legislativa esclusiva) ma piuttosto in «materie trasversali» le quali — come ben noto — se da un lato consentono un intervento statale con riferimento a qualunque materia, ivi comprese quelle riservate *ex art.* 117, quarto comma, alla competenza esclusiva regionale, dall'altro, proprio per tale ragione, impongono che l'intervento statale sia limitato tassativamente alla disciplina di quanto è strettamente necessario al conseguimento della finalità cui la clausola trasversale medesima è preordinata: pena, in caso contrario, il fin troppo evidente sostanziale svuotamento di qualunque prerogativa costituzionale delle regioni.

Tali principi sono già stati bene e chiaramente evidenziati da parte di codesta Corte.

Così, innanzitutto, con riferimento alla materia della tutela «dell'ambiente» art. 117, secondo comma, lett. *s*), della Costituzione, la Corte ha chiarito inequivocabilmente come sia da escludere che essa si configuri come «“materia” senso tecnico», riconducibile ad una «sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Secondo la Corte, «è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (Corte cost. n. 407-2002, punto 3.2 in diritto). Tale conclusione, del resto, emerge anche dai lavori preparatori della legge cost. n. 3/2001, i quali inducono «a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali», di modo che «si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato» (ancora Corte cost. n. 407-2002, cit., punto 3.2 in diritto).

Considerazioni analoghe valgono anche per quanto riguarda la «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost.), la quale è stata parimenti qualificata da codesta Corte come una «materia-funzione» caratterizzata da un'estensione non rigorosamente circoscritta e determinata, ma piuttosto «trasversale», dal momento che «si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi — alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle regioni»: dal che consegue la necessità «di basarsi sul criterio di proporzionalità-adequatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato» (Corte cost. n. 272/2004, punto 3 in diritto).

Quanto alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost.) essa appare del tutto estranea rispetto all'oggetto delle disposizioni statali relative al servizio idrico: e del resto codesta Corte ha già pacificamente escluso che essa possa essere invocata per giustificare una competenza statale in materia di servizi pubblici locali, quale è appunto il servizio idrico (*cfr.* Corte cost. n. 272/2004). Le motivazioni

di tale esclusione si adattano perfettamente al caso presente: anche la disciplina dei servizi idrici recata dalle disposizioni qui impugnate infatti — come già quella di cui all'art. 113, comma 7, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 267/2000 — «riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli essenziali» (Corte cost. n. 272/2004, punto 3 in diritto).

A conclusioni corrispondenti si deve giungere per quanto riguarda la materia relativa alle «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *p*), della Costituzione, pure invocata dal decreto legislativo: considerato che la gestione dei servizi pubblici locali «non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale» (ancora Corte cost. n. 272/2004, punto 3 in diritto).

Quanto allo specifico profilo relativo all'inquadramento del servizio idrico, va osservato come — nel corso dello scrutinio di costituzionalità di una legge regionale avente ad oggetto proprio il servizio idrico integrato — la Corte abbia avuto recentissimamente modo di stabilire in modo assolutamente chiaro come «la materia dei servizi pubblici locali ... appartiene alla competenza residuale delle regioni» (Corte cost., n. 29/2006, punto 7 in diritto).

Risulta pertanto inesatta nel decreto legislativo qui impugnato anche la collocazione della competenza regionale — nei limiti in cui essa è riconosciuta — nel solo ambito del «governo del territorio» (*cf.* art. 142, comma 2). Tale disposizione, se pure mostra la consapevolezza dell'impossibilità di ricondurre l'intero fenomeno del servizio idrico integrato alla sola competenza esclusiva statale, risulta anch'essa — come è evidente dal confronto con quanto appena illustrato — estremamente riduttiva della competenza regionale.

In tale contesto, risulta dunque ampiamente confermato quanto sopra indicato: cioè che è innegabile la presenza di competenze legislative regionali costituzionalmente riconosciute in materia di servizio idrico integrato (per di più, competenze di tipo esclusivo di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.), con la conseguenza che l'operatività delle richiamate «clausole trasversali» (o «materie-funzione») di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., se da un lato è ben in grado di fondare una concorrente legittimazione normativa statale, deve tuttavia tenere necessariamente conto delle intrecciate competenze regionali, e deve dunque essere esercitata nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, dunque nella misura strettamente necessaria ad assicurare la finalità indicate dalle citate «clausole trasversali».

Ad avviso della ricorrente regione, i limiti dell'intervento statale sono stati superati in particolare nelle disposizioni di seguito indicate.

I) Illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 5 (in connessione con il comma 4).

L'art. 148, comma 5, prevede la possibilità che i comuni con meno di 1.000 abitanti inclusi nel territorio della Comunità montane possano — a determinate condizioni — scegliere di non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato.

Tale previsione non trova manifestamente alcun fondamento nelle clausole trasversali pure evocate dal legislatore statale all'art. 141, comma 1, per fondare la competenza legislativa statale, essendo al contrario a prima vista evidente la sua irriducibilità sia alla materia della tutela dell'ambiente, sia a quella della concorrenza, sia a quella relativa alla determinazioni dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sia infine a quella relativa alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

Ne consegue che essa disposizione finisce per rivelarsi unicamente un'indebita compressione della potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali, come definita da codesta Corte con la citata sentenza n. 29/2006.

Sotto altro profilo, la disposizione in parola è pure incostituzionale per eccesso di delega, poiché introduce in un decreto delegato di mero «riordino, coordinamento e integrazione» della materia (*cf.* art. 1, comma 1, legge n. 308/2004) una previsione del tutto nuova, che innova radicalmente rispetto al sistema della legge Galli (legge n. 36/1994) senza che nel testo della delega sia possibile rinvenire un reale fondamento a tale potere.

II) Illegittimità costituzionale dell'art. 149, comma 6.

L'art. 149, comma 6, prevede un potere di controllo nei confronti della «Autorità d'ambito territoriale ottimale» affidato alla «Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti», organismo i cui componenti, *ex* art. 159 dello stesso d.lgs. n. 152/2006 sono largamente espressione statale. Tale potere si concretizza non solo nella possibilità di formulare «rilievi» ed «osservazioni», ma altresì in quella di dettare specifiche «prescrizioni» concernenti «il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario,

con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati». Un analogo potere non è invece previsto in capo alle regioni.

Anche in questo caso si tratta di ambiti certamente estranei alle materie di cui all'art. 141, comma 1, d.lgs. n. 52/2006 (oltre che ovviamente alle altre materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione: con conseguente violazione dell'art. 117, secondo e quarto comma).

In secondo luogo, l'attribuzione all'Autorità di vigilanza di funzioni di amministrative di controllo e prescriptive in assenza di reali motivi che ne giustifichino un'attrazione a livello statale costituisce al contempo violazione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, oltre a risultare al lesiva delle potestà di controllo regionali.

È al contrario evidente che una realtà quale quella del servizio idrico integrato si riferisce ad una dimensione che trascende l'ambito puramente locale, ma è pienamente compresa in quello regionale, e non richiede affatto un esercizio unitario di funzioni amministrative a livello statale. In ogni caso, un'attrazione di tali potestà ad opera della Stato potrebbe essere consentita — ricorrendone i presupposti sostanziali (cosa che non è nel presente caso — previo reale coinvolgimento delle regioni nell'esercizio del potere, in ossequio ai principi indicati con la nota sentenza n. 303/2003 della Corte cost.

In mancanza di ciò, è chiaro che il potere non può che essere legittimamente attribuito alla regione, alla quale dunque deve essere riconosciuto pure il potere di inviare all'Autorità d'ambito i proprio rilievi ed osservazioni.

Anche a non considerare quanto finora osservato, la disposizione in questione risulta in ogni caso ulteriormente incostituzionale in quanto emanata in violazione dell'art. 76 della Costituzione per contrasto con la legge di delega. Ciò non soltanto per il carattere innovativo della disposizione rispetto alla legge Galli (nei termini già indicati con riferimento all'articolo precedente), ma in questo caso anche sotto un diverso profilo. L'attribuzione delle funzioni amministrative all'Autorità di vigilanza, infatti, risulta anche in contrasto con i disposti di cui al d.lgs. n. 112/1998, ai quali invece avrebbe dovuto necessariamente conformarsi giusta quanto disposto dal comma 8 dell'art. 1 della legge di delega. Dall'esame dell'art. 88 del d.lgs. n. 112/1998, infatti, non si ricavano elementi in grado di includere le funzioni affidate all'Autorità di vigilanza fra i «compiti di rilievo nazionale», di cui l'articolo si occupa: di modo che non resta che riconoscere che si tratta di funzione da esercitare necessariamente a livello regionale.

Anche sotto tale profilo, dunque, la disposizione impugnata si palesa incostituzionale.

III) *Illegittimità costituzionale dell'art. 154.*

L'art. 154 istituisce la «Tariffa per il servizio idrico», quale «corrispettivo del servizio idrico integrato», e fissa i parametri con cui essa deve essere determinata, prescrivendo che debba tenersi conto «della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».

Di seguito la disposizione determina le competenze attuative, attribuendo: al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di definire con decreto «le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua»; al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, «al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale», il compito di stabilire «criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate».

Vengono così previsti diversi poteri normativi ministeriali sovraordinati a quello delle regioni, in violazione della competenza legislativa propria spettante alle regioni a termini dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Sorprende che il legislatore delegato abbia ignorato i rilievi della Commissione della Camera, che avvertiva dell'esigenza di non ignorare il potere normativo regionale.

A conferma della competenza legislativa regionale va qui richiamata la sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 335 del 2005, occasionata da un ricorso governativo avverso la legge della regione Emilia-Romana n. 7/2004. In tale sentenza codesta Corte — pur affermando che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, benché devoluto alle regioni, ricada nella legislazione esclusiva in materia di sistema

tributario e contabile dello Stato, in quanto istituito con legge dello Stato — ha però, in base alla costante giurisprudenza costituzionale in merito al regime transitorio dei tributi (in attesa della attuazione dell'art. 119 Cost.) dichiarato inammissibile il ricorso governativo contro l'art. 47 della suddetta legge regionale, che istituiva e disciplinava la tariffa relativa al servizio integrato ed alla gestione dei rifiuti, non essendo emersa alcuna base idonea a suffragare la competenza statale.

Dunque la disposizione impugnata illegittimamente si ingerisce nella materia dei servizi pubblici locali, riservata alla potestà residuale delle regioni (*cf.* sentt. n. 272/2004 e n. 29/2006 *citt.*), delineando una normativa che per di più si profila nel merito non affatto coerente con l'evoluzione della stessa legislazione statale: è incomprensibile, ad esempio, l'omissione tra i criteri di quanto già contenuto nell'art. 13 della legge n. 36/1994, concernente la necessità di tener conto «degli obiettivi di miglioramento della produttività».

Una tale carenza — rinunciando all'utilizzo di uno degli strumenti più efficaci per favorire il miglioramento dell'efficienza delle gestioni, ovvero della leva tariffaria — configura una tariffa priva del controllo sui costi di gestione e può implicare il riconoscimento a piè di lista dei costi operativi del gestore, eliminando il miglioramento progressivo in termini di efficienza previsto dalla normativa precedente.

Tali norme violano il riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni, fissato dall'art. 117 (e, in particolare, la competenza residuale *ex* art. 117, quarto comma, materia di disciplina dei servizi pubblici locali), e l'autonomia finanziaria e tributaria delle regioni, garantita dall'art. 119, commi 1 e 2, della Costituzione, in quanto incidono su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale.

Inoltre, le norme impugunate contrastano anche con gli stessi criteri della delega legislativa, almeno là dove essa vincola il legislatore delegato: *a)* al rispetto «delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (art. 1, comma 8); *b)* allo «sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali» [art. 1, comma 8, lett. *d*)]; mentre, per altro verso, essa non appare neppure rientrare negli oggetti della delega, non essendo previsto tra essi l'introduzione *ex novo* dell'imposta in questione.

11) *Illegittimità dell'art. 181, comma da 7 a 11, dell'art. 183, comma 1, dell'art. 186 e dell'art. 189, comma 3.*

A) L'art. 181, comma settimo, prevede che «soggetti economici» non meglio identificati (ma potenzialmente comprensivi di chiunque gestisca attività d'impresa) o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possano «stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ... appositi accordi di programma ... per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti». Secondo la stessa disposizione tali accordi «fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico, con particolare riferimento a quello del recupero realizzato dalle Camere di commercio, e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova»; gli accordi «fissano altresì le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego». I commi successivi, dall'8 all'11, disciplinano le modalità procedurali per la stipulazione, l'approvazione e la pubblicazione di tali accordi di programma.

Le parole utilizzate dalla disposizione ora richiamata trovano il loro significato nelle definizioni dettate dall'art. 183, comma primo. In particolare, vengono in considerazione le definizioni dei termini: *g* «smaltimento»; *h* «recupero»; *m* «deposito temporaneo»; *n* «sottoprodotto»; *q* «materia prima secondaria», definita con riferimento alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181; *u* «materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche», al cui proposito la disciplina sarà integrata da un decreto ministeriale «senza valore regolamentare».

Tali disposizioni, considerate nella loro sostanza, operano una deregolamentazione «mascherata» del settore, in pieno contrasto con le normative europee, più volte ribadite dalle decisioni della Corte di giustizia.

In particolare, si introducono definizioni di smaltimento e recupero non completamente conformi con quanto indicato nella direttiva 75/442/CEE [art. 1, lett. *e*) e *f*)], nonché definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria (MPS) non coerenti con le indicazioni fornite dalle sentenze della Corte di giustizia europea (sentenze C-418/97 e C-419/97, «Arco»; C-9/00, «Palin Granit»; C-114/01, «AvestaPolarit Chrome»; e in particolare C-457/02, «Niselli»).

Viene infatti riproposto ancora una volta l'«approccio normativo italiano», consistente nella sottrazione dei sottoprodotti e delle cosiddette materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti. Tale «approccio» è già stato oggetto di una prima sentenza di condanna a seguito di procedura d'infrazione che ha colpito il d.m. 5 febbraio 1998, che invece l'art. 181, comma 6, del decreto legislativo impugnato mantiene transitoriamente ma illegittimamente in vigore in attesa di un nuovo decreto ministeriale che fissi le caratteristiche dei materiali ottenuti come materie secondarie: la sentenza 7 ottobre 2004 (C-103/02) ha espressamente sancito che «la Repubblica Italiana, non avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modifica dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE». Ulteriore sentenza negativa è stata poi pronunciata, in sede di rinvio pregiudiziale, dalla Corte di giustizia, con particolare riferimento all'art. 14 della legge n. 178/2002 (C457/02).

La violazione del diritto comunitario è confermata dal fatto che i sottoprodotti e le MPS vengono sì inclusi nella «definizione» dei rifiuti, ma in realtà la norma che così li classifica restringe fortemente l'ambito di applicazione della disciplina (stabilendo che «non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare...»), al punto di costituire una vasta area di sottoprodotti esentati dalla disciplina, pur senza includerli tra i materiali per i quali valgono specifiche esclusioni dall'applicazione del decreto, ai sensi del successivo art. 185. È un evidente artificio formale teso ad evitare che appaia evidente il conflitto con le norme europee.

In realtà, attraverso la previsione di appositi decreti ministeriali e degli accordi di programma di cui all'art. 181, vengono sottratti al regime dei rifiuti, e alle relative autorizzazioni, adempimenti e controlli, molte sostanze o materiali che nella legislazione vigente invece vi sono assoggettati.

Anche la Corte di cassazione, con sentenza n. 47269/2005 e con ordinanza n. 1414/2006, ha appena ora sancito invece che la nozione di rifiuto in coerenza con la normativa comunitaria — deve essere intesa in senso estensivo (e non restrittivo quale è invece l'approccio della pregressa normativa italiana, ripreso in modo ancor più evidente dal decreto delegato), riportandola perciò alla disciplina dei sottoprodotti e materie prime secondarie dettata dalle disposizioni comunitarie, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Con il pretesto della semplificazione amministrativa non vengono in realtà limitati gli oneri amministrativi, bensì ridotta l'area di applicazione della disciplina dei rifiuti ed eliminati i controlli, quale risultato vuoi di una ridefinizione delle sostanze soggette a regolamentazione restrittiva, vuoi di una «deregolamentazione» della disciplina dei metodi di recupero dei rifiuti, sostituita da procedure «contrattate».

Il ricorso allo strumento di accordi e contratti di programma previsti dall'art. 181 eccede i limiti propri dell'istituto, in quanto si sostituisce una «fonte» contrattata alla disciplina normativa, alterando la gerarchia delle fonti del diritto. Sostituendo alla disciplina generale una serie indeterminata di accordi applicabili soltanto agli aderenti, si ledono i principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme.

Davvero paradossale è poi che l'impugnato art. 181, al comma 7, richiami (rinviando al precedente comma 5) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni, Com (2002) 412, del 17 luglio 2002, quale «modello» cui si devono ispirare gli accordi di programma previsti: si tratta infatti, come si legge nella comunicazione, di accordi «in cui le parti interessate si impegnano ad ottenere una riduzione dei livelli di inquinamento, come sancito dal diritto ambientale, o obiettivi di carattere ambientale, di cui all'art. 174 del trattato», quali ad esempio gli accordi comunitari in materia ambientale con le associazioni di produttori di automobili europea, giapponese e coreana sulla riduzione progressiva delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture.

Gli accordi previsti dalle disposizioni censurate, diretti a «deregolamentare» e «privatizzare» la disciplina dei rifiuti, non corrispondono affatto a quanto ipotizzato ed auspicato) nella comunicazione della Commissione, ossia alla possibilità che — tramite moduli convenzionali e non «imposti» — si raggiungano obiettivi ambientali ulteriori rispetto a quelli già fissati dalle regole comunitarie.

Il contrasto con le direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE si manifesta anche nel fatto che le norme europee non consentono che le attività di recupero possano essere completamente escluse dal regime autorizzatorio. Infatti l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE prevede che la dispensa dall'autorizzazione sia possibile solo fissando norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti (va ricordato che proprio per tale motivo lo Stato italiano è incorso in una procedura di infrazione comunitaria per il citato d.m. 5 febbraio 1998).

Il decreto legislativo impugnato fa al contrario venir meno il quadro normativo generale richiesto dalle direttive europee, sostituendolo con una vasta contrattualizzazione della disciplina; mentre, per altro verso, la normativa europea richiede, per «escludere» un rifiuto dal campo di applicazione della direttiva 75/442, che (eccezione fatta per gli effluenti gassosi immessi in atmosfera per cui vale l'esenzione diretta) le esenzioni siano ammissibili soltanto se disciplinate da specifica norma speciale, ciò che non avviene con la disciplina generale di esenzione che le norme impugunate prevedono per MPS e sottoprodotti.

L'art. 186 introduce inoltre una ipotesi generale di esenzione per le terre e rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, ecc., i quali, secondo la citata disposizione, «non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3».

Anche in questo caso il contrasto con la normativa comunitaria è evidente, trattandosi di un'esclusione disposta in via generale al di fuori del quadro normativo europeo. Basta ricordare che una specifica procedura d'infrazione è stata avviata contro la Repubblica italiana a causa di una disposizione analoga contenuta nella legge n. 443/2001 (art. 1, comma 15).

Le norme impugunate non contrastano dunque solo con le richiamate norme comunitarie, e, per ciò stesso, con l'art. 11 e con l'art. 117, primo comma Cost.; esse contrastano inoltre con la legge di delega — e quindi indirettamente con l'art. 76 Cost. — che fissa tra i criteri direttivi (art. 1, comma 8) la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza (lett. e)», e l'«affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del “chi inquina paga” (lett. f)». Tali illegittimità si ripercuotono, ovviamente, in modo lesivo sulle competenze costituzionali della regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio, pregiudicando il corretto svolgimento delle funzioni regionali in quelle materie, come si illustra più ampiamente nel punto seguente.

B) Illegittimità costituzionale delle stesse norme per diretta violazione delle competenze regionali.

Le stesse norme censurate al punto precedente costituiscono altresì diretta violazione delle attribuzioni regionali.

La materia «rifiuti» si colloca in una zona in cui si sovrappongono gli interessi ambientali con quelli di tutela del territorio, nonché della tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione. Ma anche a ritenere che, in applicazione del «criterio di prevalenza» elaborato dalla giurisprudenza di questa ecc.ma Corte, debba riconoscersi allo Stato il titolo a legiferare in base alla competenza riconosciutagli dall'art. 117, secondo comma, lett. s), ciò non significa che la legge statale possa intervenire senza precisi limiti.

La legislazione vigente — a partire dal c.d. «decreto Ronchi» (d.lgs. n. 22/1997) e dall'art. 85 del d.lgs. n. 112/1998, che espressamente lo richiama — ha riconosciuto il ruolo fondamentale delle regioni nell'attuazione del quadro normativo nazionale, finalmente riportato ad una disciplina organica e unitaria, in considerazione della «vocazione» regionale — in base al principio di sussidiarietà — sia nella politica di tutela del territorio, sia nell'applicazione *in loco* della disciplina generale, organizzando gli apparati e le procedure amministrative necessarie e «incrociando» la disciplina di settore con il complesso fascio delle competenze regionali, spettanti a pieno titolo o quali potestà concorrenti, che incidono sull'ambiente (come è pacifico nella giurisprudenza costituzionale sin dalla sent. n. 407/2002).

Va da sé che rimane allo Stato il potere legislativo di disciplinare in via generale la «materia» e i suoi settori, così come pure di introdurre quegli snellimenti amministrativi che fissino un nuovo equilibrio tra gli interessi costituzionali di protezione dell'ambiente, da un lato, e la libertà d'iniziativa economica dall'altro (sentt. 116/2006, 331/2003, 307/2003). Tuttavia, se la riforma legislativa operata dal legislatore statale — incidendo profondamente nelle funzioni già attribuite alla regione e che essa ha già esercitato disciplinandole con legge e con strumenti di pianificazione generale e particolare (cfr. la l.r. n. 27/1994, e successive modifiche, nonché il Piano

di Azione ambientale 2004-2006) — risulta viziata sia per violazione della delega (che vincola il legislatore delegato al rispetto dell'assetto amministrativo e al riparto di competenze vigente), che per contrasto con il diritto comunitario, essa deve poter essere contrastata con il ricorso per illegittimità costituzionale: infatti, se essa dovesse essere applicata, ne risulterebbe sconvolto l'attento assetto normativo e amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata dall'atto legislativo in questione, creando uno stato di grave precarietà normativa.

Va infatti sottolineato che la regione, a tenore dell'art. 117, quinto comma, Cost., ha il compito di dare attuazione diretta alle norme comunitarie: per principio fondamentale del diritto comunitario, confortato dalla sent. 170/1984 di codesta Corte, la supremazia del diritto comunitario va assicurata dai soggetti dell'applicazione del diritto anche attraverso la «non applicazione» delle norme legislative interne contrastanti con le norme comunitarie self executing. La conseguenza di queste premesse è che la regione Liguria sarà tenuta — per un preciso obbligo giuridico, dunque, ora rafforzato dall'art. 117, primo comma, Cost. — a non applicare nel proprio territorio le norme del decreto impugnato che risultino in contrasto con le norme «ad effetto diretto» poste dal diritto comunitario derivato e dalle sentenze della Corte di giustizia che di esso forniscono l'interpretazione (*cfr.* sent. 389/1989 di codesta ecc.ma Corte). Il risultato, quindi, non sarà affatto la «semplificazione» promessa dalle disposizioni impugunate, ma uno stato, di gravissima incertezza normativa, non privo di preoccupanti riflessi sulla repressione penale dei reati ambientali legati alla disciplina dei rifiuti, con conseguente contenzioso destinato a coinvolgere nuovamente — come già capitato nel «caso Niselli» — sia la Corte di giustizia che codesta Corte costituzionale.

Tutto ciò avrà, ancora una volta, gravissime conseguenze sugli interessi pubblici alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica, anche perché, eluse le norme generali in vigore e aggirate le definizioni e le procedure fissate dalla normativa comunitaria, diventerà difficile e talvolta impossibile per le strutture regionali rintracciare le sostanze «derubricate» dalle disposizioni impugunate. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo si produrrà infatti una derubricazione di talune categorie di rifiuti, i quali non saranno più considerati tali ma verranno qualificati come sottoprodotti o combustibili o MPS, venendo in tal modo sottratti al regime vincolistico e garantistico della normativa sui rifiuti.

C) Illegittimità costituzionale dell'art. 189, comma 3.

Considerazioni in tutto analoghe a quelle svolte subito sopra ai punti 1) e 2) valgono per l'art. 189, comma terzo: esso riguarda l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti (c.d. MUD, ossia il «modello unico» introdotto dalla legge 70/1994). L'ambito di applicazione di tale obbligo viene ora delimitato restrittivamente, esentandone le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi. Si produrrà di conseguenza una preoccupante perdita di informazioni per quanto riguarda molteplici categorie di rifiuti che potranno circolare liberamente, senza consentire alle strutture chiamate a svolgere i controlli ambientali di conoscere i dati relativi alla produzione che sono base di conoscenza per seguire il percorso dei rifiuti.

12) Illegittimità dell'art. 205, comma 2.

L'art. 205 regola le Misure per incrementare la raccolta differenziata. Il comma 2 stabilisce che «la frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1». In questo modo si introduce nel concetto di raccolta differenziata la frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta, con la conseguenza immediata di stravolgere i sistemi di contabilità della raccolta differenziata attualmente in uso e di determinare difficoltà nell'applicazione della disciplina fiscale. Il comma 2 detta una norma di dettaglio in materia di competenza regionale, con violazione dell'art. 117, comma 4, Cost.

13) Illegittimità dell'art. 240, comma 1, lett. b), c) e g).

L'art. 240 rientra nel titolo relativa alla bonifica dei siti contaminati. Esso detta le definizioni rilevanti nella materia. Il comma 1, lett. b) definisce «concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)» «i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica», aggiungendo che, «nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati». Il valore di fondo consiste nel livello di concentrazione dei parametri presenti nell'area cir-

costante al sito. La lett. *b*) introduce un'innovazione irragionevole, perché, far coincidere la soglia di contaminazione con il valore di fondo può essere comprensibile per eventuali fenomeni naturali ma non certo per fenomeni antropici, in quanto, così facendo, si gettano le basi per una deroga generalizzata ai limiti fissati e si rende più difficile la bonifica proprio nelle aree interessate dalle forme di inquinamento più gravi e pervasive. L'irragionevolezza è ancora più evidente se si pensa che la lett. *b*) applica «il beneficio del valore di fondo indifferentemente a tutti i siti ubicati in aree interessate da fenomeni di inquinamento di origine umana, senza curarsi di escludere quei siti dove vengono svolte le medesime attività antropiche da cui si genera l'inquinamento che si propaga per tutta l'area circostante» (così A. AMOROSO, La bonifica dei siti contaminati nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia ambientale, in www.lexambiente.com).

La norma, dunque, viola l'art. 3 e (per il suo carattere innovativo e per il fatto che diminuisce la tutela dell'ambiente e della salute umana) l'art. 76 Cost., con conseguente lesione delle competenze regionali (v., sia sulla violazione della delega sia sulla legittimazione regionale, quanto esposto in relazione all'art. 74, comma 1, lett. *ff*). La competenza regionale in materia di bonifica è risalente e pacifica, dato che le regioni hanno potestà concorrente in materia di governo del territorio e tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.) e dato il modo in cui la Corte costituzionale interpreta l'art. 117, secondo comma, lett. *s*).

La lett. *c*) definisce le «concentrazioni soglia di rischio (CSR)» «i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica». Tale norma, stabilendo che la determinazione dei livelli di contaminazione avviene caso per caso, senza il riferimento a parametri certi, introduce elementi di incertezza laddove la legislazione precedente prevedeva limiti tabellari certi e non derogabili. Anche tale norma, dunque, pregiudica irragionevolmente la tutela dell'ambiente e della salute e viola gli artt. 3 e 76 Cost., per le medesime ragioni esposte in relazione alla lett. *b*), costringendo anche gli enti territoriali a svolgere la propria funzione di tutela dell'ambiente in quadro di incertezza normativa.

La lett. *g*) definisce «sito con attività in esercizio» «un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività».

La norma comprende irragionevolmente fra i siti con attività in esercizio i siti ove non ci sono attività in esercizio. Poiché la successiva lett. *n*) definisce la «messa in sicurezza operativa» «l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività», (e aggiunge che «essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti»), appare chiaro che l'arbitraria estensione del concetto di attività in esercizio consente di procrastinare *sine die* la bonifica dell'area e incide gravemente sulle esigenze di protezione ambientale e della salute umana.

Dunque, la lett. *g*) viola gli artt. 3 e 76 Cost., con conseguente lesione delle competenze regionali, per le medesime ragioni esposte in relazione alla lett. *b*); essa viola anche l'art. 1, comma 9, lett. *a*) legge n. 308/2004, che imponeva di «introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi, il che rappresenta un'ulteriore violazione dell'art. 76 Cost.

14) *Illegittimità degli artt. 242, 243, comma 2, 246, 252, commi 4 e 5, comma 1.*

L'art. 242 disciplina le Procedure operative ed amministrative e si caratterizza per un contenuto assai dettagliato, che non tiene affatto conto del principio di sussidiarietà. Il comma 3 prevede che, qualora si accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento presenta a comune, provincia e alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione, e che «entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative». Il comma 6 dispone che «la regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso», e che «l'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento». Il comma 7 statuisce che, «qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio,

il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente», e che «la regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento».

L'art. 242 reca una disciplina procedimentale che non può essere ascritta a materie di competenza esclusiva statale, non essendo definiti standard uniformi di tutela. Tale disciplina è assai dettagliata, in quanto sono minuziosamente regolati tutti i singoli passi e termini del procedimento. L'art. 242, dunque, viola nel suo complesso l'art. 117, terzo comma. I passi sopra citati violano, inoltre, l'art. 118, primo comma, Cost. perché alla regione viene imposto di svolgere diverse funzioni amministrative che non richiedono un unitario esercizio regionale ma che potrebbero e dovrebbero essere svolte a livello locale; si tenga presente che l'art. 17, comma 4, d.lgs. n. 22/1997 attribuiva la competenza alla regione solo «se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni». Le medesime norme sopra citate violano anche l'art. 118, secondo comma Cost., perché in materie di competenza regionale spetta alla regione l'allocazione delle funzioni amministrative.

L'art. 243, comma 1, stabilisce che «le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto». Anche questa norma diminuisce la tutela dell'ambiente, rispetto alla disciplina previgente, perché sancisce che le acque emunte nel corso di una bonifica possono essere scaricate in acque superficiali nel rispetto dei valori limite di emissione previsti per i reflui industriali (v. già l'allegato 5 del d.lgs. n. 152/1999) e non nel rispetto dei parametri maggiormente restrittivi (già) previsti dall'allegato 1 del d.m. n. 471/1999. L'art. 243, comma 1, porta ad un peggioramento della qualità delle acque di falda, rispetto a quanto previsto dalla disciplina precedente, con conseguente peggioramento dell'acquifero nel quale vengono scaricate.

Il comma 2, poi, stabilisce che, «in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione», e che «le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate».

L'art. 104, comma 1, sancisce il divieto di «scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo». L'art. 243, comma 2, prevede che le acque sotterranee debbano essere trattate prima della reimmissione ma non fissa parametri precisi da rispettare, né possono valere quelli già previsti per le acque sotterranee nell'allegato 1, tabella 3, del d.m. n. 471/1999, che è stato abrogato dal d.lgs. n. 152/2006. Dunque, anche il comma 2 introduce una novità normativa nettamente volta a diminuire la protezione dell'ambiente.

Entrambi i commi violano il principio di ragionevolezza e, per il loro carattere innovativo e per il fatto che diminuiscono la tutela dell'ambiente e della salute umana, l'art. 76 Cost., con conseguente lesione delle competenze regionali (v., sia sulla violazione della delega sia sulla legittimazione regionale, quanto esposto in relazione all'art. 74, comma 1, lett. ff).

L'art. 244 stabilisce che «le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti» (comma 1), e che «la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo» (comma 2).

Quest'ultima disposizione trasferisce alla provincia il compito di emettere le ordinanze di diffida, con scarsa congruenza rispetto alla divisione di competenze operata dato che l'ente competente ad effettuare gli interventi in danno rimane il comune (al quale il potere di diffida era attribuito dall'art. 8, comma 2, d.m. n. 471/1999). La norma viola l'art. 118, secondo comma, Cost. in quanto assegna una funzione amministrativa in materia di competenza regionale.

L'art. 246 dispone che «i soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'art. 242, con le

amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo»; il comma 2 detta una norma analoga per la «bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio di più regioni» ed il comma 3 prevede che, «nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità di intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'art. 242, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato regioni».

Tale disposizione viola, innanzi tutto, l'art. 117, terzo comma, sia perchè detta disciplina dettagliata in materia regionale (fissando addirittura il termine di stipulazione dell'accordo di programma) sia perchè, riconoscendo il «diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma», lede la potestà legislativa regionale, nel cui ambito rientra *naturaliter* proprio la disciplina di modalità e tempi degli interventi di bonifica. L'art. 246, in realtà, stravolge la *ratio* dell'accordo di programma che, da strumento di semplificazione dei rapporti fra amministrazioni (v. art. 34 d.lgs. n. 267/2000), diventa strumento con cui il privato può interferire nell'esercizio dell'attività normativa.

Quanto al comma 3, esso risulta illegittimo in quanto, per l'accordo di programma relativo ai siti di interesse nazionale, non prevede l'intesa con regioni interessate, violando così l'autonomia amministrativa delle regioni (art. 118, primo comma della Costituzione) ed il principio di leale collaborazione, secondo quanto risulta dalla giurisprudenza costituzionale (v., ad es., le sentt. n. 303/2003 e n. 6/2004).

L'art. 252 disciplina la bonifica dei siti di interesse nazionale. Al comma 4 si dispone che «la procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive», e al comma 5 si aggiunge che «nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati».

Tali disposizioni sono illegittime nella parte in cui non prevedono l'intesa con la regione interessata (o con le regioni interessate) per l'adozione dell'atto, per violazione dell'art. 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, secondo quanto risulta dalla giurisprudenza costituzionale (v., ad es., le sentt. n. 303/2003 e n. 6/2004). Inoltre, esse violano la legge delega (art. 1, comma 1 e comma 8, legge n. 308/2004) e, quindi, l'art. 76 della Costituzione in quanto innovano la precedente disciplina e indeboliscono la posizione delle regioni: infatti, l'art. 17, comma 14, d.lgs. n. 22/1997 richiedeva l'intesa con la regione competente per l'approvazione dei progetti di interventi di bonifica di interesse nazionale. Poiché la lesione delle prerogative regionali si determina attraverso l'eccesso di delega, anche la violazione dell'art. 76 della Costituzione può essere fatta valere dalla regione (ferma restando la violazione dell'art. 118 e del principio di leale collaborazione di cui sopra).

L'art. 257, comma 1, stabilisce che «chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti».

tale disposizione innova la disciplina previgente (art. 51-*bis*, comma 1, d.lgs. n. 22/1997), che prevedeva il cumulo delle pene dell'arresto e dell'ammenda e non la loro alternatività. In virtù dell'art. 257, comma 1, chi inquina e non bonifica può essere punito solo con l'ammenda di duemilaseicento euro.

La norma, oltre a essere palesemente irragionevole, viola l'art. 76 della Costituzione perché l'art. 1, comma 8, lett. i), legge n. 308/2004 prescriveva la «garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge»: dunque, il Governo poteva solo integrare e non modificare il sistema sanzionatorio e doveva tener fermi i limiti di pena (anche quelli minimi). Tale eccesso di delega si traduce in un grave, potenziale pregiudizio per la tutela dell'ambiente e della salute, con conseguente lesione del ruolo che la regione riveste in queste materie. La forte diminuzione della tutela penale aumenta i rischi di danni all'ambiente e alla salute, aggravando i compiti che al regione e gli enti locali devono svolgere per far fronte a tali danni: dunque, la palese violazione dell'art. 76 (e dall'art. 3) si traduce in

lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria della regione e degli enti locali (e la giurisprudenza costituzionale ha ormai chiarito che esiste un collegamento fra la finanza locale e la finanza regionale, per cui le regioni possono agire anche a tutela della prima: v. le sentt. n. 417/2005 e n. 533/2002).

Quanto alla legittimazione regionale ad impugnare norme penali, si veda il precedente rappresentato dalla sent. n. 412/2001.

Nel complesso, sia consentito aggiungere che — come risulta chiaramente dalle norme di cui sopra — le novità introdotte dal Governo in materia di bonifica si caratterizzano per un forte diminuzione della tutela dell'ambiente e per un'eccessiva «protezione» data a chi inquina. Il bilanciamento fra il valore dell'ambiente e l'interesse all'attività produttiva viene irragionevolmente squilibrato a vantaggio di quest'ultimo, come emerge soprattutto nel caso dell'art. 240, comma 1, lett. b) e g), dell'art. 246 e dell'art. 257.

15) *Illegittimità delle norme impugnate per vizi procedurali: violazione del principio di leale collaborazione e della legge di delega.*

Nel suo complesso il decreto appare viziato da gravi difetti di procedimenti, attinenti in particolare alla violazione della procedura di «leale collaborazione». Come emerge da quanto esposto in narrativa, infatti, il Governo non ha rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata. Esso ha richiesto il parere della Conferenza in termini temporali tali da renderne impossibile l'espressione, ed ha rifiutato la legittima richiesta di disporre del tempo necessario allegando ragioni di urgenza inesistenti — dato che la delega veniva a scadenza oltre sei mesi più tardi — e persino inducendo in errore (non si vuole qui dire volontariamente) la Conferenza circa gli effettivi termini temporali della delega.

Si noti che l'ordine del giorno negativo successivamente approvato dalla Conferenza non può essere considerato un equivalente di un parere effettivamente articolato e reso nel merito a seguito di un corretto procedimento: ma del resto neppure esso è stato effettivamente preso in considerazione.

La Conferenza unificata non ha avuto modo di esprimere formalmente il proprio parere, e sulle posizioni da essa assunte in merito al decreto legislativo il Governo non ha aperto alcuna discussione, violando quanto disposto dalla legge di delega e ribadito dalla Commissione parlamentare. Come dispone l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281/1997, quando la Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita «in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» essa «si pronunzia entro venti giorni». Per l'espressione del parere della Conferenza unificata non è indicato un termine preciso, ma certo non si può ritenere che per essa — che ha una struttura ancora più complessa della «Stato-regioni» — possa valere un termine ancora più breve.

Se la legge di delega prevede l'obbligo del Governo delegato di acquisire il parere della Conferenza, la Conferenza deve disporre di un termine adeguato.

Ma tutto il comportamento tenuto dai rappresentanti del Governo in questa vicenda — in una vicenda così complessa sotto il profilo tecnico-normativo e tanto delicata per i molteplici riflessi che il «Codice dell'ambiente» esercita non solo sulle attribuzioni «in astratto» delle regioni, ma sulla legislazione, a sua volta complessa e articolata, che esse hanno prodotto — è improntato ad uno spirito autoritario e ostruzionistico che è in palese con i canoni della leale collaborazione.

«Quando si abbia a che fare con competenze necessariamente e inestricabilmente connesse — ha osservato codesta ecc.ma Corte costituzionale — il principio di «leale collaborazione» — che proprio in materia di protezione di beni ambientali e di assetto del territorio trova un suo campo privilegiato di applicazione — richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione» (sent. n. 422/2002).

È vero che tale principio è «suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per forme e intensità della pur necessaria collaborazione» (sent. n. 308/2003), ma è anche vero che esso non può essere ridotto ad una ritualità meramente formale: una delle «sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione è attualmente il sistema delle Conferenze Stato-regioni e autonomie locali», al cui interno «si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse» (sent. n. 31/2006). Ma di «confronto» deve trattarsi, appunto, basato su comportamenti corretti e «leali» delle parti, non dell'impostazione unilaterale e della chiusura totale a qualsiasi possibilità di dialogo.

Tale violazione della legge di delega (e dunque dell'art. 76 della Costituzione) e del principio di leale collaborazione si traducono direttamente in lesione delle competenze e prerogative costituzionali delle regioni, e costituiscono perciò illegittimità costituzionali che le regioni sono legittimate a far valere.

P. Q. M.

Chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in relazione agli articoli:

58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 116, 117, 121; 74, 91, comma 1, lettera d), 96, 113, 114, 121, 124, comma 7; 148, comma 4 e 5, 149, comma 6, 154; 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 205, comma 2; 240, comma 1, lett. b), c), g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, per violazione degli artt. 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, del principio di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza, per le parti e sotto i profili illustrati nel ricorso.

Padova-Genova, addì 12 giugno 2006

PROF. AVV. Giandomenico FALCON - AVV. Barbara BAROLI

06C0568

N. 75

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2006
(della Regione Abruzzo)*

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata adozione attraverso un procedimento gravemente lesivo del principio di leale collaborazione, in relazione all'acquisizione e alla valutazione del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, in contrasto con le prescrizioni della legge di delega e con diretta lesione delle competenze e prerogative costituzionali delle Regioni - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero atto per vizi procedurali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Soppressione delle Autorità di bacino e istituzione delle nuove Autorità di bacino distrettuale in corrispondenza di otto distretti idrografici - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata adozione della normativa senza alcuna partecipazione delle Regioni - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali nella materia concorrente «governo del territorio», con adozione di normativa di dettaglio - Lamentato accentramento di funzioni amministrative in capo allo Stato e attribuzione alle Regioni di un ruolo secondario e debole negli organi decisionali, in violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, di leale collaborazione, di ragionevolezza - Denunciata violazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63, comma 3, e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Autorità di bacino distrettuale - Definizione delle risorse e delle funzioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata mancata previsione dello strumento dell'intesa - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali nella materia concorrente «governo del territorio» con adozione di normativa di dettaglio, accentramento di funzioni amministrative in capo allo Stato, violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, di leale collaborazione, di ragionevolezza - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Soppressione delle Autorità di bacino a far data dal 30 aprile 2006 - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con impossibilità di dettare preventivamente la prevista disciplina transitoria - Denunciata certezza di paralisi amministrativa con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentato carattere innovativo della normativa in contrasto con l'oggetto della delega finalizzata al mantenimento e al miglioramento della funzionalità degli organismi esistenti, violazione del criterio del rispetto delle attribuzioni regionali esistenti e in genere dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla delega - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Rifiuti - Definizioni di smaltimento, recupero, deposito temporaneo, sottoprodotto, materia prima secondaria, materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata deregolamentazione mascherata del settore, sottrazione dei sottoprodotti e delle materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti, in pieno contrasto con le normative europee (direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione alle norme comunitarie - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. g), h), m), n), q) e u).
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Recupero dei rifiuti - Accordi di programma tra soggetti economici o associazioni di categoria e il Ministro dell'ambiente, per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata sostituzione della vigente disciplina normativa con una fonte contrattata, deregolamentazione e privatizzazione della disciplina dei rifiuti, alterazione della gerarchia delle fonti del diritto, lesione dei principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme, contrasto con le normative europee (direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Rifiuti - Procedure semplificate per lo smaltimento dei rifiuti - Previsione dello strumento dell'accordo «deregolatorio», nonché richiamo al d.m. 5 febbraio 1988 per la fase transitoria - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata sostituzione della vigente disciplina normativa con una fonte contrattata, deregolamentazione e privatizzazione della disciplina dei rifiuti, alterazione della gerarchia delle fonti del diritto, lesione dei principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme, contrasto con le normative europee (direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Rifiuti - Terre e rocce da scavo, residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentato contrasto con la disciplina comunitaria - Denunciato vizio di eccesso di delega, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Catasto dei rifiuti - Obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti - Esenzione per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentato danno e perdita di informazioni per i controlli ambientali - Denunciato vizio di eccesso di delega, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie, contrasto con la disciplina comunitaria - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 3.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Disciplina degli scarichi - Assimilazione alle acque reflue domestiche degli scarichi derivanti dalle imprese agricole - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata riduzione del livello di tutela delle acque con incidenza sulle attribuzioni regionali e in contrasto con i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega, nonché lesione delle competenze regionali in materia di tutela del territorio e della salute umana - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117, comma terzo.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di fognatura e depurazione - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata previsione di poteri normativi ministeriali sovraordinati a quello delle Regioni in violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali, lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni, contrasto con la delega legislativa in relazione al rispetto delle esistenti attribuzioni regionali, e ai criteri fissati per l'adozione di misure e strumenti economici, finanziari e fiscali - Lamentata decorrenza immediata delle norme censurate con rischio di danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente - Richiesta di sospensione dell'esecuzione delle relative disposizioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119.

Ricorso della Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* on.le Ottaviano Del Turco, rappresentata e difesa ai sensi della legge regionale n. 9 del 2000 e della deliberazione autorizzativa della Giunta regionale d'Abruzzo n. 587 del 29 maggio 2006, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Sandro Pasquali e Stefania Valeri dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata in Roma presso e nello studio dell'avv. Fabio Francesco Franco, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 19, come da procura speciale apposta a margine;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale previa sospensione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, Suppl. ordinario n. 96/2006, con riferimento agli articoli:

63 e 64, concernenti le nuove Autorità di bacino; 101, comma 7, concernente gli scarichi derivanti dalle imprese agricole; 154, concernente la tariffa del servizio idrico integrato; 155, concernente la tariffa del servizio fognatura e depurazione; 181, commi da 7 a 11, concernente il c.d. recupero dei rifiuti; 183, comma 1, concernente la definizione dei rifiuti; 186, concernente le terre e rocce da scavo; 189, comma 3, concernente gli obblighi di comunicazione relativi a certe categorie di rifiuti; 214, commi 3 e 5, concernenti le procedure semplificate per i rifiuti, per violazione degli artt. 76, 117, 118 Cost., del principio di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza, nonché dei principi e delle norme del diritto comunitario.

F A T T O

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004 — Supplemento ordinario n. 187, che autorizzava il Governo ad emanare entro 18 mesi — quindi entro 7 luglio 2006 — uno o più decreti «di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici».

L'art. 1, comma 4, della legge di delega prevede che i decreti legislativi debbano essere adottati «sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Richiama il comma 8 dello stesso articolo il «rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà».

Lo schema di decreto è stato approvato, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005. È stato trasmesso alle regioni con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2005, cui ha fatto seguito una nota del successivo 7 dicembre che avvertiva che gli allegati tecnici, «a causa della loro voluminosità», venivano resi disponibili soltanto in rete (ed anche ciò su personale richiesta al Ministro da parte del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni).

Il parere sul decreto legislativo è stato iscritto nell'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005. Il Presidente della Conferenza delle regioni ne chiedeva la sospensione, in ragione dell'estrema complessità della materia e dell'esiguità del tempo concesso per l'esame.

Nella seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005 il rinvio del punto all'ordine del giorno è oggetto di nuova richiesta.

Nella seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005 il rinvio del punto all'ordine del giorno è oggetto di nuova richiesta.

Nella seduta del 15 dicembre 2005 per divergenza delle posizioni il parere non poté essere espresso. Ciononostante il Consiglio dei ministri, il 19 gennaio 2006 (n. 40), approvava «in via definitiva» il testo del decreto legislativo.

Nella Conferenza unificata del 26 gennaio 2006, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'ANO, dell'UPI e dell'UNCCEM esprimevano parere negativo sullo schema di decreto.

Il 15 marzo 2006 il Presidente della Repubblica chiedeva al Governo alcuni chiarimenti nel merito e in relazione al procedimento di formazione del decreto legislativo. Il decreto legislativo è stato ulteriormente riapprovato con alcune modifiche dal Consiglio dei ministri il 29 marzo 2006. È stato dunque approvato in un testo formalmente (sia pure parzialmente) diverso da quello sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata. Esso è stato poi emanato il 3 aprile e pubblicato il 14 aprile. Entrerà dunque in vigore il 29 aprile.

La Regione Abruzzo contesta la conformità a costituzione delle disposizioni impugnate per ragioni che attengono da un lato al decreto legislativo nel suo complesso, dall'altro alle singole norme. Nel suo complesso il decreto appare viziato da gravi difetti di procedimento, attinenti in particolare alla violazione della procedura di «leale collaborazione». Il Governo non ha rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata, rendendo consapevolmente impossibile un informato esame del nuovo testo normativo. La Conferenza unificata non ha avuto modo di esprimere formalmente il proprio parere, e sulle posizioni da essa

assunte in merito al decreto legislativo il Governo non ha aperto alcuna discussione, violando quanto disposto dalla legge di delega e ribadito dalla Commissione parlamentare. Inoltre — anche formalmente il procedimento appare gravemente carente, essendo il testo emanato diverso da quello precedentemente adottato sulla base del parere della Commissione parlamentare e sottoposto alla conferenza unificata.

Nel merito, il decreto legislativo n. 152 del 2006 appare in molte parti eccedere la delega legislativa e porsi in contrasto con la disciplina comunitaria, con grave ricaduta sulle attribuzioni costituzionali delle regioni; inoltre è direttamente lesivo delle competenze regionali in molte sue disposizioni.

Esso viola, per eccesso di delega, la stessa legge delega n. 308/2004, stravolge l'assetto delle competenze definite dall'art. 117 e 118 Cost. e dal decreto legislativo n. 112/1998 consolidate da numerose pronunce della Corte costituzionale. L'opposizione che le regioni hanno manifestato nei confronti del decreto è quindi motivata da ragioni assai gravi, sia in ordine al rispetto della normativa comunitaria, sia in ordine al mantenimento degli attuali presidi legislativi, anche regionali, posti a tutela dell'ambiente. Le disposizioni del decreto producono infatti — ad avviso delle regioni — il risultato «di indebolire le politiche ambientali nel nostro Paese e la loro coerenza con le direttive dell'Unione europea, nonché quelle di determinare l'abbassamento dei livelli di tutela dell'ambiente e della salute a danno di tutti i cittadini senza, peraltro, che a questo possa corrispondere l'auspicata semplificazione delle procedure e dei processi attuativi per gli operatori e le imprese». Inoltre le nuove norme determinano «la totale paralisi dell'azione delle regioni e degli enti locali in campo ambientale data l'incompatibilità delle norme regionali vigenti con quelle dello schema di decreto».

Le norme oggetto del presente ricorso hanno, un'efficacia immediata: talvolta prevista con un termine preciso dallo stesso decreto, ma comunque in ogni caso ravvicinata.

Così, per esempio, l'art. 63 sopprime «a far data dal 30 aprile 2006» le Autorità di bacino istituite dalla legge n. 183/1989, trasferendone le funzioni alle istituende Autorità di bacino distrettuale, senza precisare quale sia il regime transitorio, rinviato ad un atto amministrativo del Governo che ha un solo giorno per essere emanato!

In altri casi — in particolare in materia di rifiuti — il decreto legislativo introduce una disciplina innovativa che ha l'effetto immediato di smantellare l'attuale normativa ambientale, rendendo meno rigorosa la normativa vigente e favorendo comportamenti che attualmente, anche per precisa richiesta delle norme comunitarie, costituirebbero un illecito amministrativo o penale.

È contro queste disposizioni che muove l'impugnazione proposta nel presente ricorso, rivolta, come detto, avverso le norme che hanno una decorrenza immediata e rischiano di provocare danni gravi e irreparabili all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, all'ordinamento giuridico nazionale e regionale nonché ai diritti dei cittadini alla salute e alla salubrità dell'ambiente: per queste ragioni la regione ricorrente avanza anche istanza di sospensione dell'esecuzione delle disposizioni stesse, in applicazione dell'art. 35 della legge n. 87/1953, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131/2003.

D I R I T T O

A) Illegittimità costituzionale degli artt. 63, comma 3, e 64, relativi all'Autorità di bacino, per violazione degli artt. 117, comma terzo, 118 e 76 della Costituzione.

1) Illegittimità costituzionale dell'accorpamento delle funzioni in macrodistretti e della sostituzione delle Autorità di bacino con le nuove Autorità di distretto.

L'art. 63, comma 3, dispone: «Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di Bacino Distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto». Il riferimento generico alla «terza parte» (alla quale in realtà la disposizione appartiene) è in effetti curioso, dato che le autorità distrettuali sono istituite dal comma 1 dello stesso articolo, in corrispondenza degli otto distretti idrografici individuati nel successivo art. 64.

Tale norma riaccorpa in otto distretti i numerosi bacini che la legge n. 183/1989 istituiva, suddividendoli in bacini nazionali, interregionali e regionali. Tra gli otto distretti figurano il Distretto della Sardegna, quello della Sicilia, ed il Distretto idrografico pilota del Serchio, di ridottissime dimensioni.

L'intero territorio nazionale è dunque suddiviso grossolanamente nei rimanenti cinque distretti, vagamente corrispondenti a delle macro-regioni.

Questa suddivisione è decisa «dall'alto» senza alcuna partecipazione alla decisione da parte delle regioni. Gli organi dei nuovi distretti sono individuati dall'art. 63, comma 2, nella Conferenza istituzionale permanente, nel Segretario generale, nella Segreteria tecnico-operativa e nella Conferenza operativa di servizi. La stessa disposi-

zione rinvia la definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, «sentita la Conferenza Permanente Stato regioni», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Ancora, lo stesso d.P.C.m. «disciplina il trasferimento di funzioni e regola il periodo transitorio».

Le disposizioni impugnate appaiono da un lato gravemente lesive delle attribuzioni regionali, dall'altro — e proprio perciò — lesive dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega. Sotto il primo profilo va osservato che la Sezione in cui trovano collocazione le disposizioni impugnate evoca con chiarezza sin dal titolo — «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione» — che la disciplina contenuta insiste sulla materia «governo del territorio», che l'art. 117, comma terzo, Cost., assegna alla competenza concorrente.

Come codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato che nelle materie concorrenti lo Stato può intervenire esclusivamente con norme legislative di principio, e non può riservare a sé e alle proprie strutture decentrate funzioni amministrative che non siano giustificate dalla «chiamata in sussidiarietà»; e che, anche qualora l'attrazione al centro di funzioni «unitarie» possa essere giustificato in nome del principio di sussidiarietà o qualora il particolare intreccio di competenze (coinvolgente anche competenze esclusive dello Stato, *ex* art. 117, comma secondo, Cost.) consentisse allo Stato di esercitare determinate funzioni amministrative incidenti in materie di competenza regionale, tuttavia ciò non può avvenire che nel rispetto del principio di leale collaborazione, inteso in senso «forte» (e quindi attraverso procedure di codecisione, non semplicemente «sentendo» la Conferenza Stato-regioni), e del principio di proporzionalità.

Commisurate a tali parametri, le norme che sopprimono le Autorità di bacino e istituiscono le nuove Autorità distrettuali si rivelano affette da illegittimità costituzionale sotto diversi profili.

In primo luogo, l'unificazione sotto un'unica autorità di bacini che non hanno in realtà alcuna correlazione realizza un accentramento privo di qualunque giustificazione ed espropria le regioni delle proprie naturali competenze, in violazione sia della competenza legislativa di cui all'art. 117 Cost. che del principio di sussidiarietà. In secondo luogo, i distretti stessi sono configurati come enti amministrativi sovra regionali, distorcendo completamente la fisionomia delle Autorità di bacino, così come impostate dalla legge n. 183/1989. Queste infatti erano modellate con riferimento a dimensioni idrogeografiche «naturali», che ne giustificavano la competenza pianificatoria e decisionale, mentre la Autorità distrettuali istituite dalle disposizioni impugnate rappresentano delle semplici articolazioni burocratico amministrative, che costituiscono in realtà una sorta di amministrazione decentrata dello Stato in cui la centralizzazione amministrativa è appena temperata da elementi di partecipazione minoritaria delle regioni.

Si consideri che, ai sensi della legge n. 183/1989, le regioni erano (sono) contitolari del governo dei bacini nazionali (configurati come organismi a partecipazione mista Stato-regioni) e titolari esclusive delle funzioni relative ai bacini regionali e interregionali. Oggi, all'opposto, rappresentanti delle regioni sono presenti in netta minoranza nel fondamentale organo decisionale, la Conferenza istituzionale permanente (che nomina anche il Segretario generale), nonché nella Conferenza operativa, le cui competenze sono peraltro piuttosto oscure.

La regola secondo la quale si decide a maggioranza, espressamente enunciata al comma 4, data la composizione sperequata dell'organo (in cui il numero dei rappresentanti dello Stato è sempre sette, mentre quello dei rappresentanti delle regioni dipende da quante regioni sono concretamente coinvolte, ma queste non sono mai pari a sette), appare espropriare le regioni da qualsiasi garanzia giuridica delle loro prerogative.

Infine, se pure fosse giustificata secondo il principio di sussidiarietà la (suddivisione del territorio in distretti privi di corrispondenza con precisi bacini fluviali interconnessi, le regioni non sono state chiamate ad esercitare alcun ruolo nella determinazione dell'ambito dei distretti. Va considerato che, sotto questo profilo, il decreto legislativo non contiene norme generali ed astratte, ma opera come legge provvedimento, in materia di competenza regionale. Secondo la stessa giurisprudenza di codesta Corte, l'assunzione in legge di decisioni concrete non può privare delle garanzie previste dalla Costituzione: il che vale ugualmente, ed a maggiore ragione, per le competenze delle regioni, alle quali viene così sottratta ogni possibilità di codecisione.

2) Specifica illegittimità del potere normativo attribuito al decreto del Presidente del Consiglio dall'art. 63, commi 2 e 3.

Si deve poi specificamente evidenziare che, come detto, che al d.P.C.m. è attribuita anche una funzione regolamentare (v. art. 63, commi 2 e 3).

Innanzitutto, si tratta di un'attribuzione connessa all'accorpamento dei distretti, illegittima per le stesse ragioni sopra esposte.

Se essa potesse essere giustificata in nome del principio di sussidiarietà, il corrispondente potere andrebbe comunque esercitato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la quale non può semplicemente essere «sentita».

3) Specifica illegittimità della soppressione delle Autorità di bacino a partire dal 30 aprile, in relazione all'impossibilità di dettare entro tale termine la disciplina transitoria.

Inoltre, tale potere normativo risulta dover essere esercitato ... in un solo giorno: non prima del 29 aprile 2006, perché la norma autorizzativa del decreto legislativo non sarebbe ancora in vigore, ma neppure dopo il 30 aprile, perché le norme transitorie interverrebbero ... ad Autorità di bacino già venute meno ai sensi del comma 3. Dietro tale assurdità, tuttavia, si cela la ben più sostanziale illegittimità della norma che prevede la soppressione delle Autorità di bacino a partire dal 30 aprile, prima che possano essere definite le fasi di transizione, se pure il nuovo sistema fosse legittimo. Da qui il pericolo di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, ed il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, che induce la Regione Abruzzo a chiedere la sospensione della esecuzione della norma: la soppressione delle Autorità di bacino decorre dallo stesso 30 aprile, per cui è evidente che l'emanazione di una normativa transitoria diviene pressoché impossibile, dato che l'emanazione del d.P.C.m. è soggetta ad una procedura complessa, descritta dall'art. 63, comma 2, nel corso della quale deve essere sentita la Conferenza Permanente Stato-regioni.

A prescindere dalla già lamentata insufficienza di una forma così tenue di «cooperazione», vi è il rischio — ma si dovrebbe dire la certezza — che la soppressione immediata delle Autorità di bacino, in assenza di una regolazione transitoria — apra un periodo di incertezza sulle competenze ad emanare gli atti e a svolgere le funzioni di gestione, vigilanza e controllo che le Autorità svolgono da tempo a tutela degli interessi pubblici fondamentali che hanno in cura.

Attualmente le Autorità di bacino regionali operano in base a diverse leggi della Regione Abruzzo: ll.rr. nn. 81 del 1998 e 43 del 2001. Esse verrebbero abrogate a decorrere dal termine del 30 aprile, paralizzando le attività delle Autorità di bacino. Proprio per evitare che insorgano situazioni di paralisi amministrativa e di grave rottura dell'ordinamento costituzionale, che si rifletterebbero immediatamente sull'esercizio delle funzioni attribuite alla regione e sulla tutela degli interessi urbanistici, ambientali e di governo del territorio che la regione ha in cura, si chiede a codesta ecc.ma Corte di intervenire in fase cautelare ordinando la sospensione dell'esecuzione di queste disposizioni, in attesa del definitivo giudizio sulla loro illegittimità costituzionale, che la ricorrente regione confida di avere illustrato.

4) Illegittimità costituzionale degli articoli 63 e 64 sotto il profilo della violazione della legge di delega.

Va altresì evidenziata l'eccesso di delega in relazione sia all'oggetto di essa che ai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega.

Infatti, quanto all'oggetto, va sottolineato che la dizione «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative...», anche mediante la redazione di testi unici» (art. 1, comma 1, legge n. 308/2004), fa riferimento alle classifiche funzioni di coordinamento normativo, preordinate ad una mera razionalizzazione della legislazione vigente. Come codesta ecc.ma Corte ha sistematicamente ripetuto (*cfr.* da ultimo le sent. nn. 303/2005, 66/2005, 280/2004), «la revisione e il riordino, ove comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, necessitano della indicazione di principi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti» (sent. n. 66/2005, che cita il precedente della sent. n. 354/1998). Nel presente caso l'oggetto della delega prevede solo il «riordino», neppure la «revisione» cui la massima espressa dalla giurisprudenza costituzionale va applicata con ancora maggiore rigore.

Accanto a ciò, nel definire i contorni del potere legislativo delegato, la legge n. 308 (art. 1, comma 8) indica innanzi ad ogni altro criterio «il rispetto... delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»: è perciò evidente che il legislatore delegato era tenuto a non modificare il quadro delle attribuzioni regionali — quadro che invece, come si è visto, risulta gravemente compromesso dalle scelte compiute dalle disposizioni censurate.

D'altro canto, nessuno dei «principi e criteri direttivi» poi elencati all'art. 1, comma 8, autorizza un'innovazione legislativa e amministrativa come quella apportata dalla sovversione del sistema delle Autorità di bacino. Tra i principi e criteri direttivi più specifici dettati dal comma 9 si trova invece questa indicazione: «e) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disci-

plina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale».

Come si vede, la legge di delega presuppone piuttosto il mantenimento ed il miglioramento della funzionalità degli organismi esistenti, fondati sull'unità dei bacini idrografici, senza prevederne o consentirne affatto la soppressione e la sostituzione con un sistema radicalmente diverso, ispirato a divergenti, che avrebbero dovuto in ogni caso essere enunciati.

La legge di delega, dunque, non consente una legislazione delegata che sovverte l'ordinamento amministrativo introdotto dalla legge n. 183/1989 e lo sostituisce con un sistema centralistico di gestione delle politiche di tutela idrogeologica del territorio, per lo più causando un periodo di grave incertezza nella fase transitoria esautorando le regioni, sostituendo il sistema della Autorità di bacino con una «zonizzazione» del territorio nazionale dominata da un sistema di gestione affidato ad un complesso di organi collegiali inediti e sperequanti.

Si consideri che la violazione della legge di delega si identifica in questo caso con la lesione delle prerogative regionali, e che il motivo è dunque perfettamente ammissibile.

B) Illegittimità costituzionale degli artt. 181, commi 7 - 11, 183, comma 1, lett. g), h), m), 186, 189, comma 3, per violazione degli artt. 117, commi primo, terzo e quinto, 118, e 76 Cost.

La Parte quarta del decreto legislativo, che detta «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», reca ad avviso della ricorrente regione numerose deviazioni dagli obblighi assunti in sede comunitaria, che la regione si riserva di censurare in un successivo ricorso, là dove incidano anche sulle attribuzioni regionali. Nel presente ricorso urgente, l'impugnazione è invece circoscritta alle sole disposizioni che producono effetti immediati pregiudizievoli per le attribuzioni regionali e costituiscono un pericolo grave e immediato per gli interessi pubblici che la regione ha in cura.

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 181, commi da 7 a 11, e dell'art. 183, (comma 1, lett. g) h), m), n), q), ed u). Illegittimità costituzionale per le stesse ragioni dell'art. 214, commi 3 e 5. Illegittimità costituzionale dell'art. 186.

L'art. 181, comma settimo, prevede che «soggetti economici» non meglio identificati (ma potenzialmente comprensivi di chiunque gestisca attività d'impresa) o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possano «stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio... appositi accordi di programma ... per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti». Secondo la stessa disposizione tali accordi «fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico, con particolare riferimento a quello del recupero realizzato dalle Camere di commercio, e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova»; gli accordi «fissano altresì le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego». I commi successivi, dall'8 all'11, disciplinano le modalità procedurali per la stipulazione, l'approvazione e la pubblicazione di tali accordi di programma. Le parole utilizzate dalla disposizione ora richiamata trovano il loro significato nelle definizioni dettate dall'art. 183, comma primo. In particolare, vengono in considerazione le definizioni dei termini: *g* («smaltimento»); *h* («recupero»); *m* («deposito temporaneo»); *n* («sottoprodotto»); *q* («materia prima secondaria»), definita con riferimento alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181); *u* («materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche»), al cui proposito la disciplina sarà integrata da un decreto ministeriale «senza valore regolamentare». Tali disposizioni, considerate nella loro sostanza, operano una deregolamentazione «mascherata» del settore, in pieno contrasto con le normative europee, più volte ribadite dalle decisioni della Corte di giustizia.

In particolare, si introducono definizioni di smaltimento e recupero non completamente conformi con quanto indicato nella direttiva 75/442/CEE (art. 1, lett. *e*) e *f*), nonché definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria (MPS) non coerenti con le indicazioni fornite dalle sentenze della Corte di giustizia europea (sentenze C-418/97 e C-419/97, «Arco»; C-9/00 «Palin Granir»; C-114/01, «AvestaPolarit Chrome»; e in particolare C-457/02, «Niselli»). Viene infatti riproposto ancora una volta «l'approccio normativo italiano», consistente nella sottrazione dei sottoprodotti e delle cosiddette materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti. Tale «approc-

cio» e già stato oggetto di una prima sentenza di condanna a seguito di procedura d'infrazione che ha colpito il d.m. 5 febbraio 1998, che invece l'art. 181, comma 6, del decreto legislativo impugnato mantiene transitoriamente ma illegittimamente in vigore in attesa di un nuovo decreto ministeriale che fissi le caratteristiche dei materiali ottenuti come materie secondarie: la sentenza 7 ottobre 2004 (C- 103/02) ha espressamente sancito che «la Repubblica italiana, non avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modifica dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE». Ulteriore sentenza negativa è stata poi pronunciata, in sede di rinvio pregiudiziale, dalla Corte di giustizia, con particolare riferimento all'art. 14 della legge n. 178/2002 (C-457/02).

La violazione del diritto comunitario è confermata dal fatto che i sottoprodotti e le MPS vengono sì inclusi nella «definizione» dei rifiuti, ma in realtà la norma che così li classifica restringe fortemente l'ambito di applicazione della disciplina (stabilendo che «non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare...»), al punto di costituire una vasta area di sottoprodotti esentati dalla disciplina, pur senza includerli tra i materiali per i quali valgono specifiche esclusioni dall'applicazione del decreto, ai sensi del successivo art. 185. È un evidente artificio formale teso ad evitare che appaia evidente il conflitto con le norme europee.

In realtà, attraverso la previsione di appositi decreti ministeriali e degli accordi di programma di cui all'art. 181, vengono sottratti al regime dei rifiuti, e alle relative autorizzazioni, adempimenti e controlli, molte sostanze o materiali che nella legislazione vigente invece vi sono assoggettati.

Anche la Corte di cassazione, con sentenza n. 47269/05 e con ordinanza n. 1414/06, ha appena ora sancito invece che la nozione di rifiuto — in coerenza con la normativa comunitaria — deve essere intesa in senso estensivo (e non restrittivo quale è invece l'approccio della pregressa normativa italiana, ripreso in modo ancor più evidente dal decreto delegato), riportandola perciò alla disciplina dei sottoprodotti e materie prime secondarie dettata dalle disposizioni comunitarie, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Con il pretesto della semplificazione amministrativa non vengono in realtà limitati gli oneri amministrativi, bensì ridotta l'area di applicazione della disciplina dei rifiuti ed eliminati i controlli, quale risultato vuoi di una ridefinizione delle sostanze soggette a regolamentazione restrittiva, vuoi di una «deregolamentazione» della disciplina dei metodi di recupero dei rifiuti, sostituita da procedure «contrattate».

Il ricorso allo strumento di accordi e contratti di programma previsti dall'art. 181 eccede i limiti propri dell'istituto, in quanto si sostituisce una «fonte» contrattata alla disciplina normativa, alterando la gerarchia delle fonti del diritto. Sostituendo alla disciplina generale una serie indeterminata di accordi applicabili soltanto agli aderenti, si ledono i principi di certezza del diritto, uguaglianza, generalità e astrattezza delle norme.

Davvero paradossale è poi che l'impugnato art. 181, al comma 7, richiami (rinviando al precedente comma 5) la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni, Com (2002) 412, del 17 luglio 2002, quale «modello» cui si devono ispirare gli accordi di programma previsti: si tratta infatti, come si legge nella comunicazione, di accordi «in cui le parti interessate si impegnano ad ottenere una riduzione dei livelli di inquinamento, come sancito dal diritto ambientale, o obiettivi di carattere ambientale, di cui all'articolo 174 del trattato», quali ad esempio gli accordi comunitari in materia ambientale con le associazioni di produttori di automobili europea, giapponese e coreana sulla riduzione progressiva delle emissioni di CO₂ prodotte dalle autovetture.

Gli accordi previsti dalle disposizioni censurate, diretti a «deregolamentare» e «privatizzare» la disciplina dei rifiuti, non corrispondono affatto a quanto ipotizzato (ed auspicato) nella comunicazione della Commissione, ossia alla possibilità che — tramite moduli convenzionali e non «imposti» — si raggiungano obiettivi ambientali ulteriori rispetto a quelli già fissati dalle regole comunitarie.

Il contrasto con le direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE si manifesta anche nel fatto che le norme europee non consentono che le attività di recupero possano essere completamente escluse dal regime autorizzatorio. Infatti l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE prevede che la dispensa dall'autorizzazione sia possibile solo fissando norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti (va ricordato che proprio per tale motivo lo Stato italiano è incorso in una procedura di infrazione comunitaria per il citato d.m. 5 febbraio 1998).

Il decreto legislativo impugnato fa al contrario venir meno il quadro normativo generale richiesto dalle direttive europee, sostituendolo con una vasta contrattualizzazione della disciplina; mentre, per altro verso, la normativa europea richiede, per «escludere» un rifiuto dal campo di applicazione della direttiva 75/442, che (eccezion

fatta per gli effluenti gassosi immessi in atmosfera per cui vale l'esenzione diretta) le esenzioni siano ammissibili soltanto se disciplinate da specifica norma speciale ciò che non avviene con la disciplina generale di esenzione che le norme impugnate prevedono per MPS e sottoprodotti.

Per le stesse ragioni ora illustrate risultano costituzionalmente illegittimi i commi 3 e 5 dell'art. 214, nella parte in cui ammettono rispettivamente lo strumento dell'accordo, «deregolatorio» per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti e richiamano il d.m. 5 febbraio 1988 per la fase transitoria, in attesa della fissazione delle nuove regole.

L'art. 186 introduce inoltre una ipotesi generale di esenzione per le terre e rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, ecc., i quali, secondo la citata disposizione, «non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3».

Anche in questo caso il contrasto con la normativa comunitaria è evidente, trattandosi di un'esclusione disposta in via generale al di fuori del quadro normativo europeo. Basta ricordare che una specifica procedura d'infrazione è stata avviata contro la Repubblica italiana a causa di una disposizione analoga contenuta nella legge n. 443/2001 (art. 1, comma 15).

Le norme impugnate non contrastano dunque solo con le richiamate norme comunitarie, e, per ciò stesso, con l'art. 11 e con l'art. 117, comma primo, Cost.; esse contrastano inoltre con la legge di delega — e quindi indirettamente con l'art. 76 Cost. — che fissa tra i criteri direttivi (art. 1, comma 8) la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza» (lett. e), e l'«affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinanti e dei danni ambientali e del principio “chi inquina paga”» (lett. f). Tali illegittimità si ripercuotono, ovviamente, in modo lesivo sulle competenze costituzionali della regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio, pregiudicando il corretto svolgimento delle funzioni regionali in quelle materie, come si illustra più ampiamente nel punto seguente.

2) Illegittimità costituzionale delle stesse norme di cui al punto 1) per diretta violazione delle competenze regionali.

Le stesse norme censurate al punto precedente costituiscono altresì diretta violazione delle attribuzioni regionali.

La materia «rifiuti» si colloca in una zona in cui si sovrappongono gli interessi ambientali con quelli di tutela del territorio, nonché della tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione. Ma anche a ritenere che, in applicazione del «criterio di prevalenza» elaborato dalla giurisprudenza di questa ecc.ma Corte, debba riconoscersi allo Stato il titolo a legiferare in base alla competenza riconosciutagli dall'art. 117, comma 2, lett. s), ciò non significa che la legge statale possa intervenire senza precisi limiti. La legislazione vigente — a partire dal ed. «decreto Ronchi» (d.lgs. n. 22/1997) e dall'art. 85 del d.lgs. n. 112/1998, che espressamente lo richiama — ha riconosciuto il ruolo fondamentale delle regioni nell'attuazione del quadro normativo nazionale, finalmente riportato ad una disciplina organica e unitaria, in considerazione della «vocazione» regionale — in base al principio di sussidiarietà — sia nella politica di tutela del territorio, sia nell'applicazione *in loco* della disciplina generale, organizzando gli apparati e le procedure amministrative necessarie e «incrociando» la disciplina di settore con il complesso fascio delle competenze regionali, spettanti a pieno titolo o quali potestà concorrenti, che incidono sull'ambiente (come è pacifico nella giurisprudenza costituzionale sin dalla sent. n. 407/2002).

Va da sé che rimane allo Stato il potere legislativo di disciplinare in via generale la «materia» e i suoi settori, così come pure di introdurre quegli snellimenti amministrativi che fissino un nuovo equilibrio tra gli interessi costituzionali di protezione dell'ambiente, da un lato, e la libertà d'iniziativa economica dall'altro (sentt. nn. 116/2006, 331/2003, 307/2003). Tuttavia, se la riforma legislativa operata dal legislatore statale — incidendo profondamente nelle funzioni già attribuite alla regione e che essa ha già esercitato disciplinandole con legge e con strumenti di pianificazione generale e particolare (cfr. la l.r. n. 27/1994, e successive modifiche, nonché il Piano di azione ambientale 2004-2006) — risulta viziata sia per violazione della delega (che vincola il legislatore

delegato al rispetto dell'assetto amministrativo e al riparto di competenze vigente), che per contrasto con il diritto comunitario, essa deve poter essere contrastata con il ricorso per illegittimità costituzionale: infatti, se essa dovesse essere applicata, ne risulterebbe sconvolto l'attento assetto normativo e amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata dall'atto legislativo in questione, creando uno stato di grave precarietà normativa. Va infatti sottolineato che la regione, a tenore dell'art. 117, comma quinto, Cost., ha il compito di dare attuazione diretta alle norme comunitarie: per principio fondamentale del diritto comunitario, confortato dalla sent. n. 170/1984 di codesta Corte, la supremazia del diritto comunitario va assicurata dai soggetti dell'applicazione del diritto anche attraverso la «non applicazione» delle norme legislative interne contrastanti con le norme comunitarie self executing. La conseguenza di queste premesse è che la regione Abruzzo sarà tenuta — per un preciso obbligo giuridico, dunque, ora rafforzato dall'art. 117, comma primo, Cost. — a non applicare nel proprio territorio le norme del decreto impugnato che risultino in contrasto con le norme «ad effetto diretto» poste dal diritto comunitario derivato e dalle sentenze della Corte di giustizia che di esso forniscono l'interpretazione (cfr. sent. n. 389/1989 di codesta ecc.ma Corte). Il risultato, quindi, non sarà affatto la «semplificazione» promessa dalle disposizioni impugnate, ma uno stato di gravissima incertezza normativa, non privo di preoccupanti riflessi sulla repressione penale dei reati ambientali legati alla disciplina dei rifiuti, con conseguente contenzioso destinato a coinvolgere nuovamente — come già capitato nel «caso Niselli» — sia la Corte di giustizia che codesta Corte costituzionale.

Tutto ciò avrà, ancora una volta, gravissime conseguenze sugli interessi pubblici alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica, anche perché, eluse le norme generali in vigore e aggirate le definizioni e le procedure fissate dalla normativa comunitaria, diventerà difficile e talvolta impossibile per le strutture regionali rintracciare le sostanze derubricate dalle disposizioni impugnate. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo si produrrà infatti una derubricazione di talune categorie di rifiuti, i quali non saranno più considerati tali ma verranno qualificati come sottoprodotti o combustibili o MPS, venendo in tal modo sottratti al regime vincolistico e garantistico della normativa sui rifiuti. La gravità e l'irreparabilità del danno per gli interessi pubblici e per la salute e la sicurezza dei cittadini appaiono perciò innegabili.

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 189, comma 3.

Considerazioni in tutto analoghe a quelle svolte subito sopra ai punti 1) e 2) valgono per l'art. 189, comma terzo: esso riguarda l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti (ed. MUD, ossia il «modello unico», introdotto dalla legge n. 70/1994). L'ambito di applicazione di tale obbligo viene ora delimitato restrittivamente, esentandone le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi. Si produrrà di conseguenza una preoccupante perdita di informazioni per quanto riguarda molteplici categorie di rifiuti che potranno circolare liberamente, senza consentire alle strutture chiamate a svolgere i controlli ambientali di conoscere i dati relativi alla produzione che sono base di conoscenza per seguire il percorso dei rifiuti. Alla gravità del danno si aggiunge la sua imminenza: infatti, entro il 30 aprile — e quindi il giorno dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo — i produttori di rifiuti non pericolosi devono predisporre il MUD; l'entrata in vigore della disposizione censurata produrrà quindi l'immediato effetto di esentare i soggetti precedentemente gravati da tale obbligo per l'anno 2006.

C) Illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 7, per violazione degli artt. 117, comma terzo, e 76 Cost.

L'art. 101, comma 7, derogando ad un criterio consolidato da un trentennio, assimila alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole, includendo in esse anche quelle che svolgono attività di trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli, purché tale attività, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, riguardi materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

Si tratta di attività i cui reflui possono avere un considerevole impatto ambientale: si considerino, ad esempio, le cantine vinicole o i caseifici che producono su scala industriale.

In precedenza il decreto legislativo n. 152/1999 («Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole») fissava all'art. 28, comma 7, lett. e), un criterio certo, che imponeva un preciso rapporto minimo tra materia prima derivante dalla propria produzione e materia prima derivante da produzioni altrui: ora, la disposizione impugnata sostituisce il limite minimo di 2/3 con il concetto elastico di «misura prevalente». Si tratta di un criterio discrezionale, che nella pratica corrente favorisce comportamenti della P.A. che possono determinare disparità di trattamento.

In mancanza di criteri certi e verificabili, l'incoerente o non appropriata classificazione degli scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli, di norma caratterizzati da carichi inquinanti elevati, determina l'applicazione di livelli di trattamento meno rigorosi, in quanto — ad esempio — i reflui vengano classificati domestici invece che industriali: con conseguenti effetti negativi sulle caratteristiche di qualità delle acque del corpo recettore (ad esempio il corso d'acqua), il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle norme comunitarie e il conseguente danno all'ambiente.

La disposizione impugnata provoca dunque una riduzione del livello di tutela delle acque e contraddice perciò i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega: quello del «miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» (lett. a), dell'art. 1, comma 8), ma anche quello del «pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi» (lett. b) del successivo comma 9).

Essa inoltre incide negativamente sulle funzioni attribuite alla regione già dalla legislazione di settore e dal decreto legislativo n. 112/1998, e ciò ancora una volta si riflette in violazione del preciso vincolo posto dalla legge di delega. Inoltre — e da questa considerazione trae origine la richiesta di sospendere l'esecuzione — la disposizione censurata minaccia di provocare effetti irreversibili sul controllo dei reflui e sulla qualità delle acque, gravemente minacciando gli interessi pubblici ambientali che la regione ha in carico, sia pure non in via esclusiva, nonché della tutela del territorio e della salute umana, che rientrano nelle competenze concorrenti fissate dall'art. 117, terzo comma, Cost.

D) Illegittimità costituzionale degli artt. 154 e 155, per violazione degli artt. 117, comma quarto, 119 e 76 Cost.

L'art. 154 istituisce la «Tariffa per il servizio idrico», quale «corrispettivo del servizio idrico integrato», e fissa i parametri con cui essa deve essere determinata, prescrivendo che debba tenersi conto «della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga»».

Di seguito la disposizione determina le competenze attuative, attribuendo: al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di definire con decreto — «le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua»; al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, «al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale», il compito di stabilire «i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate».

Vengono così previsti diversi poteri normativi ministeriali sovraordinati a quello delle regioni, in violazione della competenza legislativa propria spettante alle regioni a termini dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Sorprende che il legislatore delegato abbia ignorato i rilievi della Commissione della Camera, che avvertiva dell'esigenza di non ignorare il potere normativo regionale. A conferma della competenza legislativa regionale va qui richiamata la sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 335 del 2005, occasionata da un ricorso governativo avverso la legge della Regione Emilia-Romagna n. 7/2004. In tale sentenza la Corte — pur avendo affermato che il «tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi» benché devoluto alle regioni, dovesse ritenersi rientrante nella legislazione esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato (salvo che la stessa legge statale non ne rimandi la quantificazione alla regione), in quanto istituito con legge dello Stato, in base alla costante giurisprudenza costituzionale in merito al regime transitorio dei tributi (in attesa della tanto auspicata attuazione dell'art. 119 Cost.) — ha dichiarato invece inammissibile il ricorso governativo contro l'art. 47 della suddetta legge regionale, che istituiva e disciplinava la tariffa relativa al servizio integrato ed alla gestione dei rifiuti, in quanto il ricorrente non aveva ritrovato basi argomentative sufficienti a suffragare la competenza statale.

La disposizione impugnata, al contrario, si ingerisce in materia di servizi pubblici locali, riservata alla potestà residuale delle regioni (sentt. nn. 272/2004 e 29/2006), delineando una normativa che per di più si profila nel merito non affatto coerente con l'evoluzione della stessa legislazione statale: è incomprensibile ad esempio l'omissione tra i criteri di quanto già contenuto nell'articolo 13 della legge n. 36/1994, concernente la necessità di tener conto «degli obiettivi di miglioramento della produttività». Una tale carenza — rinunciando all'utilizzo di uno degli strumenti più efficaci per favorire il miglioramento dell'efficienza delle gestioni, ovvero della leva tariffaria configura una tariffa priva del controllo sui costi di gestione e può implicare il riconoscimento a pie di lista dei costi operativi del gestore, eliminando il miglioramento progressivo in termini di efficienza previsto dalla normativa precedente.

Tali norme violano il riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni, fissato dall'art. 117 (e, in particolare, la competenza residuale *ex* art. 117, quarto comma, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali), e l'autonomia finanziaria e tributaria delle regioni, garantita dall'art. 119, comma primo e secondo, Cost., in quanto incidono su un'entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale.

Inoltre, le norme impuginate contrastano anche con gli stessi criteri della delega legislativa, almeno là dove essa vincola il legislatore delegato: *a)* al rispetto «delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (art. 1, comma 8); *b)* allo «sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali» (art. 1, comma 8, lett. *d*); mentre, per altro verso, essa non appare neppure rientrare negli oggetti della delega, non essendo previsto tra essi l'introduzione *ex novo* dell'imposta in questione. A giustificare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della disposizione in questione milita un argomento evidente: la norma impugnata tenderebbe a sostituirsi alla disciplina regionale sulla tariffa relativa al servizio integrato ed alla gestione dei rifiuti, interrompendo la sperimentazione avviata e ingenerando incertezza rispetto agli oneri tributari da assolvere, con grave danno per la certezza dei rapporti giuridici e per i bilanci degli enti coinvolti. Per le stesse ragioni appare illegittimo altresì l'art. 155, in relazione alla quota di tariffa riferite ai servizi di fognatura e di depurazione.

E) Illegittimità costituzionale delle norme impuginate per vizi procedurali che inficiano l'intero decreto legislativo. Violazione della legge di delega e del principio di leale collaborazione.

Nel suo complesso il decreto appare viziato da gravi difetti di procedimento, attinenti in particolare alla violazione della procedura di «leale collaborazione». Come emerge da quanto esposto in narrativa, infatti, il Governo non ha rispettato i contenuti minimi della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata. Esso ha richiesto il parere della Conferenza in termini temporali tali da renderne impossibile l'espressione, ed ha rifiutato la legittima richiesta di disporre del tempo necessario allegando ragioni di urgenza inesistenti — dato che la delega veniva a scadenza oltre sei mesi più tardi — e persino inducendo in errore (non si vuole qui dire volontariamente) la Conferenza circa gli effettivi termini temporali della delega. Si noti che l'ordine del giorno negativo successivamente approvato dalla Conferenza non può essere considerato un equivalente di un parere effettivamente articolato e reso nel merito a seguito di un corretto procedimento: ma del resto neppure esso è stato effettivamente preso in considerazione.

La Conferenza unificata non ha avuto modo di esprimere formalmente il proprio parere, e sulle posizioni da essa assunte in merito al decreto legislativo il Governo non ha aperto alcuna discussione, violando quanto disposto dalla legge di delega e ribadito dalla Commissione parlamentare. Come dispone l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281/1997, quando la Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita («in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano») essa «si pronunzia entro venti giorni». Per l'espressione del parere della Conferenza unificata non è indicato un termine preciso, ma certo non si può ritenere che per essa che ha una struttura ancora più complessa della «Stato - regioni» — possa valere un termine ancora più breve.

Se la legge di delega prevede l'obbligo del Governo delegato di acquisire il parere della Conferenza, la Conferenza deve disporre di un termine adeguato. Ma tutto il comportamento tenuto dai rappresentanti del Governo in questa vicenda — in una vicenda così complessa sotto il profilo tecnico-normativo e tanto delicata per i molte-

plici riflessi che il «Codice dell'ambiente» esercita non solo sulle attribuzioni «in astratto» delle regioni, ma sulla legislazione, a sua volta complessa e articolata, che esse hanno prodotto — è improntato ad uno spirito autoritario e ostruzionistico che è in palese con i canoni della leale collaborazione.

Quando si abbia a che fare con competenze necessariamente e inestricabilmente connesse — ha osservato codesta ecc.ma Corte costituzionale — il principio di «leale collaborazione» — che proprio in materia di protezione di beni ambientali e di assetto del territorio trova un suo campo privilegiato di applicazione — richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione (sent. n. 422/2002). È vero che tale principio è «suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per forme e intensità della pur necessaria collaborazione» (sent. 308/2003), ma è anche vero che esso non può essere ridotto ad una ritualità meramente formale: una delle «sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione è attualmente il sistema delle Conferenze Stato-regioni e autonomie locali», al cui interno «si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse» (sent. 31/2006). Ma di «confronto» deve trattarsi, appunto, basato su comportamenti corretti e «leali» delle parti, non dell'imposizione unilaterale e della chiusura totale a qualsiasi possibilità di dialogo.

Tale violazione della legge di delega (e dunque dell'art. 76 Cost.) e del principio di leale collaborazione si traducono direttamente in lesione delle competenze e prerogative costituzionali delle regioni, e costituiscono perciò illegittimità costituzionali che le regioni sono legittimate a fare valere.

Sulla richiesta di sospensione delle norme impugnate.

Come esposto in premessa, il presente ricorso è presentato in via di urgenza avverso solo alcune delle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 che la ricorrente regione ritiene illegittime ed invasive, e con riserva di far valere l'illegittimità costituzionale di altre norme dello stesso decreto mediante ulteriore separato ricorso presentato nei termini di impugnazione, allo scopo di potere presentare a codesta ecc.ma Corte costituzionale tempestiva richiesta di sospensione delle norme qui impugnate

Le ragioni per tale richiesta sono state puntualmente esposte nelle relative argomentazioni in diritto. Qui si può solo sinteticamente aggiungere che tali ragioni consistono — secondo quanto richiesto dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003 — nel pericolo di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, e nel rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini. Tale pericolo è connesso alla distruzione del patrimonio di buona amministrazione dovuto al sovrapporsi — a volte senza neppure un minimo di norme transitorie — dei nuovi illegittimi istituti a quelli legittimamente da anni messi in atto dalla ricorrente regione, nel pieno rispetto dei vincoli costituzionali e legislativi. Ciò sia in riferimento alla soppressione inopinata e repentina delle Autorità di bacino, sia in relazione alla gestione dei rifiuti, sia in relazione al sistema tariffario per il servizio idrico.

Vi è dunque il rischio che — se pure le illegittimità che la Regione Abruzzo lamenta venissero nel corso del tempo rimosse — il loro provvisorio vigore produca quel danno irrimediabile cui solo una tempestiva misura cautelare potrebbe rimediare.

P. Q. M.

Tanto esposto e premesso si chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittime e previamente sospendere le disposizioni qui impugnate per le violazioni costituzionali analiticamente indicate — con riserva di ulteriore impugnazione — del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» per le ragioni e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

L'Aquila, Roma, addì 5 giugno 2006

Avv. Sandro PASQUALI - Avv. Stefania VALERI

N. 76

*Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 giugno 2006
(della Regione Puglia)*

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali - Composizione - Partecipazione degli esperti regionali solo in via eventuale e con ruolo marginale - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancanza di una forma di intesa o di collaborazione con le Regioni interessate, lesione delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali in contrasto con i principi e i criteri della legge di delega, attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative in contrasto con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, proporzione, ragionevolezza e leale collaborazione - Denunciata lesione del principio dell'autonomia, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 6.
- Costituzione, artt. 5, 76 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Piani e programmi sottoposti a VAS in sede statale - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancanza di un intervento regionale nel procedimento, malgrado gli effetti sul territorio dei piani e programmi, lesione delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali in contrasto con i principi e i criteri della legge di delega, attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative in contrasto con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, proporzione, ragionevolezza e leale collaborazione - Denunciata lesione del principio dell'autonomia, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 15, comma 1.
- Costituzione, artt. 5, 76 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - VAS in sede statale - Procedura di verifica preventiva - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancanza di qualsivoglia intervento regionale nel procedimento, lesione delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali in contrasto con i principi e i criteri della legge di delega, attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative in contrasto con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, proporzione, ragionevolezza e leale collaborazione - Denunciata lesione del principio dell'autonomia, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 19, comma 2.
- Costituzione, artt. 5, 76 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale - Attribuzione alla competenza del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancanza di qualsivoglia intervento regionale nel procedimento, lesione delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali in contrasto con i principi e i criteri della legge di delega, attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative in contrasto con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, proporzione, ragionevolezza e leale collaborazione - Denunciata lesione del principio dell'autonomia, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 25, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Fase introduttiva del procedimento - Obbligo del committente o del proponente l'opera di informare gli enti locali direttamente coinvolti dal progetto - Possibilità di esonero in considerazione delle «dimensioni» del progetto o del numero degli enti - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancata previsione di partecipazione delle Regioni, mancata valorizzazione del ruolo delle Regioni in contrasto con i principi direttivi della legge di delega, disciplina di dettaglio in ambito riconducibile alla materia di legislazione concorrente «governo del territorio», violazione dei principi di ragionevolezza, di sussidiarietà e di leale collaborazione - Denunciata lesione del principio dell'autonomia, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 26, comma 3.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale - Obbligo di rimessione degli atti alla Commissione ministeriale qualora l'opera o intervento possa avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre regioni o di altri Stati dell'Unione europea - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancata previsione di partecipazione delle Regioni, mancata valorizzazione del ruolo delle Regioni in contrasto con i principi direttivi della legge di delega, disciplina di dettaglio in ambito riconducibile alla materia di legislazione concorrente «governo del territorio», violazione dei principi di ragionevolezza, di sussidiarietà e di leale collaborazione - Denunciata lesione del principio di valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, eccesso di delega, invasione delle attribuzioni regionali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 42, comma 3.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Funzioni di programmazione, finanziamento e controllo degli interventi, previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni ed altri fenomeni di dissesto idrogeologico - Attribuzione alla competenza del Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata concentrazione di funzioni in capo al Ministero e marcata riduzione del ruolo delle Regioni - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 58, comma 3, lett. a) e b).
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Competenze della Regione - Mera formulazione di pareri, proposte ed osservazioni, da esercitarsi esclusivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata concentrazione di funzioni in capo al Ministero e marcata riduzione del ruolo delle Regioni - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 59.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Adozione di piani o programmi e rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni - Necessità di un'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, allo scopo di fissare limiti più restrittivi alle emissioni - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata concentrazione di funzioni in capo al Ministero e marcata riduzione del ruolo delle Regioni - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 281, comma 10.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Soppressione delle Autorità di bacino a partire dal 30 aprile 2006, ovvero prima che potessero essere istituite le nuove Autorità di bacino distrettuale - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata assenza di disciplina transitoria determinante vuoto di potere e paralisi amministrativa con grave rischio per gli interessi pubblici ambientali, mancanza di criteri per la nomina degli organi e omessa previsione di modalità per la partecipazione delle Regioni - Denunciata violazione della legge di delega per completa revisione delle competenze in materia e compressione delle attribuzioni regionali in materia ambientale, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», accentramento amministrativo con lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 63, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Divisione dell'intero territorio nazionale in otto distretti idrografici - Ricorso della Regione Puglia - Lamentato accorpamento di zone con notevoli differenze morfologiche, con aggravio delle necessità organizzative e di coordinamento - Denunciata arbitrarietà in assenza del contributo delle Regioni e in contrasto con la direttiva 2000/60/CE - Denunciata violazione della legge di delega per completa revisione delle competenze in materia e compressione delle attribuzioni regionali in materia ambientale, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», accentramento amministrativo con lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela delle acque dall'inquinamento - Piani di tutela delle acque - Obbligo di trasmissione al Ministero dell'ambiente nonché alle competenti Autorità di bacino per le verifiche di competenza - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata lesione delle competenze esclusive delle Regioni in materia di pianificazione e programmazione - Denunciata violazione della legge di delega per completa revisione delle competenze in materia e compressione delle attribuzioni regionali in materia ambientale, lesione delle attribuzioni regionali nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio», lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 121, comma 2.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento - Individuazione di ulteriori aree sensibili rispetto a quelle indicate dal legislatore, attraverso decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata mancanza di effettiva concertazione, per di più in presenza di disciplina regionale in materia - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nelle materie di legislazione concorrente «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni ambientali», contrasto con i principi di valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, leale collaborazione e sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 91.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Disciplina degli scarichi - Assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue provenienti da imprese zootecniche ed agricole - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata nocività per l'ambiente - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nelle materie di legislazione concorrente «governo del territorio» e «tutela della salute», contrasto con i principi di valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, comma terzo, e 118, primo comma.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Disciplina degli scarichi - Divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo - Possibilità di deroga con autorizzazione ministeriale anche senza il consenso o il parere della Regione - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, lesione delle attribuzioni regionali nelle materie di legislazione concorrente «governo del territorio» e «tutela della salute», contrasto con i principi di valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 104.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, comma terzo, e 118, primo comma.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Servizio idrico integrato - Tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di fognatura e depurazione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata eccessiva ingerenza dello Stato, attraverso il rinvio a determinazioni ministeriali o disposizioni di estremo dettaglio in materia di tributi locali, riconducibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative residuali e dell'autonomia finanziaria delle Regioni, nonché con i principi direttivi della legge di delega - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti - Recupero dei rifiuti - Accordi di programma tra soggetti economici o associazioni di categoria e il Ministro dell'ambiente, approvati con decreto dello stesso Ministro, per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata deregolamentazione della materia, sostanziale riduzione delle garanzie nel settore già imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento - Denunciata violazione dei principi direttivi fissati dalla legge delega, lesione delle attribuzioni legislative e amministrative già riconosciute alle Regioni - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti - Procedure semplificate in materia di smaltimento dei rifiuti non pericolosi - Previsione dello strumento dell'accordo di programma nonché rinvio in via transitoria al d.m. 5 febbraio 1998 - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata riduzione delle prerogative già spettanti alle Regioni in base alla previgente legislazione statale, in assenza di partecipazione o consenso regionale alla stipulazione degli accordi, sostanziale riduzione delle garanzie nel settore già imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento, violazione dei principi direttivi fissati dalla legge delega - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 214, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Sottoprodotti delle imprese comprese le ceneri di pirite e le polveri di ossido di ferro - Sottrazione al regime di autorizzazioni e controlli previsto dalla legislazione precedente - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata sostanziale riduzione delle garanzie nel settore già imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento - Denunciata violazione dei principi direttivi fissati dalla legge delega, lesione delle attribuzioni legislative e amministrative già riconosciute alle Regioni - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo nonché residui della lavorazione della pietra - Esclusione dal regime dei rifiuti, anche se contaminati, purché non contenenti una concentrazione di inquinanti superiore determinati limiti massimi - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata sostanziale riduzione delle garanzie nel settore già imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento - Denunciata violazione dei principi direttivi fissati dalla legge delega, lesione delle attribuzioni legislative e amministrative già riconosciute alle Regioni - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Catasto dei rifiuti - Obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti - Esenzione per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi e per gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo fino a ottomila euro - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata sostanziale riduzione delle garanzie nel settore già imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento - Denunciata violazione dei principi direttivi fissati dalla legge delega, lesione delle attribuzioni legislative e amministrative già riconosciute alle Regioni - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Attività ministeriale con sola collaborazione non obbligatoria delle regioni e altri soggetti - Determinazione dei criteri per l'istruttoria con decreto ministeriale senza alcuna intesa con le Regioni - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato accentrimento di funzioni in capo allo Stato non giustificato dall'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, in un ambito in cui concorrono la competenza statale in materia ambientale con la competenza legislativa regionale in tema di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali - Denunciata compressione delle attribuzioni delle Regioni, violazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione, richiamati dalla legge di delega - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 299, comma 5.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Nozione di danno ambientale definito quale «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima» - Ricorso della Regione Puglia - Lamentato riferimento a sole situazioni già definitivamente compromesse - Denunciato accentrimento di funzioni in capo allo Stato non giustificato dall'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, in un ambito in cui concorrono la competenza statale in materia ambientale con la competenza legislativa regionale in tema di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali - Denunciata compressione delle attribuzioni delle Regioni, violazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione, richiamati dalla legge di delega - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 300, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente - Determinazione delle misure per il ripristino ambientale - Riserva al Ministro di tutte le funzioni, inclusa l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato accentrimento di funzioni in capo allo Stato non giustificato dall'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, in un ambito in cui concorrono la competenza statale in materia ambientale con la competenza legislativa regionale in tema di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali - Denunciata compressione delle attribuzioni delle Regioni, violazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione, richiamati dalla legge di delega - Ritenuto rischio di pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale - Richiesta di sospensione in via cautelare.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 306, commi 1, 2 e 5.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ricorso della Regione Puglia (c.f. 80017210727), in persona del presidente della giunta regionale dott. Nicola Vendola, difeso — in forza di procure speciali a margine del primo e del secondo foglio del presente atto, distintamente conferite in ragione delle due deliberazioni della giunta regionale n. 653 del 23 maggio 2006 e n. 740 del 6 giugno 2006 — dall'avv. Fabrizio Lofoco, con studio in Roma, in viale G. Mazzini n. 6, presso cui elettivamente domicilia, ricorrente;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, avente ad oggetto «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento agli articoli (contenuti nella parte seconda, la cui entrata in vigore è stata differita di centoventi giorni rispetto alla pubblicazione):

6, relativo alla «Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali»; 15, relativo ai «Piani e programmi sottoposti a vas in sede statale», comma 1; 19, relativo alla «Procedura di verifica preventiva», comma 2; 25, relativo alle «Competenze e procedure» in materia di V.I.A., comma 1, lettera *a*); 26, relativo alla «Fase introduttiva del procedimento» di V.I.A., comma 3; 42, relativo ai «Progetti sottoposti a via in sede regionale o provinciale», comma 3;

Nonché per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, previa sospensione dell'esecuzione, degli articoli:

58, relativo alle «Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, comma 3, lettere *a*) e *b*); 59, relativo alle Competenze della conferenza Stato-Regioni in materia di difesa del suolo e di lotta alla desertificazione; 63, relativo alla «Autorità di bacino distrettuale», comma 3; 64, relativo ai «Distretti idrografici»; 91, relativo alle «Aree sensibili», in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, comma 2; 101, relativo ai «Criteri generali della disciplina degli scarichi», comma 7; 104, relativo agli «Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee»; 121, relativo ai «Piani di tutela delle acque», comma 2; 154, relativo alla «Tariffa del servizio idrico integrato»; 155, relativo alla «Tariffa del servizio di fognatura e depurazione»; 181, relativo al «Recupero dei rifiuti», commi da 7 a 11; 183, relativo alle «Definizioni» in materia di rifiuti, comma 1; 186, relativo alle «Terre e rocce da scavo»; 189, relativo al «Catasto dei rifiuti», comma 3; 214, relativo alla «Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate», commi 3 e 5; 281 relativo alle «Disposizioni transitorie e finali», comma 10, in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; 299, relativo alle «Competenze ministeriali» in materia di tutela risarcitoria per i danni all'ambiente, comma 5; 300, relativo al «Danno ambientale», comma 1; 306, relativo alla «Determinazione delle misure per il ripristino ambientale», commi 1, 2 e 5, per la violazione degli artt. 5, 76, 117, 118, 119 della Costituzione, e del principio di leale collaborazione.

PREMESSA

A) Con legge n. 308 del 15 dicembre 2004, il Governo veniva delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, che avrebbero dovuto conformarsi, «nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà», ai criteri direttivi generali fissati al comma 8, dell'art. 1 della legge medesima.

In particolare, tra tali criteri direttivi veniva indicato quello di «riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale e rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca» (punto «m» del comma 8, dell'art. 1 della legge n. 308/2004).

B) Orbene, nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005, veniva approvato uno schema di decreto legislativo, avente ad oggetto «Norme in materia ambientale», il cui testo veniva trasmesso alle regioni in data 29 novembre 2005.

C) In relazione a tale schema, e con riferimento sia al contenuto che al metodo utilizzato, nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006 veniva espresso dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano un parere nettamente negativo, in cui si evidenziava il rischio di «... problemi di certezza del diritto e la sostanziale paralisi dell'azione pubblica in campo ambientale, data l'incompatibilità delle norme regionali vigenti con quelle dello schema di decreto in assenza di norme transitorie e di salvaguardia».

Tuttavia, malgrado il parere sfavorevole delle regioni e l'assenza del parere obbligatorio del Consiglio di Stato (di cui all'art. 17, comma 25, della legge n. 127/1997), che determinavano una richiesta di chiarimenti da parte del Presidente della Repubblica, il decreto, con alcune modifiche, veniva comunque approvato dal Consiglio dei ministri, e quindi promulgato in data 3 aprile 2006.

D) Dunque, il d.lgs. n. 152/2006, così come predisposto dal Governo, risulta, sia sotto l'aspetto della procedura seguita per l'approvazione, sia sotto l'aspetto contenutistico, profondamente lesivo del ruolo e delle competenze legislative ed amministrative riconosciute alle regioni in materia ambientale, e comunque discordante con quanto al riguardo prescritto nella legge di delega n. 308/2004, oltre che con i fondamentali principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Ciò si riscontra, in particolare, con riferimento agli articoli indicati in epigrafe, di cui si chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale alla stregua dei seguenti

M O T I V I

1) *Illegittimità costituzionale degli artt. 6, 15, comma 1, e 19, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, per violazione degli artt. 5, 76 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.*

1.a.) L'art. 6, relativo alla «Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali», prescrive che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali. Con il medesimo decreto sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione stessa».

Tale Commissione provvede in via generale ad istruire i procedimenti e quindi ad emettere tutte le valutazioni in materia ambientale (ovvero la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e l'autorizzazione ambientale strategica (I.P.P.C.) relative a piani, programmi e progetti di opere ed interventi di competenza statale.

Deve però rilevarsi che l'articolo in questione non prevede, nell'ambito dei suddetti procedimenti, alcuna forma di partecipazione o di coinvolgimento delle regioni il cui territorio sia di volta in volta direttamente interessato dai piani e progetti medesimi.

Ciò in quanto la stessa Commissione opera di norma attraverso sottocommissioni, la cui composizione ordinaria non risulta integrata da rappresentanti regionali, essendo previsto, al comma 6, che solo qualora siano riscontrati «... specifici interessi regionali coinvolti dall'esercizio di un'attività soggetta alle norme di cui alla parte seconda del presente decreto, la relativa sottocommissione è integrata dall'esperto designato da ciascuna delle regioni direttamente interessate per territorio dall'attività».

Qualora poi le regioni non provvedano a tale designazione, «... la sottocommissione è costituita nella composizione ordinaria e procede comunque all'istruttoria affidatale».

Dunque, gli esperti designati dalle regioni assumono un ruolo del tutto marginale, in quanto l'intervento di tali esperti viene previsto soltanto in via eventuale (tenendo presente che le procedure in oggetto coinvolgono sempre ed in ogni caso gli interessi delle regioni sul cui territorio esse ricadono), ed inoltre perché, in mancanza della designazione da parte delle regioni interessate, la commissione ministeriale può portare a termine il procedimento di propria competenza anche senza che queste abbiano in qualche modo espresso il proprio parere in merito.

Deve allora dedursi che manchi del tutto la previsione di una forma di intesa o di collaborazione con le regioni coinvolte, dato che ciò non può ritenersi comunque garantito dalla composizione della Commissione, così come introdotta dall'art. 6, che è dunque costituzionalmente illegittimo.

1.b.) L'assoluta mancanza di partecipazione delle regioni può evincersi anche dalla formulazione dell'art. 15, comma 1, del decreto in oggetto, relativo ai «Piani e programmi sottoposti a vas in sede statale», che si limita a prevedere la sottoposizione alla valutazione ambientale strategica dei «... piani e programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete ad organi dello Stato», senza minimamente contemplare un intervento regionale nel procedimento, malgrado gli indiscutibili effetti sul territorio dei piani e programmi in questione.

Inoltre, l'art. 19, comma 2, relativamente alla «Procedura di verifica preventiva» in materia di valutazione ambientale strategica in sede statale, dispone che «La verifica è eseguita dall'autorità competente all'approvazione dei piani o dei programmi, su istanza del proponente ed acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 6».

Dunque, nell'ipotesi di piani e programmi di competenza statale, anche la fase di verifica dei presupposti per la loro sottoposizione alla procedura di valutazione ambientale strategica viene affidata unicamente al Ministro dell'ambiente, così eludendo qualsiasi possibile partecipazione delle regioni interessate.

Ciò è confermato anche dalla composizione della stessa Commissione tecnico-consultiva di cui deve essere acquisito il parere, dato che questa, come già evidenziato, non prevede necessariamente la presenza degli esperti di nomina regionale.

Le norme impugnate, pertanto, si pongono in contrasto:

con l'art. 5 della Costituzione, in quanto non risultano idonee a soddisfare le esigenze specifiche delle autonomie locali, mancando totalmente la previsione di un'effettiva consultazione delle stesse;

con l'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega, posto che la legge n. 308/2004, che delegava il Governo ad adottare una normativa di riordino, coordinamento ed integrazione in materia ambientale, aveva espressamente prescritto il rispetto «... delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà», ed aveva imposto, tra i principi e i criteri direttivi generali, la riaffermazione del ruolo regionale, nonché, tra i principi e i criteri specifici, la valorizzazione del ruolo e delle competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale (*cfr.* art. 8, punto *m*, ed art. 9, punto *c*);

con l'art. 118 della Costituzione, che prevede l'assunzione da parte dello Stato di determinate funzioni amministrative solo qualora sia palesemente ravvisabile un'esigenza di esercizio unitario delle funzioni medesime.

Infatti, è evidente che la gestione degli interessi pubblici debba essere generalmente affidata ai soggetti istituzionali più vicini ai portatori di tali interessi, essendo essi in grado di attuarla in modo più adeguato ed efficace.

Ciò manca del tutto nel caso di specie, perché è innegabile la necessità di tener conto delle specifiche esigenze delle singole regioni interessate.

A tale riguardo, codesta sovrana Corte ha già ritenuto che i principi di sussidiarietà e di adeguatezza sanciti dalla suddetta norma costituzionale (art. 118) impongono che l'esercizio statale di funzioni regionali sia proporzionato e ragionevole, e che comunque implichi il coinvolgimento della regione interessata.

Infatti, «Per giudicare se una legge statale ... sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un'intesa fra lo Stato e le regioni interessate, alla quale sia subordinata l'operatività della disciplina» (da ultimo, sentenza Corte cost. n. 214 del 1° giugno 2006).

Pertanto, sotto tali profili, e con riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, le disposizioni impugnate sono da ritenersi costituzionalmente illegittime, per il fatto che non solo non prevedono alcuna preventiva concertazione con le regioni, ma non esprimono neanche l'esigenza della loro consultazione.

2) *Illegittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), 26, comma 3, e 42, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, per violazione degli artt. 5, 76, 117 e 118 della Costituzione.*

2.a.) L'art. 25, relativo alle «Competenze e procedure» in materia di valutazione di impatto ambientale, dispone, al comma 1, lettera *a*), che questa compete «per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale interregionale o internazionale, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, secondo le disposizioni di cui al presente capo I ed al capo II».

Anche in ordine a tale disposizione dunque, possono svolgersi considerazioni analoghe a quelle in precedenza dedotte, essendo evidente che, malgrado la (notevole) incidenza dei progetti in questione sul territorio di più regioni, queste risultano del tutto pretermesse dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene affidata interamente al potere statale.

2.b.) Inoltre, l'art. 26, relativo alla «Fase introduttiva del procedimento» di V.I.A., pur prescrivendo la trasmissione dell'apposita domanda e dello studio di impatto ambientale alle regioni ed agli enti locali interessati, nonché, in caso di aree naturali protette, agli enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni, tuttavia, al comma 3, stabilisce che «In ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tal fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2 ...».

Diviene così possibile, in considerazione delle «dimensioni» del progetto, eludere del tutto l'obbligo (anche solo) di informare gli enti locali direttamente coinvolti dal progetto medesimo, e perfino gli enti di gestione delle aree naturali protette.

Ciò è vieppiù contraddittorio, perché proprio un progetto che coinvolga più regioni dovrebbe essere il frutto di concertazione e coordinamento tra di esse.

Per di più, anche nel caso dei «Progetti sottoposti a via in sede regionale o provinciale», disciplinati dall'art. 42 del decreto in oggetto, si dispone, al comma 3, che qualora «... l'opera o intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre regioni o province autonome o di altri Stati membri dell'Unione europea, l'autorità competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale».

Si giunge quindi a prevedere un'ipotesi di piena sostituzione dello Stato agli organi regionali, con la rimessione coattiva alla Commissione ministeriale degli atti relativi a progetti di competenza regionale o provinciale, che è da ritenere del tutto ingiustificata, dal momento che, in alternativa, si può comunque ricorrere, in caso di interventi riguardanti il territorio di diverse regioni, alla conclusione di accordi diretti tra queste ultime.

Ciò comporta di fatto un automatico accentramento delle competenze in materia in capo al Ministero dell'ambiente, in palese contrasto con il decentramento amministrativo e con il principio di sussidiarietà.

Deve allora eccepirsi, anche riguardo alle disposizioni in esame, la violazione degli artt. 5 e 76 della Costituzione — in relazione alla mancata previsione di qualsiasi forma di partecipazione delle regioni al procedimento in questione, ed alla mancata valorizzazione del ruolo di queste ultime, che costituiva uno dei principi direttivi della legge di delega n. 308/2004 — oltre che la violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Inoltre, occorre tenere presente che le diverse normative regionali in materia di V.I.A. già garantivano il coordinamento delle regioni direttamente interessate dai progetti aventi un impatto ambientale interregionale, attraverso forme di informazione e consultazione, o di vera e propria intesa tra le stesse regioni.

In particolare, la legge n. 11 del 12 aprile 2001 della Regione Puglia, all'art. 19, prevede che «Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più regioni, la giunta regionale effettua la procedura di V.I.A. e delibera la valutazione di impatto ambientale d'intesa con le regioni cointeressate».

Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a informare e ad acquisire anche i pareri delle regioni interessate».

Alla luce di ciò, le disposizioni impugnate sono in contrasto anche con l'art. 117 della Costituzione, in quanto, nel disciplinare una materia che può ricondursi a quelle di «governo del territorio» e di valorizzazione dei beni ambientali, rientranti nella potestà legislativa concorrente delle regioni, non si limita a dettare i principi fondamentali, come sancito dal terzo comma della suddetta norma costituzionale, ma regolano analiticamente il procedimento di V.I.A., ponendo nel nulla quanto già stabilito al riguardo dalle leggi regionali.

D'altra parte, in materia di tutela dell'ambiente, codesta Corte ha già più volte affermato che: «... l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente" dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, sicché in tale settore la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze ...» (per tutte, sentenze Corte cost. n. 407 del 26 luglio 2002, e n. 259 del 22 luglio 2004).

In ogni caso, anche senza porre in discussione la scelta di dettare, nel caso di progetti destinati ad avere effetti in un ambito sovraregionale, una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale, tuttavia non appare giustificabile, sulla base del disposto dell'art. 118 della Costituzione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'esclusione delle regioni interessate da qualunque forma di cooperazione, dato che «... l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, oltretutto le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza Corte cost. n. 303 del 1° ottobre 2003).

Le norme qui gravate sono dunque costituzionalmente illegittime perché comprimono qualsiasi possibilità di partecipazione regionale.

3) *Illegittimità costituzionale degli artt. 58, comma 3, lettere a) e b), 59 e 281, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, per violazione degli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione.*

L'art. 58, relativo alle «Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» in materia di difesa del suolo e di lotta alla desertificazione, indica, al comma 3, lettere a) e b), le funzioni svolte dal Ministero in tale materia, che consistono nella programmazione, finanziamento e controllo degli interventi, nonché nella previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni ed altri fenomeni di dissesto idrogeologico.

Anche con riferimento a tale disposizione può riscontrarsi una illegittima concentrazione di funzioni in capo al Ministero, ed una marcata riduzione del ruolo delle regioni, tenendo presente che si tratta di una materia senz'altro riconducibile al «governo del territorio», che il terzo comma dell'art. 117 Cost. affida alla potestà legislativa concorrente delle regioni medesime.

Non può infatti escludersi, anche in questo settore, la sussistenza di una serie di insopprimibili competenze regionali, finalizzate alla cura di interessi «costituzionalmente rilevanti e funzionalmente collegati con quelli inerenti in via primaria alla tutela dell'ambiente» (cfr. la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 26 luglio 2002).

Inoltre, in base alla previsione del successivo art. 59, l'intervento regionale nella materia in questione si riduce alla mera formulazione di pareri, proposte ed osservazioni, da esercitarsi esclusivamente in sede di Conferenza Stato-regioni, della quale peraltro non si individuano specificamente le modalità operative, né la valenza da attribuire ai contributi da essa forniti.

Le regioni, in sostanza, non hanno alcuna voce in capitolo, e quand'anche la esprimessero, non sarebbe determinante ai fini delle valutazioni in sede legislativa.

D'altra parte, tale generale propensione del decreto in oggetto ad assegnare un ruolo preminente ed esclusivo al Ministero dell'ambiente, anche con finalità di controllo delle competenze regionali, può evincersi anche dalla disposizione di cui al comma 10 dell'art. 281, (contenuta nella parte quinta, relativa alla tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera) che prevede, perfino in sede di adozione dei piani o programmi e di rilascio delle autorizzazioni da parte delle regioni e delle province autonome, la necessità di un'intesa con lo stesso Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, allo scopo di fissare limiti più restrittivi alle emissioni.

Pertanto, si rileva la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con i principi generali richiamati dalla legge di delega, e degli artt. 117, comma 3, e 118, a causa della assoluta preponderanza dei poteri riconosciuti al Ministero dell'ambiente, il quale gestisce tutte le fasi del procedimento diretto alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo, nonché controlla l'esercizio di funzioni amministrative prettamente regionali, in senso opposto al principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

4) *Illegittimità costituzionale degli artt. 63, comma 3, 64 e 121, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, per violazione degli artt. 76, 117, comma 3, e 118 della Costituzione.*

4.a.) L'art. 63 istituisce, nei diversi distretti idrografici indicati dal successivo art. 64, le «Autorità di Bacino distrettuali», limitandosi ad individuarne gli organi, ovvero la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi, senza però specificare le modalità operative, nonché i tempi e le procedure di nomina di tali Autorità, e senza definire in alcun modo i compiti spettanti alla Conferenza operativa di servizi.

Lo stesso art. 63 poi, al comma 3, dispone che «Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla terza parte del presente decreto» (ovvero la stessa parte in cui la norma è inserita).

Orbene, la previsione della soppressione delle Autorità di Bacino di cui alla legge n. 183/1989 a partire dal 30 aprile 2006, ovvero prima che potessero essere istituite le nuove Autorità di Bacino distrettuali (quindi in assenza di una disciplina transitoria che evitasse un pericoloso vuoto di potere e di conseguenza una sospensione delle attività svolte dalle prime), rappresenta senza dubbio una fonte di grave rischio per gli interessi pubblici ambientali.

D'altra parte, a tale riguardo, la disposizione impugnata prevede unicamente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sentita la Conferenza permanente Stato-regioni», vengano definiti «i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie...», ma non quelli per la nomina degli stessi organi.

Ciò oltretutto fa ritenere che si tratti di soggetti designati dal Governo, senza alcuna intesa o partecipazione regionale, non essendo espressamente contemplata, in sede di nomina, l'emissione di un parere da parte della Conferenza Stato-regioni.

Ciò comprime vieppiù le potestà regionali, che non trovano alcuno spazio di applicazione.

4.b.) Inoltre, l'art. 64 suddivide «l'intero territorio nazionale» in otto Distretti idrografici, comprensivi dei bacini già definiti dalla legge n. 183/1989 come nazionali, interregionali e regionali, e di dimensioni tali da non consentire di tenere conto delle notevoli differenze morfologiche esistenti tra i territori in essi accorpati.

Le zone create sono molto più ampie di quanto disposto prima, con aggravio delle necessità organizzative e di coordinamento.

Tale suddivisione appare dunque disomogenea ed arbitraria, in quanto, ancora una volta, stabilita in assenza del contributo delle regioni, che peraltro svolgevano in precedenza tutte le funzioni relative alla gestione dei bacini interregionali e regionali.

Deve anche considerarsi che la direttiva 2000/60/CE, contenente i principi per l'azione comunitaria in materia di acque, al punto 13 del preambolo, prescrive espressamente che «le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all'interno della Comunità richiedono l'adozione di soluzioni specifiche. È opportuno tener conto di tale diversità nella programmazione e nell'esecuzione di misure atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito del bacino idrografico. Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque. Si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali».

Eppure, in ambito europeo, si riconosce alle regioni una peculiare situazione di necessario intervento ai fini che ci occupano: di tale traccia il decreto impugnato non tiene adeguato conto.

4.c.) Sotto diverso profilo, l'art. 121 del decreto in oggetto, relativo ai «Piani di tutela delle acque» (contenuto nella sezione II, riguardante la «Tutela delle acque dall'inquinamento»), al comma 2, dopo aver disposto che le Autorità di Bacino definiscono gli obiettivi cui devono attenersi i piani di tutela delle acque e le priorità degli interventi, prevede che «Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di Bacino, per le verifiche di competenza».

Dunque, anche le basilari potestà di pianificazione e programmazione, spettanti in via esclusiva alle regioni, sono sottoposte alla verifica ed al controllo del Ministero, oltre che delle stesse Autorità di Bacino.

Pertanto, con riferimento a tali disposizioni, deve farsi valere la violazione della legge di delega n. 308/2004, anche in considerazione della completa revisione delle competenze in materia, operata con l'introduzione delle nuove Autorità di Bacino e la determinazione dei nuovi distretti idrografici, che va ben oltre il riordino, il coordinamento e la semplice integrazione della disciplina già esistente.

In ogni caso, tale revisione avrebbe richiesto il rispetto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali e del ruolo da essi assunto in materia ambientale, così come prescritto dalla suddetta legge.

D'altra parte, la legge delega, tra i principi e criteri specifici indicati al comma 9 dell'art. 1, prescriveva anche di «rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici».

Le disposizioni in esame sembrano invece seguire una direzione esattamente opposta a quella della semplificazione amministrativa ed organizzativa, e del conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi già esistenti, attraverso l'ingiustificata soppressione di questi e l'arbitraria creazione di nuovi enti, nonché la totale sottoposizione al controllo statale di poteri già riservati alle regioni.

Le stesse disposizioni sono poi da ritenere costituzionalmente illegittime ai sensi dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 118 della Costituzione.

Esse infatti, risultano inserite nelle sezioni relative alla difesa del suolo e delle acque dall'inquinamento, riconducibili alla funzione di governo del territorio, certamente attribuita alla potestà legislativa concorrente delle regioni, che, come già evidenziato, implica comunque la possibilità per queste ultime di intervenire con norme specifiche nell'ambito delle proprie competenze.

In sostanza, il nuovo apparato amministrativo comporta una concentrazione in capo allo Stato di nuove e complesse funzioni amministrative, che non appare supportata da esigenze di esercizio unitario, e quindi in contrasto con i principi di differenziazione e sussidiarietà.

5.) *Illegittimità costituzionale dell'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, per violazione degli artt. 5, 76, 117, comma 3 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.*

L'art. 91, tra le «Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento», individua determinate «Aree sensibili», disponendo che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita

la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto».

Tale disposizione appare del tutto illogica ed irrazionale, prima che costituzionalmente illegittima, in quanto l'individuazione delle aree territoriali che richiedono una tutela particolare ed ulteriore non può essere affidata unicamente ad un decreto ministeriale, sia pure emanato dopo aver sentito la Conferenza Stato-regioni, ma deve scaturire da una effettiva concertazione con la regione nel cui ambito territoriale tali aree sono situate.

Deve infatti considerarsi che le leggi regionali già avevano provveduto in tal senso, come nel caso della legge della Regione Puglia n. 19 del 24 luglio 1997, relativa all'istituzione e gestione delle aree naturali protette, che era stata dettata proprio al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale della stessa regione.

Possono dunque richiamarsi, anche in relazione alla disposizione in oggetto, le considerazioni già svolte in ordine al riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia ambientale, dato che anche qui si tratta di funzioni rientranti in quelle attribuite alle regioni dall'art. 117, comma 3, Cost., ovvero di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali, nonché in ordine al contrasto con i principi generali di adeguatezza sanciti dagli artt. 5 e 118 Cost., ed indicati dalla legge di delega n. 308/2004.

6.) *Illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 7, e dell'art. 104 del d.lgs. n. 152/2006, per violazione degli artt. 5, 76, 117, terzo comma e 118, primo comma, della Costituzione.*

6.a.) L'art. 101, contenente i «Criteri generali della disciplina degli scarichi», al comma 7, assimila alle acque reflue domestiche anche quelle provenienti da imprese zootecniche ed agricole, che possono essere notevolmente inquinanti e dannose per l'ambiente.

Dunque, gli scarichi derivanti dallo svolgimento di attività produttive sono accomunati a quelli domestici, malgrado le diverse ripercussioni degli uni e degli altri sul livello qualitativo dei corpi idrici.

6.b.) L'art. 104, poi, pone il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, introducendo però una serie di importanti deroghe a tale divieto, che possono essere autorizzate dal Ministro dell'ambiente, anche senza richiedere il consenso o il parere regionale.

Una forma di intesa con le regioni viene prevista unicamente per le autorizzazioni relative ai giacimenti a terra, che, in precedenza, sulla base di quanto stabilito dall'art. 30 del d.lgs. n. 152/1999, rientravano tra le funzioni amministrative delle regioni medesime.

Si introduce dunque un potere autorizzatorio esclusivo del Ministro dell'ambiente, da esercitarsi in relazione a qualsiasi ipotesi di scarico diretto di acque reflue.

Eppure questo monitoraggio e potere di controllo non può che fondarsi in ambito regionale.

Le disposizioni impugnate appaiono anch'esse lesive dell'assetto di competenze garantito dall'art. 117 Cost., in quanto non tengono conto del potere normativo regionale in materia di governo del territorio e di tutela della salute, che può estendersi fino a stabilire standards di tutela più rigorosi di quelli previsti a livello statale.

Ciò anche in considerazione della tipicità di ogni regione, Puglia compresa, che potrebbe di per sé giustificare l'adozione di misure diverse da quelle previste omnicomprendivamente a livello statale.

Inoltre, limitandosi le funzioni amministrative in precedenza attribuite alle regioni dalla legislazione statale di settore, si determina una violazione dei principi generali di sussidiarietà e di valorizzazione del ruolo delle autonomie locali.

7.) *Illegittimità costituzionale dell'art. 154 e dell'art. 155 del d.lgs. n. 152/2006, per violazione degli artt. 76, 117, quarto comma e 119 della Costituzione.*

7.a.) L'art. 154, rativo alla «Tariffa del servizio idrico integrato», stabilisce che essa costituisce il corrispettivo di tale servizio, e che è determinata tenendo conto di una serie di parametri, quali la qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione di queste, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio «chi inquina paga».

Tuttavia, la stessa disposizione, ai commi 2 e 3, rimette al Ministro dell'ambiente il compito di definire con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, ed al Ministro dell'economia e delle finanze, «al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale», il compito di stabilire i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica.

7.b.) Inoltre, l'art. 155, relativo alla «Tariffa del servizio di fognatura e depurazione», stabilisce in modo dettagliato i casi in cui gli utenti sono tenuti o meno a versare le quote della tariffa medesima, nonché la destinazione che i comuni devono assegnare ai proventi riscossi, giungendo a prescrivere, al comma 4, che «Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita».

Appare allora evidente l'eccessiva ingerenza dello Stato in una materia che non può farsi rientrare tra quelle riservate alla sua potestà legislativa esclusiva, dato che non attiene alla tutela dell'ambiente di cui alla lettera s) del comma 1, dell'art. 117 Cost., né al sistema tributario e contabile dello Stato, di cui alla lettera e) dello stesso comma, e che di conseguenza dovrebbe ricondursi alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi del comma 4 di tale articolo.

Si tratta infatti, nella specie, di un tributo di carattere locale, la cui determinazione spetta alle autonomie territoriali sulla base dell'art. 119 della Costituzione, che così dispone «I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

Pertanto, le norme impugnate, giungendo a prevedere l'individuazione solo a livello ministeriale dei criteri per la determinazione di una tariffa da applicarsi in ambito locale, nonché a stabilirne, nel caso di quella relativa al servizio di fognatura e depurazione, anche e addirittura le modalità di versamento, sono costituzionalmente illegittime per contrasto con gli articoli 117, comma 4, e 119 della Costituzione, oltre che con i principi direttivi della legge di delega.

8.) *Illegittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, per violazione degli artt. 76, 117, 118 della Costituzione.*

8.a.) L'art. 181, relativo al «Recupero dei rifiuti», prevede, al comma 7, che «... i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ... appositi accordi di programma ... per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti», definendo, ai successivi commi da 8 a 10, le modalità procedurali per la stipulazione di tali accordi ed il contenuto di essi.

In particolare poi, il comma 11 dispone che «Gli accordi di programma di cui al comma 7 sono approvati, ai fini della loro efficacia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, e sono successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Tali accordi sono aperti all'adesione di tutti i soggetti interessati».

Dunque, la norma impugnata realizza una vera e propria deregolamentazione della materia in questione, in quanto affida la disciplina del recupero dei rifiuti interamente ad accordi di programma (che come tali non hanno i caratteri di generalità ed astrattezza, ma natura strettamente negoziale), stipulati tra il Ministro dell'ambiente ed i «soggetti economici interessati», nonché approvati con decreto dello stesso Ministro.

8.b.) Lo strumento dell'accordo di programma è richiamato poi dall'art. 214, comma 3, per le procedure semplificate in materia di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, che quindi risultano anch'esse attribuite all'esclusiva competenza del Ministro dell'ambiente (lo stesso articolo peraltro, al comma 5, fa espresso rinvio al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, di cui si prevede l'applicabilità in via transitoria, malgrado tale decreto fosse stato all'origine di una procedura d'infrazione dinanzi alla Corte di Giustizia europea, conclusasi con la sentenza di condanna dello Stato italiano del 7 ottobre 2004 - C103/02).

Appare allora evidente che le regioni, alle quali la legislazione statale precedente, ed in particolare il d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, riconosceva la potestà di regolare tutta la materia, sia pure nell'ambito dei principi generali fissati dalla legislazione medesima, siano state ora esautorate di ogni potere nell'ambito del recupero dei rifiuti e delle suddette procedure semplificate, non essendo neppure prevista la partecipazione o il consenso regionale alla stipulazione dei suddetti accordi.

8.c.) Ancora, l'art. 183 esclude espressamente dall'applicazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto, riguardante la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, i sottoprodotti delle imprese (comprese le ceneri di pirite e le polveri di ossido di ferro), sottraendo quindi materiali altamente inquinanti al regime di autorizzazioni e controlli previsto dalla legislazione precedente.

8.d.) Allo stesso modo, il successivo art. 186 stabilisce che le terre e le rocce da scavo, nonché i residui della lavorazione della pietra «... non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi, dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto», anche se contaminati, purché non contengano una concentrazione di inquinanti superiore a determinati limiti massimi.

8.e.) Per di più, il comma 3 dell'art. 189 impone l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di Commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti unicamente ai produttori di «rifiuti pericolosi», esonerando così da tale obbligo coloro che producono rifiuti non pericolosi, oltre che gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore ad ottomila euro.

Tutto ciò si traduce in una sostanziale riduzione delle garanzie imposte a tutela dell'ambiente e del territorio dalla normativa comunitaria e statale di recepimento, che contenevano in materia di rifiuti una disciplina senz'altro più rigorosa, che si estrinsecava nelle adottande norme regionali.

Infatti, deve evidenziarsi che il suddetto decreto legislativo n. 22/1997 era già intervenuto a regolamentare tale settore, al fine di recepire le direttive comunitarie riguardanti la gestione dei rifiuti e di fissare le disposizioni di principio per la successiva normativa regionale, stabilendo espressamente, come già rilevato, che «Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute, che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 1, della Costituzione».

Il nuovo regime di cui al decreto legislativo gravato configge apertamente con la normativa di settore (d.lgs. n. 22/1997) che invece — giustamente — aveva conferito alle regioni la potestà di regolamentazione di dettaglio in sede locale.

Si attua quindi una abrogazione tacita e/o implicita del decreto Ronchi, su un versante che invece aveva introdotto il pieno riconoscimento dei poteri degli enti territoriali.

Ciò è costituzionalmente illegittimo perché la «nuova» tutela viola la legge delega, nella parte in cui prevede — quale fine ultimo — la garanzia della salvaguardia e tutela e del miglioramento della qualità ambientale.

Inoltre, le disposizioni in oggetto sono da ritenere costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 117, 118 e 76 della Costituzione, in relazione alla limitazione delle numerose e pregnanti competenze riconosciute alle regioni nella materia in questione, nonché in relazione al contrasto con i principi direttivi fissati dalla legge di delega.

9.) *Illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 5, dell'art. 300, comma 1, e dell'art. 306, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, per violazione degli artt. 76, 117, 118 della Costituzione.*

9.a.) L'art. 299, relativo alle «Competenze ministeriali» in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, si limita a disporre che «L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo», facendo così presumere che tale collaborazione non sia obbligatoria, ma possa anche, in determinati casi, essere discrezionalmente esclusa dal Ministro dell'ambiente.

In ogni caso, al comma 5, si stabilisce che la determinazione dei criteri per procedere all'istruttoria diretta all'accertamento del danno ambientale, nonché «per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto» avviene con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, e quindi senza alcuna intesa con le regioni, da ritenersi invece necessaria in considerazione dell'interferenza di tale disciplina con funzioni e compiti da esse svolti nel settore in oggetto.

9.b.) D'altra parte, deve rilevarsi che il successivo art. 300, secondo cui: «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima», restringe eccessivamente la nozione di danno ambientale, dato che sembra riferirsi unicamente a situazioni già definitivamente compromesse, con esclusione di quelle in cui il danno non ha ancora assunto una decisa connotazione (tenendo anche presente la difficoltà pratica di misurare e/o di quantificare in termini economici il deterioramento prodotto nei riguardi dell'ambiente).

Sussiste quindi il rischio che fattispecie dannose ritenute non significative e prettamente misurabili siano estromesse dall'ambito di applicazione della normativa, e che non possano più essere oggetto di risarcimento.

In sede regionale, invece, detta valutazione potrebbe avvenire anzitempo e comunque tempestivamente.

9.c.) Inoltre, anche relativamente alla determinazione delle misure per il ripristino ambientale, l'art. 306, ai commi 1, 2 e 5, prevede la competenza esclusiva del Ministro dell'ambiente, dal quale vengono approvate «le possibili misure per il ripristino ambientale» individuate dagli operatori, e che «decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l'opportunità di addivenire ad un accordo con l'operatore interessato...» invitando anche i soggetti indicati dall'art. 12 della direttiva 2004/35/CE (ovvero tutti coloro che siano coinvolti da un possibile danno ambientale), a presentare le proprie osservazioni, di cui lo stesso Ministro terrà conto in sede di emanazione della relativa ordinanza.

Si riservano dunque a quest'ultimo tutte le funzioni riguardanti le misure di ripristino ambientale, compresa quella di emettere le ordinanze con cui viene ingiunto ai responsabili di danni all'ambiente il ripristino dello stato dei luoghi, a titolo di risarcimento in forma specifica.

Anche nel caso delle disposizioni in esame, pertanto, l'ambito di operatività riconosciuto alla competenza statale appare eccessivo e non giustificato dall'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

Deve allora rilevarsi il contrasto con l'art. 117 della Costituzione, posto che la competenza legislativa statale in materia di danno ambientale si intreccia con la competenza regionale in tema di tutela della salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali, nonché la violazione dei principi generali di sussidiarietà e differenziazione dettati dall'art. 118 della Costituzione e richiamati dalla legge di delega, che impongono che l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative avvenga sempre e comunque con la collaborazione delle regioni interessate, nel rispetto degli specifici interessi coinvolti.

Ciò che invece il decreto impugnato non si preoccupa di fare, comprimendo una prerogativa affidata alle regioni e confermata dalla legge delega.

Istanza di sospensione in via cautelare.

Si chiede, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, la sospensione dell'esecuzione delle sole norme impugnate con il presente ricorso, la cui entrata in vigore non è stata differita di centoventi giorni rispetto alla pubblicazione, e cioè degli artt.: 58, 59, 63, 64, 91, 101, 104, 121, 154, 155, 181, 183, 186, 189, 214, 281, 299, 300, 306, in considerazione del rischio di un pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico o di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti della popolazione regionale.

Tale pregiudizio deriva in particolare dalla previsione della soppressione delle Autorità di Bacino di cui alla legge n. 183/1989, prima ancora di provvedere all'istituzione delle nuove Autorità; dalla sovrapposizione di nuove funzioni statali a quelle già svolte dalle regioni, con conseguenze negative in termini di certezza del diritto e di efficienza dell'azione amministrativa; dalla riduzione delle garanzie imposte dalle norme vigenti in materia di scarichi e di rifiuti; dalla restrizione della nozione di danno ambientale e delle relative ipotesi risarcitorie.

P. Q. M.

Voglia codesta sovrana Corte costituzionale accogliere l'istanza cautelare, così come formulata, ed il presente ricorso, dichiarando costituzionalmente illegittime le disposizioni impugnate, per i motivi innanzi spesi.

Si deposita:

copia autentica della delibera di G.R. Puglia n. 653 del 23 maggio 2006, di conferimento dell'incarico professionale;

copia autentica della delibera di G.R. Puglia n. 740 del 6 giugno 2006, di integrazione ed estensione della precedente delibera di conferimento di incarico professionale.

Roma, 25 maggio - 8 giugno 2006

Avv. Fabrizio LOFOCO

06C0570

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 8 0 9 *

€ **5,00**